

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 settembre 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (22CE1911).....</u>	<i>Pag.</i> 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1309 della Commissione, del 26 luglio 2022, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originarie dell'Ucraina e della Serbia (22CE1912).....</u>	<i>Pag.</i> 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione, del 26 luglio 2022, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (22CE1913).....</u>	<i>Pag.</i> 7
<u>Decisione (UE) 2022/1311 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (22CE1914)....</u>	<i>Pag.</i> 13
<u>Decisione (UE) 2022/1312 dei rappresentanti dei governi degli stati membri, del 20 luglio 2022, relativa alla nomina di giudici del Tribunale (22CE1915).....</u>	<i>Pag.</i> 15
<u>Decisione (PESC) 2022/1313 del Consiglio, del 25 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE1916).....</u>	<i>Pag.</i> 16
<u>Decisione (PESC) 2022/1314 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (22CE1917).....</u>	<i>Pag.</i> 17
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (22CE1918).....</u>	<i>Pag.</i> 18



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/1316 della Commissione, del 25 luglio 2022, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2022) 4341] (22CE1919).....</u>	Pag. 21
<i>Pubblicati nel n. L 198 del 27 luglio 2022</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023 (22CE1920).....</u>	Pag. 25
<u>Decisione (UE) 2022/1318 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti (22CE1921).....</u>	Pag. 29
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/1319 della Commissione, del 26 luglio 2022, relativa all'accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P-DUPLEX [notificata con il numero C(2022) 5150] (22CE1922).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/1320 della Commissione, del 26 luglio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 5471] (22CE1923).....</u>	Pag. 36
<i>Pubblicati nel n. L 199 del 28 luglio 2022</i>	
<u>Regolamento (UE) 2022/1321 della Commissione, del 25 luglio 2022, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxulam, quinmerac e fluoruro di solforile in o su determinati prodotti (22CE1924).....</u>	Pag. 55
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione, del 25 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (22CE1925).....</u>	Pag. 79
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1323 della Commissione, del 27 luglio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (22CE1926).....</u>	Pag. 119
<u>Regolamento (UE) 2022/1324 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-AI, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (22CE1927).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325 della Commissione, del 28 luglio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (22CE1928).....</u>	Pag. 163
<u>Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (22CE1929).....</u>	Pag. 202
<u>Decisione (UE) 2022/1327 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione del mercato interno dei servizi postali dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e una proposta, se del caso alla luce dei risultati dello studio (22CE1930).....</u>	Pag. 206



Decisione (UE) 2022/1328 della Commissione, del 30 settembre 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia e la Regione Lazio hanno dato esecuzione a favore di Laziomar e della sua acquirente CLN [notificata con il numero C(2021) 6989] (22CE1931)

Pag. 208

Publicati nel n. L 200 del 29 luglio 2022

RETTIFICHE


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU L 469 del 30 dicembre 2021) (22CE1932).....

Pag. 262

Publicata nel n. L 199 del 28 luglio 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1308 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui all'allegato III di tale regolamento.
- (3) Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone fisiche e giuridiche, entità o tutti gli organismi indicati negli elenchi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Inoltre, dovrebbero essere aggiornate la motivazione e le informazioni identificative relative a due persone.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

—



ALLEGATO

Nell'allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2), del regolamento (UE) 2016/44, la sezione A (Persone) è così modificata:

- a) la voce 20 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) è soppressa;
 b) la voce 15 (relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih) è sostituita dalla seguente:

«15.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Q'uren Salih Q'uren, Salah Egreen	Sesso: maschile	Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime del defunto Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi. Membro del Fronte popolare di liberazione della Libia, milizia e partito politico fedele al defunto Muammar Gheddafi. Coinvolto in attività volte a compromettere il positivo completamento della transizione politica della Libia mediante l'opposizione alle Nazioni Unite e la compromissione del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, compreso il forum di dialogo politico libico, continua a costituire un rischio per la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.	12.4.2011».
------	--	-----------------	---	-------------

- c) la voce 22 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:

«22.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)	Data di nascita: 1° giugno 1961 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese. In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.	15.10.2020».
------	--	---	---	--------------



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.
- (3) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere *Malus* Mill.
- (4) Il 18 ottobre 2019 l'Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di portainnesti e piante innestate da impianto di uno-tre anni, in riposo vegetativo e a radice nuda, appartenenti alla specie *Malus domestica*. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
- (5) Il 30 settembre 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina ⁽⁴⁾. L'Autorità ha individuato *Lopholeucaspis japonica*, *Eotetranychus prunicola*, Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco) ed *Erwinia amylovora* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.
- (6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per *Lopholeucaspis japonica*, *Eotetranychus prunicola* e Tobacco ringspot virus e ha stimato la probabilità di indennità della merce da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda l'*Erwinia amylovora* l'Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette specificate, elencate nell'allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁵⁾, di piante di *Malus* Mill., ad eccezione di frutti e sementi.


⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

⁽⁴⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2021. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina. *EFSA Journal* 2021;19(11):6909, 58 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6909>.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).



- (7) Sulla base del parere scientifico dell'Autorità il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie *Malus domestica* e originari dell'Ucraina è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le prescrizioni particolari per le zone protette di cui all'allegato X, punto 9, del medesimo regolamento.
- (8) *Lopholeucapsis japonica* e Tobacco ringspot virus figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. *L'Erwinia amylovora* figura rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e sono previste prescrizioni particolari nell'allegato X, punto 9, del medesimo regolamento per impedire l'ingresso e la diffusione dell'organismo nocivo nelle zone protette specificate.
- (9) *L'Eotetranychus prunicola* non è ancora stata inserita nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, l'impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell'Unione non risulta significativo. Di conseguenza in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l'importazione.
- (10) È pertanto opportuno che i portainnesti e le piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie *Malus domestica* e originari dell'Ucraina non siano più considerati piante ad alto rischio.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione ⁽⁶⁾ ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 specificando che è vietato introdurre nell'Unione *Malus Mill.*, diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia. Tale regolamento omette tuttavia di specificare che dette piante da impianto dovrebbero essere prive di foglie, in conformità al pertinente parere scientifico dell'EFSA ⁽⁷⁾. Tale omissione dovrebbe pertanto essere rettificata.
- (12) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
- (13) Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁽⁸⁾, l'importazione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie *Malus domestica* e originari dell'Ucraina dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato e rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da impianto di *Malus domestica* originarie della Serbia e determinate piante da impianto di *Acer japonicum* Thunberg, *Acer palmatum* Thunberg e *Acer shirasawanum* Koidzumi originarie della Nuova Zelanda (GU L 317 dell'1.10.2020, pag. 1).

⁽⁷⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia. *EFSA Journal* 2020;18(5):6109, 53 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109>.

⁽⁸⁾ Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995; UNTS, vol. 1867, pag. 493); Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce «*Malus Mill.*, diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia», è sostituita dalla seguente:

«*Malus Mill.*, diverse da:

- piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie della Serbia;
- portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originari dell'Ucraina; e
- piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica* originarie dell'Ucraina».

22CE1912



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1310 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.
- (2) La domanda è stata presentata il 17 giugno 2022 dalla European Steel Association — «EUROFER» («richiedente»).

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, classificati, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione ⁽²⁾, con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari dell'Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, ma spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 22 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10, e 7220 12 00 10) («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 («le misure in vigore»).

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GUL 325 del 7.10.2020, pag. 26).




D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (7) Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.
- (8) Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'Indonesia e dalla Turchia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame. I dati forniti nella domanda hanno evidenziato una significativa modificazione della configurazione degli scambi consistente in un aumento significativo delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili, la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, dall'Indonesia verso la Turchia e un aumento significativo delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Turchia verso l'Unione.
- (9) Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia nell'Unione, successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia. Gli elementi di prova prodotti dal richiedente tendono a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate al momento dell'apertura dell'inchiesta antidumping la quale ha determinato l'istituzione delle misure in vigore e che alla base dell'evidente modificazione della configurazione degli scambi non vi è una alcuna sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.
- (10) Le bramme di acciai inossidabili originarie dell'Indonesia rappresentano oltre il 60 % del valore totale del prodotto assemblato, e il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. Il richiedente ha altresì presentato elementi di prova che tendono a dimostrare che non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in Turchia, se non quella riconducibile all'ulteriore trasformazione delle bramme di acciai inossidabili importate dall'Indonesia.
- (11) Gli elementi di prova indicano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono entrati nel mercato dell'Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova che tendono a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (12) Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
- (13) Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all'articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA


- (14) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (15) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (16) Le autorità della Turchia e dell'Indonesia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.



a) Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (17) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- (18) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽¹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
- (19) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- (20) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
- (21) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
- (22) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.
- (23) Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.
- (24) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

⁽¹⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (25) Tutte le parti interessate, compresi l'industria dell'Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c) Richieste di esenzioni


- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.
- (27) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell'Unione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta della Turchia in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un'esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori dell'Indonesia, del questionario per la richiesta di esenzione per i produttori esportatori della Turchia e dei questionari per gli importatori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621>. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (28) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio «per tutte le altre società» dell'Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 (17,3 %), possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI

- (29) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell'inchiesta;
 - i produttori della Turchia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (30) Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.



H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (31) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (32) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (33) Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (34) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (35) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
- (36) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (37) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (38) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (39) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (40) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

(*) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un'inchiesta è aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 al fine di determinare se le importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7219 11 00 10, 7219 12 10 10, 7219 12 90 10, 7219 13 10 10, 7219 13 90 10, 7219 14 10 10, 7219 14 90 10, 7219 22 10 10, 7219 22 90 10, 7219 23 00 10, 7219 24 00 10, 7220 11 00 10, e 7220 12 00 10), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione.

Articolo 2

1. Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1913



DECISIONE (UE) 2022/1311 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

che autorizza l'avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113 , in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro di riferimento per la cooperazione nell'ambito dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo») ⁽¹⁾ ha mostrato risultati molto positivi, come emerso in occasione della seconda riunione del comitato congiunto istituito dall'accordo, che si è svolta a Oslo il 25 novembre 2021.
- (2) Gli Stati membri trarrebbero vantaggio da una cooperazione amministrativa più efficace con la Norvegia qualora tale cooperazione sia rafforzata attraverso l'aggiunta di nuovi strumenti, in particolare per quanto riguarda le azioni di follow-up di Eurofisc.
- (3) È opportuno avviare negoziati tra l'Unione e il Regno di Norvegia al fine di modificare l'accordo.
- (4) La presente decisione costituisce anche la base giuridica delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, istituito dall'accordo nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 5, e in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio, che figurano nell'addendum della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell'Unione, negoziati con il Regno di Norvegia al fine di modificare l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Questioni fiscali» del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 195 dell'1.8.2018, pag. 3.



Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

22CE1914



**DECISIONE (UE) 2022/1312 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 20 luglio 2022
relativa alla nomina di giudici del Tribunale**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di ventisei giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2022. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2028.
- (2) Le candidature del sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS, del sig. Gerhard HESSE e del sig. Tihamér TÓTH sono state proposte in vista del rinnovo del loro mandato di giudice del Tribunale.
- (3) La candidatura della sig.ra Elisabeth TICHY-FISSELBERGER è stata proposta per un primo mandato di giudice del Tribunale.
- (4) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere favorevole sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2028:

- sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS,
- sig. Gerhard HESSE,
- sig.ra Elisabeth TICHY-FISSELBERGER,
- sig. Tihamér TÓTH.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

La presidente
E. HRDÁ

22CE1915



**DECISIONE (PESC) 2022/1313 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2022**

**che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Tenuto conto della gravità della situazione e in risposta alle continue azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2014/512/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).



DECISIONE (PESC) 2022/1314 DEL CONSIGLIO**del 26 luglio 2022****che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1277 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano.
- (2) La decisione (PESC) 2021/1277 si applica fino al 31 luglio 2022. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 luglio 2023.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1277,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 9, primo comma, della decisione (PESC) 2021/1277 è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti."

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio del 30 luglio 2021 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (GU L 277I del 2.8.2021, pag. 16).



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1315 DEL CONSIGLIO**del 26 luglio 2022****che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati II e IV di tale decisione.
- (3) Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità indicate negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333. Inoltre, dovrebbero essere aggiornate la motivazione e le informazioni identificative relative a due persone.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

⁽¹⁾ G.U. L. 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



ALLEGATO

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1) nell'allegato II (Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2), la sezione A (Persone) è così modificata:

a) la voce 17 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafá Busayf) è soppressa;

b) la voce 19 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:


«19.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)	Data di nascita: 1° giugno 1961 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia, che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese. In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.	15.10.2020»;
------	--	---	---	--------------

2) nell'allegato IV (Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2), la sezione A (Persone) è così modificata:


a) la voce 22 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafá Busayf) è soppressa;

b) la voce 17 (relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih) è sostituita dalla seguente:

«17.	AL QADHAFI, Quren Salih Quren alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Quren Salih Quren, Salah Egreen	Sesso: maschile	Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime del defunto Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.	12.4.2011»;
------	--	-----------------	--	-------------



	<p>Membro del Fronte popolare di liberazione della Libia, milizia e partito politico fedele al defunto Muammar Gheddafi. Coinvolto in attività volte a compromettere il positivo completamento della transizione politica della Libia mediante l'opposizione alle Nazioni Unite e la compromissione del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, compreso il forum di dialogo politico libico, continua a costituire un rischio per la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.</p>		
<p>c) la voce 24 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:</p>			
<p>«24.</p>	<p>Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)</p>	<p>Data di nascita: 1° giugno 1961 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile</p>	<p>15.10.2020».</p>
	<p>Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia. In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia, che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese. In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.</p>		



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1316 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2022) 4341]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16 *septies*,

considerando quanto segue:

- (1) *Achillea millefolium* L., herba può essere considerata una sostanza vegetale, un preparato vegetale o una loro combinazione ai sensi della direttiva 2001/83/CE ed è conforme ai requisiti fissati in tale direttiva.
- (2) È pertanto opportuno includere *Achillea millefolium* L., herba nell'elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale previsto dalla decisione 2008/911/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2008/911/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽²⁾ Decisione 2008/911/CE della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42).



ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono così modificati:

- 1) nell'allegato I, prima di *Calendula officinalis* L. è inserita la sostanza seguente:
«*Achillea millefolium* L., herba (Achillea millefoglie)»;
- 2) nell'allegato II, prima di «ELENCO COMUNITARIO CONCERNENTE *CALENDULA OFFICINALIS* L.» è inserito quanto segue:

«VOCE DELL'ELENCO DELL'UNIONE RELATIVA A *ACHILLEA MILLEFOLIUM* L., HERBA

Nome scientifico della pianta

Achillea millefolium L.

Famiglia botanica

Asteraceae

Sostanza vegetale

Millefolii herba

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell'UE

BG (bulgarski): Бял равнец, стрък	IT (italiano): Achillea millefoglie parti aeree
CS (čeština): Rebríčková nať	LT (lietuvių kalba): Kraujažolių žolė
DA (dansk): Røllike	LV (latviešu valoda): Pelašķu laksti
DE (deutsch): Schafgarbenkraut	MT (Malti): Haxixa tal-morliti
EL (elliniká): Πόα αχιλλείας	NL (Nederlands): Duizendblad
EN (English): yarrow	PL (polski): Ziele krwawnika
ES (español): Milenrama, sumidades floridas de	PT (português): Milefólio
ET (eesti keel): Raudrohuürt	RO (română): Iarbă de coada șoricelului
FI (suomi): siankärsämö, verso	SK (slovenčina): Vňaf rebríčka
FR (français): Achillée millefeuille (parties aériennes d')	SL (slovenščina): Zel navadnega rmana
GA (Gaeilge): Athair thalún	SV (svenska): Rölleka, ört
HR (hrvatski): Stolisnikova zelen	IS (íslenska):
HU (magyar): Közönséges cickafark virágos hajtás	NO (norsk): Ryllik

Preparato(i) vegetale(i)

Sostanza vegetale sminuzzata

Estratto secco (DER 6-9:1), solvente di estrazione: acqua

Estratto secco (DER 5-10:1), solvente di estrazione: acqua

Riferimento alla monografia della farmacopea europea

Yarrow – Millefolii herba (07/2014:1382)

Indicazioni

Indicazione 1)

Medicinale tradizionale di origine vegetale utilizzato per la perdita temporanea di appetito.

Indicazione 2)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali riferibili a spasmi di lieve intensità, tra cui meteorismo e flatulenza.


Indicazione 3)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento sintomatico degli spasmi di lieve intensità associati al ciclo mestruale.

Indicazione 4)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento di piccole ferite superficiali.

Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull'impiego di lunga data.



Tipo di tradizione

europea

Dosaggio specifico

Consultare il paragrafo "Posologia specifica".

Posologia specifica

Adolescenti, adulti e anziani

Dose singola

Indicazioni 1) e 2)

Tisana: 1,5-4 g di sostanza vegetale sminuzzata per un'infusione in 150-250 ml di acqua bollente 3-4 volte al giorno lontano dai pasti.

Dose giornaliera: 4,5-16 g.

Per l'indicazione 1), i preparati liquidi devono essere assunti 30 minuti prima dei pasti.

Indicazione 2)

Estratto secco (DER 6-9:1), solvente di estrazione: acqua, 334 mg di estratto secco 3-4 volte al giorno.

Dose giornaliera: 1,002-1,336 g.

Indicazione 3)

Tisana: 1-2 g di sostanza vegetale sminuzzata per un'infusione in 250 ml di acqua bollente 2-3 volte al giorno.

Dose giornaliera: 2-6 g.

Estratto secco (DER 5-10:1), solvente di estrazione: acqua, 250 mg di estratto secco 2-3 volte al giorno.

Dose giornaliera: 0,50-0,75 g.

Indicazione 4)

Sostanza vegetale sminuzzata per la preparazione di infusi per uso cutaneo: 3-4 g di sostanza vegetale sminuzzata in 250 ml di acqua bollente 2-3 volte al giorno.

Dose giornaliera: 6-12 g.

Non si consiglia l'impiego nei bambini con meno di 12 anni di età (vedere il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego»).

Via di somministrazione

Indicazioni 1), 2) e 3)

Uso orale.

Indicazione 4)

Uso cutaneo: impregnare una benda da applicare sull'area interessata.

Durata d'impiego o limitazioni alla durata d'impiego

Indicazioni 1) e 2)

Se i sintomi persistono per più di due settimane durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazioni 3) e 4)

Se i sintomi persistono per più di una settimana durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l'uso sicuro**Controindicazioni**

Ipersensibilità alle sostanze attive e ad altre piante della famiglia delle Asteraceae (Compositae).

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego

Non si consiglia l'impiego nei bambini con meno di 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati.

Indicazioni 1), 2) e 3)



Se i sintomi peggiorano durante l'impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione 4)

Se si osservano segni d'infezione cutanea, consultare un medico.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d'interazione

Nessuna riferita.

Fertilità, gravidanza e allattamento

La sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento non è stata accertata. In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l'uso durante la gravidanza e l'allattamento.

Non sono disponibili dati sulla fertilità.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Effetti indesiderati

Sono state segnalate reazioni cutanee da ipersensibilità. La frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.


Informazioni farmaceutiche

Non pertinente.

Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data.

Non pertinente.».

22CE1919



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2022

che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e fissino, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (norma BCAA) di cui all'allegato III di tale regolamento, in linea con il principale obiettivo di tali norme di cui al suddetto allegato. Le norme BCAA sono applicabili a decorrere dall'anno di domanda 2023, ad eccezione della BCAA 2 che può essere applicata solo a decorrere dall'anno di domanda 2024 o 2025, se ciò è debitamente giustificato.
- (2) Nella comunicazione «Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari» ⁽²⁾ la Commissione ha illustrato le gravi conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia per la sicurezza alimentare mondiale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli a livello mondiale. In particolare, la produzione mondiale di frumento è a rischio sia a causa dello shock a livello dell'offerta derivante dall'entità della quota ucraina e russa sui mercati del frumento che dello shock dei costi dei fattori di produzione, in particolare di gas naturale, concimi azotati e ossigeno. Il livello di incertezza riguardo alla situazione dell'approvvigionamento alimentare mondiale è elevato, il che desta preoccupazioni per la sicurezza alimentare mondiale. Al fine di contribuire ad affrontare tempestivamente questa situazione mantenendo l'approvvigionamento alimentare, è opportuno conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell'Unione, garantendo nel contempo la sostenibilità a medio e lungo termine dell'approvvigionamento alimentare mediante il proseguimento della transizione verso una produzione alimentare sostenibile, come stabilito nella strategia «Dal produttore al consumatore» e nella strategia sulla biodiversità.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2022) 133 final.



- (3) Sia la norma BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse», sia il primo requisito della norma BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi», di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, che sono applicabili a decorrere dall'anno di domanda 2023, incidono sull'uso dei seminativi a fini di produzione. Fissando requisiti minimi per quanto riguarda la diversità nel tempo e nello spazio di coltivazione delle diverse colture, con l'obiettivo di preservare il potenziale del suolo e migliorarne la fertilità per garantire la produttività a lungo termine, la norma BCAA 7 incide potenzialmente sulle scelte colturali degli agricoltori. Imponendo che una percentuale minima di seminativi sia destinata a superfici o elementi non produttivi al fine di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole necessaria per ecosistemi sani e produttivi, conformemente al primo requisito della norma BCAA 8 gli agricoltori possono, oltre alla presenza di elementi caratteristici del paesaggio, lasciare a riposo una determinata percentuale di seminativi a fini di biodiversità.
- (4) Considerata la necessità di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare connesse alla dimensione globale della disponibilità e dell'accessibilità economica degli alimenti e di mantenere il potenziale di produzione alimentare dell'Unione, contribuendo nel contempo agli obiettivi del Green Deal dell'UE, in particolare della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, è pertanto opportuno autorizzare in via eccezionale gli agricoltori a utilizzare i loro seminativi disponibili per la produzione alimentare, attenuando nel contempo l'impatto negativo di tali scelte sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare all'applicazione, per l'anno di domanda 2023, della norma BCAA 7 e del primo requisito della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, quale da essi definita nei rispettivi piani strategici della PAC. Dato che la deroga ha l'obiettivo di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nel breve termine, è opportuno stabilire che i seminativi che non sarebbero destinati a zone non produttive a seguito della deroga al primo requisito della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, non dovrebbero essere utilizzati per la coltivazione di granturco e semi di soia, dato che tali colture non sono per lo più destinate alla produzione alimentare. Inoltre gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe alle norme BCAA 7 o 8 dovrebbero, in generale, promuovere l'uso delle colture per la produzione alimentare nonché il ricorso a regimi ecologici e misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo.
- (5) Data l'importanza delle summenzionate norme BCAA 7 e 8 per gli obiettivi di preservazione del potenziale del suolo e miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole nel quadro della sostenibilità a lungo termine del settore e di mantenimento del potenziale di produzione alimentare, la deroga dovrebbe essere circoscritta all'anno di domanda 2023 e non incidere sulle norme negli anni successivi al 2023 e dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare a livello mondiale. Pertanto gli altri tre requisiti della norma BCAA 8 elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il requisito relativo al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, restano applicabili per l'anno di domanda 2023 a titolo di salvaguardia dell'obiettivo principale della norma, ovvero il miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole.
- (6) La possibilità di derogare all'applicazione delle norme BCAA definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC lascia impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115, che impone agli Stati membri di includere nei piani strategici della PAC la descrizione dell'attuazione e dei relativi elementi di ciascuna norma BCAA di cui all'allegato III del citato regolamento.
- (7) Poiché le norme BCAA fanno parte delle condizioni di base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione, è opportuno stabilire norme sul rispetto delle condizioni di base qualora uno Stato membro si avvalga delle deroghe all'applicazione della norma BCAA 7 o del primo requisito della norma BCAA 8. Al fine di garantire la stabilità dei piani strategici della PAC e salvaguardare l'ambizione degli interventi, che fanno parte dell'architettura verde della politica agricola comune (PAC) a partire dal 2023, le condizioni di base dovrebbero rimanere invariate indipendentemente dall'applicazione della deroga. È in particolare opportuno che i requisiti di base della norma BCAA 7 o il primo requisito della norma BCAA 8 continuino a essere rispettati al fine di beneficiare del sostegno nell'ambito di interventi in cui gli impegni comprendono tali requisiti di base o si fondano su di essi.
- (8) È essenziale monitorare l'impatto di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale nonché sull'ambiente e sui cambiamenti climatici; gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare l'attuazione di tali deroghe e riferire in merito alla Commissione.



- (9) Per garantire che le deroghe autorizzate dal presente regolamento siano efficaci in considerazione della loro finalità e dato che gli agricoltori decidono le semine per il raccolto 2023 a partire dall'estate 2022, è opportuno che la decisione di avvalersi di tali deroghe sia adottata in tempi rapidi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le relative decisioni e notificarle alla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione⁽¹⁾. Le decisioni dovrebbero essere incluse nei piani strategici della PAC alla prima occasione, ossia al momento della ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nella prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento. Data la necessità di garantire un'attuazione tempestiva, le decisioni non dovrebbero essere soggette all'approvazione della Commissione.
- (10) Tenuto conto della necessità che le decisioni siano adottate in tempo utile prima che gli agricoltori decidano le semine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere di derogare, per l'anno di domanda 2023, all'applicazione di una o entrambe le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III di tale regolamento, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC:


- a) BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture subacquee»;
- b) BCAA 8, primo requisito «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.
- Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo.
 - Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %.
 - Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.».

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma, lettera b), provvedono affinché essa si applichi esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le superfici di seminativi non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui al primo comma, lettera b), non siano utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono la coltivazione di colture destinate alla produzione alimentare.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).



Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo.

2. Ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 di tale regolamento, stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per l'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e all'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8 non sono modificate dalle decisioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri che decidono di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, notificano alla Commissione le decisioni adottate a norma di tale paragrafo mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

2. Gli Stati membri includono le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA dei piani strategici della PAC nell'ambito di una ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nell'ambito della prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento.

3. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non sono soggette all'approvazione della Commissione di cui, rispettivamente, all'articolo 118, paragrafo 6, o all'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.

4. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, si applicano per l'anno di domanda 2023.

5. Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, includono nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, da trasmettere entro il 15 febbraio 2024, una valutazione degli effetti dell'applicazione di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1920



DECISIONE (UE) 2022/1318 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2022
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 5,

vista la proposta del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2019/2173 el Consiglio ⁽²⁾, il sig. Alex BRENNINKMEIJER è stato nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025.
- (2) Con lettera del 3 giugno 2021, il sig. Alex BRENNINKMEIJER ha rassegnato le dimissioni da membro della Corte dei conti con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Conformemente all'articolo 286, paragrafo 5, terzo comma, del trattato, egli è rimasto in carica in attesa della nomina del suo successore.
- (3) Il 14 aprile 2022 il sig. Alex BRENNINKMEIJER è deceduto.
- (4) È opportuno nominare un nuovo membro della Corte dei conti per la restante durata del mandato del sig. Alex BRENNINKMEIJER.
- (5) Il Regno dei Paesi Bassi ha proposto di nominare il sig. Stephanus Abraham BLOK membro della Corte dei conti a decorrere dal 1° settembre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Stephanus Abraham BLOK è nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

⁽¹⁾ Parere del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2173 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti (GU L 329 del 19.12.2019, pag. 94).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1319 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

relativa all'accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P-DUPLEX

[notificata con il numero C(2022) 5150]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) In data 10 dicembre 2021 la Francia ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di non applicazione di talune disposizioni stabilite nelle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione ⁽²⁾ («STI LOC & PAS»), all'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione ⁽³⁾ («STI PMR») e all'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ («STI NOI»), a un progetto di ristrutturazione di materiale rotabile riguardante 19 convogli progettati per circolare sulla rete ferroviaria francese.
- (2) La domanda è stata presentata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, vale a dire a causa della mancata redditività economica del progetto per la parte riguardante la ristrutturazione dei convogli interessati.
- (3) La domanda riguarda la ricostruzione di 19 convogli di cui locomotive e carrozze erano state separate al momento della loro produzione nel 2006. A causa della domanda del mercato all'epoca, le locomotive di tali convogli circolavano (e circolano tuttora) come carrozze congiunte del tipo «Réseau 1N», mentre le carrozze di tali convogli circolavano come locomotive congiunte di tipo «Réseau».
- (4) Oggi tali convogli sono prossimi al fermo per la manutenzione «di mezza vita». È previsto un intervento di manutenzione per garantirne il funzionamento sicuro per altri 16 anni. L'intervento di manutenzione prevede il ricongiungimento delle locomotive e delle carrozze originali. La fase di lavoro per la ristrutturazione durerà dal 2022 e il 2025, dopo che l'ingresso dei primi convogli in officina è avvenuto nel febbraio 2022. L'obiettivo è ottenere l'autorizzazione del tipo per i 19 convogli oggetto della ristrutturazione entro dicembre 2023 e successivamente le autorizzazioni relative alla conformità al tipo per ciascun convoglio.

⁽¹⁾ GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).



- (5) La strategia di autorizzazione per il processo di riconfigurazione è basata su una «nuova» autorizzazione, come variante del tipo TGV Duplex già autorizzato in precedenza. Date queste condizioni, solo le parti modificate delle carrozze dovranno essere rese conformi alle STI. Le locomotive non sono soggette ad alcuna modifica, ma sono considerate elementi nuovi del tipo TGV Duplex e la loro autorizzazione deve essere considerata una «prima» autorizzazione che richiede una dimostrazione della piena conformità alle attuali STI LOC & PAS, PMR e NOI.
- (6) Le locomotive e le carrozze dei 19 convogli soggetti a ristrutturazione e riconfigurazione sono conformi alle norme e alle STI applicabili al momento della loro produzione. Dal 2006 le STI pertinenti sono state oggetto di elaborazioni e i loro requisiti sono stati resi più rigorosi. La domanda di non applicazione è motivata dal fatto che applicare le attuali STI a convogli già esistenti comporterebbe notevoli costi aggiuntivi di ristrutturazione e riconfigurazione, nonché un considerevole ritardo nella rimessa in circolazione di tali convogli.
- (7) Inoltre, l'applicazione dei punti 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 e 4.2.8.2.9 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, dei punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, e del punto 4.2.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 imporrebbe al fornitore di effettuare importanti studi di sviluppo, assegnare delle risorse e sostenere costi aggiuntivi per i materiali, mettendo in dubbio la sostenibilità economica del progetto, alla luce del fatto che il costo unitario stimato del progetto aumenterebbe di oltre il 60 %.
- (8) Tali costi supplementari non possono essere assorbiti dai 19 convogli senza mettere in discussione la pertinenza economica e la fattibilità del progetto di ristrutturazione e riconfigurazione.
- (9) Nel quadro del progetto sarà garantita la conformità ad altre disposizioni delle attuali STI, compresa la modifica dell'illuminazione interna, delle piattaforme interne e degli spazi per i passeggeri, delle finestre anteriori, delle spie e delle luci di controllo, degli attacchi di emergenza, dei segnalatori acustici, del segnalamento interno, dei pittogrammi e delle informazioni tattili e del generatore sonoro in cabina in conformità ai punti 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, da 4.2.7.1.1 a 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 e 4.2.2.7.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e del punto 4.2.2.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014.
- (10) Il progetto garantirà inoltre che i 19 convogli siano pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ^(*), compresa una ristrutturazione per ottenere la conformità alla Baseline 3 ERTMS.
- (11) Se la domanda di non applicazione non fosse accettata, la capacità di trasporto nell'area di futuro uso dei 19 convogli rischierebbe di essere compromessa a scapito dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il progetto subirebbe un ritardo di circa tre anni. L'interruzione del progetto comporterebbe la messa fuori servizio dei treni, con ripercussioni sugli interessi commerciali dell'operatore nel 2023, durante la ripresa del settore ferroviario in seguito alla pandemia di COVID-19. Si stima che tale perdita di entrate per l'operatore sarebbe superiore ai 100 milioni di EUR.
- (12) Nel corso della 93ª riunione del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, i rappresentanti francesi hanno condiviso con gli altri membri le informazioni sulla domanda di non applicazione.
- (13) Qualsiasi potenziale impatto sulla sicurezza derivante dalla non applicazione di talune disposizioni delle STI LOC & PAS, PMR e NOI è attenuato dal fatto che è già stata dimostrata la conformità dei 19 convogli riconfigurati ai rispettivi requisiti di sicurezza applicabili al momento della loro autorizzazione iniziale nel 2006 e che da allora hanno circolato in condizioni di sicurezza.

^(*) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).



- (14) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 debbano essere considerate soddisfatte per le locomotive e le carrozze dei 19 convogli interessati. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dalla Francia di non applicazione dei punti 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 e 4.2.8.2.9 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, dei punti 4.2.1, 4.2.2, e 4.2.3 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, e del punto 4.2.2.1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, mitigando la non applicazione di detti punti tramite l'applicazione, in alternativa, delle disposizioni in vigore al momento dell'autorizzazione iniziale.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda, presentata dalla Francia, di non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 1302/2014, del regolamento (UE) n. 1300/2014 e del regolamento (UE) n. 1304/2014, quali indicati nell'allegato I della presente decisione, ai 19 convogli TGV P-DUPLEX riconfigurati costituiti dai veicoli elencati nell'allegato II della presente decisione, è accettata.

Le disposizioni oggetto della domanda di non applicazione di cui al primo comma, unitamente alle disposizioni alternative da applicare, sono elencate nell'allegato I.


L'area d'uso dei veicoli di cui all'allegato II è la Francia.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione



ALLEGATO I

La tabella che segue elenca le disposizioni di cui all'articolo 1 che non devono essere applicate e le disposizioni che devono invece essere applicate al loro posto

Disposizione della STI non applicata	Disposizione alternativa applicata
STI LOC & PAS 4.2.3.1 — Sagoma	Per le locomotive: Schede UIC 505-1 e 506 Per le carrozze: EN 15273-2 (novembre 2017), decisione 2008/232/CE della Commissione (STI AV MR abrogata), decisione 2011/291/UE della Commissione (STI LOC & PAS abrogata)
STI LOC & PAS 4.2.8.2.6 — Fattore di potenza	Certificato «CE» di verifica con riferimento: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048
STI LOC & PAS 4.2.10.4.4 — Capacità di movimento	Norma francese NF F16-103
STI LOC & PAS 4.2.3.3.2 — Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti	Specificazione francese SAMI D 001
STI LOC & PAS 4.2.3.7 — Cacciapietre	Ordinanza francese «arrêté MR» del 5 giugno 2000, paragrafo 2.2.1
STI LOC & PAS 4.2.8.2.9 — Requisiti relativi al pantografo	Decisione 2002/735/CE della Commissione (STI AV MR abrogata), ordinanza francese «arrêté MR» del 5 giugno 2000, paragrafo 3.2.1, scheda UIC 608.
STI NOI 4.2.1. — Limiti relativi al rumore in stazionamento	Decisione 2002/735/CE della Commissione (STI AV MR abrogata)
STI NOI 4.2.2. — Limiti dell'emissione sonora all'avviamento	
STI NOI 4.2.3. — Limiti relativi al rumore all'avviamento	
STI PMR 4.2.2.1. — Sedili	Decisione 2008/164/CE della Commissione (STI PMR abrogata)



ALLEGATO II

Le seguenti tabelle elencano il numero europeo di veicolo [NEV, quale definito dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione] delle locomotive e delle carrozze di cui all'articolo 1 da riconfigurare in convogli TGV P-DUPLEX.

L'ordine delle righe delle tabelle lascia impregiudicate le coppie «locomotive + carrozze» da formare.

I NEV delle locomotive e delle carrozze possono subire modifiche in seguito alla riconfigurazione.

Tabella 2.1

Locomotive

Locomotiva 1	Locomotiva 2
93870384001-8	93870384002-6
93870384003-4	93870384004-2
93870384007-5	93870384008-3
93870384009-1	93870384010-9
93870384011-7	93870384012-5
93870384013-3	93870384014-1
93870384015-8	93870384016-6
93870384017-4	93870384018-2
93870384019-0	93870384020-8
93870384021-6	93870384022-4
93870384023-2	93870384024-0
93870384025-7	93870384026-5
93870384027-3	93870384028-1
93870384005-9	93870384006-7
93870384029-9	93870384030-7
93870384031-5	93870384032-3
93870384033-1	93870384034-9
93870384035-6	93870384036-4
93870384037-2	93870384038-0





Tabella 2.2

Carrozze

Carrozza 1	Carrozza 2	Carrozza 3	Carrozza 4	Carrozza 5	Carrozza 6	Carrozza 7	Carrozza 8
93870291601-7	93870292601-6	93870293601-5	93870294601-4	93870295601-3	93870296601-2	93870297601-1	93870298601-0
93870291602-5	93870292602-4	93870293602-3	93870294602-2	93870295602-1	93870296602-0	93870297602-9	93870298602-8
93870291604-1	93870292604-0	93870293604-9	93870294604-8	93870295604-7	93870296604-6	93870297604-5	93870298604-4
93870291605-8	93870292605-7	93870293605-6	93870294605-5	93870295605-4	93870296605-3	93870297605-2	93870298605-1
93870291606-6	93870292606-5	93870293606-4	93870294606-3	93870295606-2	93870296606-1	93870297606-0	93870298606-9
93870291607-4	93870292607-3	93870293607-2	93870294607-1	93870295607-0	93870296607-9	93870297607-8	93870298607-7
93870291608-2	93870292608-1	93870293608-0	93870294608-9	93870295608-8	93870296608-7	93870297608-6	93870298608-5
93870291609-0	93870292609-9	93870293609-8	93870294609-7	93870295609-6	93870296609-5	93870297609-4	93870298609-3
93870291610-8	93870292610-7	93870293610-6	93870294610-5	93870295610-4	93870296610-3	93870297610-2	93870298610-1
93870291611-6	93870292611-5	93870293611-4	93870294611-3	93870295611-2	93870296611-1	93870297611-0	93870298611-9
93870291612-4	93870292612-3	93870293612-2	93870294612-1	93870295612-0	93870296612-9	93870297612-8	93870298612-7
93870291616-5	93870292616-4	93870293616-3	93870294616-2	93870295616-1	93870296616-0	93870297616-9	93870298616-8
93870291617-3	93870292617-2	93870293617-1	93870294617-0	93870295617-9	93870296617-8	93870297617-7	93870298617-6
93870291603-3	93870292603-2	93870293603-1	93870294603-0	93870295603-9	93870296603-8	93870297603-7	93870298603-6
93870291619-9	93870292619-8	93870293619-7	93870294619-6	93870295619-5	93870296619-4	93870297619-3	93870298619-2
93870291613-2	93870292613-1	93870293613-0	93870294613-9	93870295613-8	93870296613-7	93870297613-6	93870298613-5
93870291614-0	93870292614-9	93870293614-8	93870294614-7	93870295614-6	93870296614-5	93870297614-4	93870298614-3
93870291615-7	93870292615-6	93870293615-5	93870294615-4	93870295615-3	93870296615-2	93870297615-1	93870298615-0
93870291618-1	93870292618-0	93870293618-9	93870294618-8	93870295618-7	93870296618-6	93870297618-5	93870298618-4

22CE1922



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1320 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 5471]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1200 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio e nei Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/1200 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 138).



- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1200, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei Länder Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia di tale Stato membro.
- (7) Anche la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o altri volatili in cattività situato nel voivodato della Grande Polonia in tale Stato membro.
- (8) Va aggiunto che uno dei focolai confermati in Germania è situato nelle immediate vicinanze del confine con la Danimarca e che le autorità competenti di tali Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Danimarca.
- (9) Le autorità competenti di Danimarca, Germania e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Danimarca, Germania e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Germania e in Polonia nonché della zona di sorveglianza istituita in Danimarca dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non vi sono attualmente aree elencate come zone di sorveglianza per la Danimarca né come zone di protezione per la Germania né come zone di protezione e di sorveglianza per la Polonia.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da Germania e Polonia, nonché la zona di sorveglianza istituita dalla Danimarca, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (13) È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 la zona di sorveglianza per la Danimarca, la zona di protezione per la Germania e le zone di protezione e di sorveglianza per la Polonia.
- (14) È inoltre opportuno modificare le aree elencate come zone di sorveglianza per la Germania nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania e Polonia e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Danimarca in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
«AURIAC-DU-PERIGORD à l'Ouest de l'Affluent de la Laurence» «AZERAT à l'Ouest du lieu-dit Servolle» «BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie» THENON	16.8.2022

Stato membro: Germania


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
NIEDERSACHSEN	

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“ „Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße

12.8.2022



„Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Rauhe Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.	
--	--

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.


9.8.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Noord-Holland</i>	
Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.	27.7.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie ostrowskim , w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość; 2) w powiecie ostrzeszowskim : a) w gminie Kraszewice miejscowości: Raclawice, Renta, Mączniki, Jażwiny; w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzyżki, Smolniki, Zawady	12.8.2022



PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 54.785588; E 9.567511	18.8.2022

Stato membro: Germania


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
-------------------	--

NIEDERSACHSEN**Landkreis Cuxhaven**


Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nüchel. Auf der Straße „Nüchel“ übergehend in die Straße „Heudamm“ „Hosermühlen“ „Hosermühlener Straße“ Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße „Geestensether Straße (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße „Malser Straße“ „Fresldorfer Weg“ bis zur Kreuzung der Straße „Hipstedter Straße“. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße „Malser Weg“ in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße „Bremerhorn“ (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße „Bremerhorner Weg“, weiter auf die Straße „Albstedter Straße“ (K48) und „Unter den Linden“ übergehend in die Straße „Dorfhagener Allee“ bis zur Kreuzung der Straße „An der Bundesstraße“ (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße „Dorfhagener Straße“ Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße „Auf der Wurth“, dieser weiter folgend über „Am Amtsholz“ auf die Straße „Amtdamm“ (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße „Blumenstraße“ (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße „Kreisstraße“ (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

21.8.2022



<p>Landkreis Cuxhaven</p> <p>Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.</p> <p>Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“ „Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Rauhe Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.</p>	13.8.2022 - 21.8.2022
<p>Landkreis Osterholz</p> <p>Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.</p>	21.8.2022
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
<p>Stadt Flensburg</p> <p>Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.</p>	18.8.2022
<p>Kreis Schleswig-Flensburg</p> <p>Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.</p>	18.8.2022



<p>Kreis Schleswig-Flensburg</p> <p>3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.</p>	10.8.2022 – 18.8.2022
---	-----------------------

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
<p>BANEUIL BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS «BOULAZAC ISLE MANOIRE sud A89» BOURROU BUGUE CAMPAGNE CAMPSEGRET CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CLERMONT-DE-BEAUREGARD CREYSSENSAC-ET-PISSOT DOUVILLE DOUZE EGLISE-NEUVE-DE-VERGT FOULEIX GRUN-BORDAS ISSAC JOURNIAC LACROPTÉ LALINDE LAMONZIE-MONSTRUC LIORAC-SUR-LOUYRE MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG MONTAGNAC-LA-CREMPSE «SANILHAC territoire au Sud de l'A89 et à l'Est de la RN21» PRESSIGNAC-VICQ QUEYSSAC VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU SAINT-AMAND-DE-VERGT SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CIRQ SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC SAINT-JEAN-D'ESTISSAC SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL</p>	9.8.2022



SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-PAUL-DE-SERRE SALON SAVIGNAC-DE-MIREMONT VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD	
ARCHIGNAC BORREZE CASSAGNE CHAPELLE-AUBAREIL COTEAUX PERIGOURDINS DORNAC FEULLADE JAYAC MARCILLAC-SAINT-QUENTIN «MONTIGNAC territoire au Sud de la Vézère» NADAILLAC PAULIN PAZAYAC SAINT-AMAND-DE-COLY SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-GENIES SALIGNAC-EYVIGUES SERGEAC TAMNIES TERRASSON-LAVILLEDIEU THONAC VALOJOUXX	29.7.2022
ANGOISSE ANLHIAC CORGNAC-SUR-L'ISLE COULAURES DUSSAC EYZERAC GENIS LANOUAILLE MAYAC NANTHEUIL NANTHIAT NEGRONDES PAYZAC PREYSSAC-D'EXCIDEUIL SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES «SORGES ET LIGUEUX (Est de la RN21) (24540)» THIVIERS VAUNAC	26.7.2022




<p>AJAT «AUBAS au nord de la D 704» «AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l'Est de l'Affluent de la Laurence)» «AZERAT à l'est du lieu-dit Servolle» BACHELLERIE «BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie» «FANLAC au nord du GR36» FOSSEMAGNE «GRANGES-D'ANS (au sud de la D70)» LIMEYRAT «MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)» «PLAZAC au nord de la D6 et D45» «SAINTE-ORSE Au sud de la D70» SAINT-RABIER</p>	24.8.2022
<p>«AURIAC-DU-PERIGORD à l'Ouest de l'Affluent de la Laurence» «AZERAT à l'Ouest du lieu-dit Servolle» «BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie» THENON</p>	17.8.2022 - 24.8.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
<p>Abbaretz Cordemais Couëron Frossay Joué-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Nozay Pannecé Riaillé Saint-Étienne-de-Montluc Saint-Viaud Teillé Le Temple-de-Bretagne Treffieux Vigneux-de-Bretagne Chaumes-en-Retz La Bernerie-en-Retz Villeneuve-en-Retz Chauvé Les Moutiers-en-Retz La Plaine-sur-Mer Pornic Préfailles Saint-Hilaire-de-Chaléons Saint-Michel-Chef-Chef Sainte-Pazanne</p>	27.7.2022
<p>Legé La Limouzinière Machecoul-Saint-Même La Marne Paulx Saint-Colomban Corcoué-sur-Logne Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Lumine-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais</p>	2.8.2022



Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Touvois	
Aigrefeuille-sur-Maine Ancenis-Saint-Géréon La Boissière-du-Doré Boussay La Chevrolière Clisson Gétigné Le Landreau Montbert Montrelais La Regrippière La Remaudière Remouillé Saint-Aignan-Grandlieu Vair-sur-Loire Saint-Hilaire-de-Clisson Saint-Lumine-de-Clisson Vallet Loireauxence La Roche-Blanche Geneston	15.8.2022
La Planche Vieillevigne	29.8.2022
<i>Département: Lot (46)</i>	
ALVIGNAC BALADOU BRETENOUX CALES CRESENSAC-SARRAZAC CREYSSE CUZANCE FLOIRAC GIGNAC LACAVE LACHAPELLE-AUZAC LAVERGNE LE VIGNON EN QUERCY LOUBRESSAC MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MONTVALENT PADIRAC PINSAC PRUDHOMAT RIGNAC ROCAMADOUR SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-SOZY SOUILLAC STRENQUELS THEGRA VAYRAC	22.7.2022



<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
Angrie Bécon-les-Granits Champtocé-sur-Loire Chazé-sur-Argos Ingrandes-Le Fresne sur Loire Loiré Saint-Augustin-des-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Sigismond «Segré-en-Anjou Bleu Sainte-Gemmes-d'Andigné» Val d'Erdre-Auxence	26.7.2022
Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Bellevigne-en-Layon «Brissac Loire Aubance Luigné» Cernusson Chalonnes-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaudefonds-sur-Layon Chemillé-en-Anjou Cléré-sur-Layon Coron Denée «Doué-en-Anjou Brigné» La Plaine Lys-Haut-Layon «Mauges-sur-Loire Saint-Laurent-de-la-Plaine» Montilliers Mozé-sur-Louet Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Paul-du-Bois Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Val-du-Layon Vezins	8.8.2022
«Mauges-sur-Loire (sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)» Montrevault-sur-Evre Orée d'Anjou	22.8.2022
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet	29.8.2022



Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay	
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
Availlais-Thouarsais Saint-Généroux	26.7.2022
Doux Thénezay	26.7.2022
Ardin Coulonges-sur-l'Autize Saint-Pompain Villiers-en-Plaine	26.7.2022
Amailloux Boussais Glénay Gourgé Lageon Louin Maisontiers Saint-Loup-Lamairé Tessonnière	2.8.2022
Allonne Azay-sur-Thouet Saint-Pardoux-Soutiers Le Tallud	8.8.2022
L'Absie Chanteloup La Chapelle-Saint-Laurent Largeasse Neuvy-Bouin Scillé Trayes Vernoux-en-Gâtine	19.8.2022
Bretignolles Cerizay Mauléon Cirières Combrand Courlay La Forêt-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Montravers Nueil-les-Aubiers La Petite-Boissière Le Pin Saint-Amand-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES Saint-Paul-en-Gâtine	29.8.2022



Argentonnay Bressuire Val en Vignes Coulonges-Thouarsais Geay Genneton Luché-Thouarsais Saint-Aubin-du-Plain Voulmentin Saint Maurice Étusson	29.8.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
La Chapelle-aux-Lys Faymoreau Loge-Fougereuse Marillet Puy-de-Serre Saint-Hilaire-de-Voust	27.7.2022
Apremont Beauvoir-sur-Mer Benet Bois-de-Céné Bouin Challans Châteauneuf Coëx Commequiers Falleron Foussais-Payré Froidfond La Garnache Maché Saint-Christophe-du-Ligneron Saint-Gervais Saint-Hilaire-des-Loges Saint-Maixent-sur-Vie Saint-Révérend Saint-Urbain Sallertaine Soullans	26.7.2022
Aizenay Beaufou Bellevigny La Chaize-le-Vicomte La Chapelle-Palluau Doix lès Fontaines Dompierre-sur-Yon La Ferrière Fontenay-le-Comte Fougeré La Genétouze Grand'Landes Les Lucs-sur-Boulogne La Merlatière Montreuil Mouilleron-le-Captif Palluau Les Velluire-sur-Vendée	3.8.2022



Le Poiré-sur-Vie La Roche-sur-Yon Saint-Denis-la-Chevassse Saint-Étienne-du-Bois Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-des-Noyers Saint-Michel-le-Cloucq Saint-Paul-Mont-Penit Saint-Pierre-le-Vieux La Taillée Vix Vouillé-les-Marais	
L'Aiguillon-sur-Vie Aubigny-Les Clouzeaux Auchay-sur-Vendée Bazoges-en-Pareds Beaulieu-sous-la-Roche Bessay Bourneau Bournezeau La Caillère-Saint-Hilaire Chantonnay La Chapelle-Hermier La Chapelle-Thémer Château-Guibert Corpe Le Girouard Le Givre Grosbreuil L'Hermenault L'Île-d'Olonne La Jaudonnière La Jonchère Landeronde Landeveille Le Langon Longèves Luçon Les Magnils-Reigniers Mareuil-sur-Lay-Dissais Marsais-Sainte-Radégonde Martinet Mervent Les Achards Moutiers-les-Mauxfaits Moutiers-sur-le-Lay Mouzeuil-Saint-Martin Nalliers Nesmy L'Orbrie Péault Petosse Les Pineaux Pissotte Pouillé La Réorthie Rosnay Saint-Aubin-la-Plaine Saint-Avaugourd-des-Landes Saint-Benoist-sur-Mer Saint-Cyr-des-Gâts	9.8.2022



<p>Saint-Cyr-en-Talmondais Saint-Étienne-de-Brillouet Sainte-Flaive-des-Loups Rives de l'Yon Sainte-Foy Sainte-Gemme-la-Plaine Saint-Georges-de-Pointindoux Sainte-Hermine Saint-Hilaire-le-Vouhis Saint-Jean-de-Beugné Saint-Juire-Champgillon Saint-Julien-des-Landes Saint-Laurent-de-la-Salle Brem-sur-Mer Saint-Martin-des-Fontaines Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine Saint-Mathurin Sainte-Pexine Saint-Valérien Saint-Vincent-sur-Graon Sérigné Sigournais Le Tablier Talmont-Saint-Hilaire Thiré Thorigny Thouarsais-Bouildroux Vairé Venansault</p>	
<p>Chauché Essarts en Bocage Mouchamps La Rabatelière Rochetrejoux Saint-André-Goule-d'Oie Sainte-Cécile Saint-Germain-de-Prinçay Saint-Vincent-Sterlanges Vendrennes</p>	16.8.2022
<p>Bazoges-en-Paillers La Boissière-de-Montaigu Chavagnes-en-Paillers Mesnard-la-Barotière Saint-Fulgent</p>	23.8.2022
<p>La Bernardière Les Brouzils La Bruffière La Copechagnière Cugand L'Herbergement Montaigu-Vendée Rocheservière Montréverd Saint-Philbert-de-Bouaine Treize-Septiers</p>	30.8.2022



Beaurepaire La Gaubretière Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges Chanverrie	6.9.2022
Le Boupère Les Epesses Sèvremont Saint-Mars-la-Réorthe Saint-Paul-en-Pareds Treize-Vents	13.9.2022
Antigny Breuil-Barret Cezais La Châtaigneraie Chavagnes-les-Redoux Cheffois Mallièvre La Meilleraie-Tilly Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Tallud-Sainte-Gemme La Tardière Vouvant	13.9.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
GLANDON SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18	26.7.2022

Stato membro: Paesi Bassi


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Noord-Holland</i>	
1. Vanaf kruising A5/Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat. 2. Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.	5.8.2022



<ol style="list-style-type: none"> 3. Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg. 4. Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg. 5. Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg. 6. Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg. 7. Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever. 8. Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat. 9. Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan. 10. Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot. 11. Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot. 12. Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk. 13. Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg. 14. Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244. 15. N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg. 16. Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg. 17. Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart. 18. Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam. 19. Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk. 20. Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven. 21. Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt. 22. Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk. 23. Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10. 24. A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn. 25. Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijtenbachstraat. 26. Wijtenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat. 27. Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100. 28. S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106). 29. S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg. 30. Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg. 31. Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10. 32. A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar. 33. Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5. 	
<p>Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.</p>	28.7.2022 – 5.8.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo łódzkie	
1) w powiecie wierszowskim: w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny	19.8.2022
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie kaliskim: a) w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec; b) w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;	21.8.2022




<p>2) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;</p> <p>3) w powiecie ostrzeszowskim:</p> <p>a) w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów</p> <p>b) w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Pługawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów</p> <p>c) w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;</p> <p>d) w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice</p> <p>e) w gminie Czajków: Klon</p>	
<p>w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;</p> <p>w powiecie ostrzeszowskim:</p> <p>f) w gminie Kraszewice miejscowości: Raclawice, Renta, Mączniki, Jażwiny;</p> <p>w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzyńki, Smolniki, Zawady</p>	13.8.2022 – 21.8.2022

PARTE C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis.

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

22CE1923



REGOLAMENTO (UE) 2022/1321 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di solforile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per l'oxifluorfen l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'"Autorità") ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, olive da tavola, cachi, melagrane, cipolle, cavoli a testa e semi di girasole. Per altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.
- (3) Per la sostanza piroxsulam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti allo specifico limite di determinazione (LD) o all'LMR di base. Per alcuni prodotti gli LD specifici richiedono adeguamenti a valori più elevati alla luce della fattibilità analitica. Tali LD dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for oxyfluorfen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'oxifluorfen conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2020;18(10):6269.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyroxsulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il piroxsulam conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005), EFSA Journal 2020;18(10):6260.



- (4) Per la sostanza quinmerac l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁴⁾. Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti vegetali e il miele assumendo a parametro la somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per barbabietole da zucchero, muscolo (di suini, bovini, ovini, caprini, equi, pollame), grasso (di suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame), fegato (di suini e pollame), rene di suini, latte (di bovini, ovini, caprini, equidi) e uova di volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. L'autorità è altresì giunta alla conclusione che, relativamente agli LMR per fegato e rene di ruminanti ed equidi, le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per il fluoruro di sulfurile l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽⁵⁾. Ha proposto di mantenere provvisoriamente le due definizioni del residuo esistenti (fluoruro di sulfurile e ione fluoruro) poiché sono necessari ulteriori dati per confermarle. È altresì giunta alla conclusione che, relativamente agli LMR per il fluoruro di sulfurile e lo ione fluoruro per tutti i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, le informazioni disponibili non sono esaustive e che risultano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della valutazione del rischio. Tenendo conto dei dati supplementari di monitoraggio forniti dagli operatori del settore alimentare, dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per la sostanza ione fluoruro per infusioni di erbe, rosa canina, bacche di sambuco e "basilico e fiori commestibili" nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici LD.
- (8) Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (12) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quinmerac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il quinmerac conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(10):6257.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sulfuril fluoride according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fluoruro di sulfurile conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(1):6390.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 febbraio 2023.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 21 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


- 1) nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxulam, quinmerac e fluoruro di solforile:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Ione fluoruro	Oxifluorfen (F)	Piroxulam	Quinmerac (somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac) (R)	Fluoruro di solforile
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		0,01 (*)	0,01 (*)		
0110000	Agrumi	0,2(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	(+)				
0110020	Arance dolci	(+)				
0110030	Limoni	(+)				
0110040	Limette/lime	(+)				
0110050	Mandarini	(+)				
0110990	Altri (2)	(+)				
0120000	Frutta a guscio				0,15 (*)	
0120010	Mandorle dolci	30(+)				10(+)
0120020	Noci del Brasile	30(+)				10(+)
0120030	Noci di anacardi	30(+)				10(+)
0120040	Castagne e marroni	30(+)				10(+)
0120050	Noci di cocco	15(+)				3(+)
0120060	Nocciole	30(+)				10(+)
0120070	Noci del Queensland	30(+)				10(+)
0120080	Noci di pecan	30(+)				10(+)
0120090	Pinoli	30(+)				10(+)
0120100	Pistacchi	30(+)				10(+)
0120110	Noci comuni	30(+)				10(+)
0120990	Altri (2)	30(+)				0,01 (*) (+)
0130000	Pomacee	0,2(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0130010	Mele	(+)				
0130020	Pere	(+)				
0130030	Cotogne	(+)				
0130040	Nespole	(+)				



0130050	Nespole del Giappone	(+)				
0130990	Altri (2)	(+)				
0140000	Drupacee	0,2(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0140010	Albicocche	(+)				
0140020	Ciliege (dolci)	(+)				
0140030	Pesche	(+)				
0140040	Prugne	(+)				
0140990	Altri (2)	(+)				
0150000	Bacche e piccola frutta	(+)			0,1 (*)	0,01 (*)
0151000	a) Uve	0,2(+)				(+)
0151010	Uve da tavola	(+)				(+)
0151020	Uve da vino	(+)				(+)
0152000	b) Fragole	0,2(+)				
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,2(+)				
0153010	More di rovo	(+)				
0153020	More selvatiche	(+)				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	(+)				
0153990	Altri (2)	(+)				
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche					
0154010	Mirtilli	0,2(+)				
0154020	Mirtilli giganti americani	0,2(+)				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,2(+)				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,2(+)				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	2(+)				
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,2(+)				
0154070	Azzeruoli	0,2(+)				
0154080	Bacche di sambuco	2(+)				
0154990	Altri (2)	0,2(+)				
0160000	Frutta varia con	0,2(+)				0,01 (*)
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	(+)				
0161010	Datteri	(+)			0,1 (*)	
0161020	Fichi	(+)			0,1 (*)	
0161030	Olive da tavola	(+)			0,15 (*)	



0161040	Kumquat	(+)			0,1 (*)	
0161050	Carambole	(+)			0,1 (*)	
0161060	Cachi	(+)			0,1 (*)	
0161070	Jambul/jambolan	(+)			0,1 (*)	
0161990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	(+)			0,1 (*)	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	(+)				
0162020	Litci	(+)				
0162030	Frutti della passione/ maracuja	(+)				
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	(+)				
0162050	Melastelle/cainette	(+)				
0162060	Cachi di Virginia	(+)				
0162990	Altri (2)	(+)				
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	(+)				
0163010	Avocado	(+)			0,15 (*)	
0163020	Banane	(+)			0,1 (*)	
0163030	Manghi	(+)			0,1 (*)	
0163040	Papaie	(+)			0,1 (*)	
0163050	Melograni	(+)			0,1 (*)	
0163060	Cerimolia/cherimolia	(+)			0,1 (*)	
0163070	Guaiave/guave	(+)			0,1 (*)	
0163080	Ananas	(+)			0,1 (*)	
0163090	Frutti dell'albero del pane	(+)			0,1 (*)	
0163100	Durian	(+)			0,1 (*)	
0163110	Anona/graviola/ guanabana	(+)			0,1 (*)	
0163990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
0200000	ORTAGGI FRESCI O CONGELATI	(+)				
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0211000	a) Patate	(+)			0,1 (*)	



0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	(+)			0,1 (*)	
0212010	Radici di cassava/manioca	(+)				
0212020	Patate dolci	(+)				
0212030	Ignami	(+)				
0212040	Maranta/arrow root	(+)				
0212990	Altri (2)	(+)				
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	(+)				
0213010	Bietole	(+)			0,15 (*)	
0213020	Carote	(+)			0,1 (*)	
0213030	Sedano rapa	(+)			0,1 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	(+)			0,1 (*)	
0213050	Topinambur	(+)			0,1 (*)	
0213060	Pastinaca	(+)			0,1 (*)	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	(+)			0,1 (*)	
0213080	Ravanelli	(+)			0,1 (*)	
0213090	Salsefrica	(+)			0,1 (*)	
0213100	Rutabaga	(+)			0,1 (*)	
0213110	Rape	(+)			0,1 (*)	
0213990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0220010	Aglione	(+)				
0220020	Cipolle	(+)				
0220030	Scalogni	(+)				
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	(+)				
0220990	Altri (2)	(+)				
0230000	Ortaggi a frutto	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0231000	a) Solanacee e malvacee	(+)				
0231010	Pomodori	(+)				
0231020	Peperoni	(+)				
0231030	Melanzane	(+)				
0231040	Gombi	(+)				
0231990	Altri (2)	(+)				




0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	(+)				
0232010	Cetrioli	(+)				
0232020	Cetriolini	(+)				
0232030	Zucchine	(+)				
0232990	Altri (2)	(+)				
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	(+)				
0233010	Meloni	(+)				
0233020	Zucche	(+)				
0233030	Cocomeri/angurie	(+)				
0233990	Altri (2)	(+)				
0234000	d) Mais dolce	(+)				
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	(+)				
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	(+)				
0241010	Cavoli broccoli	(+)				
0241020	Cavolfiori	(+)				
0241990	Altri (2)	(+)				
0242000	b) Cavoli a testa	(+)				
0242010	Cavoletti di Bruxelles	(+)				
0242020	Cavoli cappucci	(+)				
0242990	Altri (2)	(+)				
0243000	c) Cavoli a foglia	(+)				
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	(+)				
0243020	Cavoli ricci	(+)				
0243990	Altri (2)	(+)				
0244000	d) Cavoli rapa	(+)				
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	(+)			0,1 (*)	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	(+)				
0251020	Lattughe	(+)				
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	(+)				



0251040	Crescione e altri germogli e gemme	(+)				
0251050	Barbarea	(+)				
0251060	Rucola	(+)				
0251070	Senape juncea	(+)				
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	(+)				
0251990	Altri (2)	(+)				
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0252010	Spinaci	(+)				
0252020	Portulaca/porcellana	(+)				
0252030	Bietole da foglia e da costa	(+)				
0252990	Altri (2)	(+)				
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili		0,02 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	0,2(+)				
0256020	Erba cipollina	0,2(+)				
0256030	Foglie di sedano	0,2(+)				
0256040	Prezzemolo	0,2(+)				
0256050	Salvia	0,2(+)				
0256060	Rosmarino	0,2(+)				
0256070	Timo	0,2(+)				
0256080	Basilico e fiori commestibili	2(+)				
0256090	Foglie di alloro/lauro	0,2(+)				
0256100	Dragoncello	0,2(+)				
0256990	Altri (2)	0,2(+)				
0260000	Legumi	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	(+)				
0260020	Fagioli (senza baccello)	(+)				
0260030	Piselli (con baccello)	(+)				
0260040	Piselli (senza baccello)	(+)				
0260050	Lenticchie	(+)				




0260990	Altri (2)	(+)				
0270000	Ortaggi a stelo	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0270010	Asparagi	(+)				
0270020	Cardi	(+)				
0270030	Sedani	(+)				
0270040	Finocchi dolci/finocchini/ finocchi di Firenze	(+)				
0270050	Carciofi	(+)				
0270060	Porri	(+)				
0270070	Rabarbaro	(+)				
0270080	Germogli di bambù	(+)				
0270090	Cuori di palma	(+)				
0270990	Altri (2)	(+)				
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	(+)				
0280020	Funghi selvatici	(+)				
0280990	Muschi e licheni	(+)				
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0300010	Fagioli	(+)				
0300020	Lenticchie	(+)				
0300030	Piselli	(+)				
0300040	Lupini/semi di lupini	(+)				
0300990	Altri (2)	(+)				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	2(+)		0,01 (*)	0,15 (*)	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	(+)	0,01 (*)			
0401010	Semi di lino	(+)				
0401020	Semi di arachide	(+)				
0401030	Semi di papavero	(+)				
0401040	Semi di sesamo	(+)				
0401050	Semi di girasole	(+)				
0401060	Semi di colza	(+)				
0401070	Semi di soia	(+)				
0401080	Semi di senape	(+)				
0401090	Semi di cotone	(+)				




0401100	Semi di zucca	(+)				
0401110	Semi di cartamo	(+)				
0401120	Semi di borragine	(+)				
0401130	Semi di camelina/dorella	(+)				
0401140	Semi di canapa	(+)				
0401150	Semi di ricino	(+)				
0401990	Altri (2)	(+)				
0402000	Frutti oleaginosi	(+)				
0402010	Olive da olio	(+)	1			
0402020	Semi di palma	(+)	0,01 (*)			
0402030	Frutti di palma	(+)	0,01 (*)			
0402040	Capoc	(+)	0,01 (*)			
0402990	Altri (2)	(+)	0,01 (*)			
0500000	CEREALI	2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,01 (*)
0500010	Orzo	(+)				
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	(+)				
0500030	Mais/granturco	(+)				
0500040	Miglio	(+)				
0500050	Avena	(+)				
0500060	Riso	(+)				
0500070	Segale	(+)				
0500080	Sorgo	(+)				
0500090	Frumento	(+)				
0500990	Altri (2)	(+)				
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	
0610000	Tè	400(+)				0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	5(+)				0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	10(+)				0,05 (*)
0631000	a) Fiori	(+)				
0631010	Camomilla	(+)				
0631020	Ibisco/rosella	(+)				
0631030	Rosa	(+)				
0631040	Gelsomino	(+)				
0631050	Tiglio	(+)				




0631990	Altri (2)	(+)				
0632000	b) Foglie ed erbe	(+)				
0632010	Fragola	(+)				
0632020	Rooibos	(+)				
0632030	Mate	(+)				
0632990	Altri (2)	(+)				
0633000	c) Radici	(+)				
0633010	Valeriana	(+)				
0633020	Ginseng	(+)				
0633990	Altri (2)	(+)				
0639000	d) Altre parti della pianta	(+)				
0640000	Semi di cacao	5(+)				0,03(+)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	10(+)				0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	10(+)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	5(+)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0810000	Semi	(+)				
0810010	Anice verde	(+)				
0810020	Grano nero/cumino nero	(+)				
0810030	Sedano	(+)				
0810040	Coriandolo	(+)				
0810050	Cumino	(+)				
0810060	Aneto	(+)				
0810070	Finocchio	(+)				
0810080	Fieno greco	(+)				
0810090	Noce moscata	(+)				
0810990	Altri (2)	(+)				
0820000	Frutta	(+)				
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	(+)				
0820020	Pepe di Sichuan	(+)				
0820030	Carvi	(+)				
0820040	Cardamomo	(+)				
0820050	Bacche di ginepro	(+)				
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	(+)				
0820070	Vaniglia	(+)				
0820080	Tamarindo	(+)				
0820990	Altri (2)	(+)				



0830000	Spezie da corteccia	(+)				
0830010	Cannella	(+)				
0830990	Altri (2)	(+)				
0840000	Spezie da radici e rizomi	(+)				
0840010	Liquirizia	(+)				
0840020	Zenzero (10)	(+)				
0840030	Curcuma	(+)				
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	(+)				
0840990	Altri (2)	(+)				
0850000	Spezie da boccioli	(+)				
0850010	Chiodi di garofano	(+)				
0850020	Capperi	(+)				
0850990	Altri (2)	(+)				
0860000	Spezie da pistilli di fiori	(+)				
0860010	Zafferano	(+)				
0860990	Altri (2)	(+)				
0870000	Spezie da arilli	(+)				
0870010	Macis	(+)				
0870990	Altri (2)	(+)				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	(+)			0,15 (*)	
0900020	Canne da zucchero	(+)			0,1 (*)	
0900030	Radici di cicoria	(+)			0,1 (*)	
0900990	Altri (2)	(+)			0,1 (*)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI					
1010000	Prodotti ottenuti da	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
1011000	a) Suini	(+)			0,02 (*)	
1011010	Muscolo	(+)				
1011020	Grasso	(+)				
1011030	Fegato	(+)				
1011040	Rene	(+)				
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)				
1011990	Altri (2)	(+)				
1012000	b) Bovini	(+)				
1012010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	



1012020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1012030	Fegato	(+)			0,07(+)	
1012040	Rene	(+)			0,05(+)	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,07(+)	
1012990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1013000	c) Ovini	(+)				
1013010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	
1013020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1013030	Fegato	(+)			0,05(+)	
1013040	Rene	(+)			0,05(+)	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,05(+)	
1013990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1014000	d) Caprini	(+)				
1014010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	
1014020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1014030	Fegato	(+)			0,05(+)	
1014040	Rene	(+)			0,05(+)	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,05(+)	
1014990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1015000	e) Equidi	(+)				
1015010	Muscolo	(+)			0,02 (*)	
1015020	Grasso	(+)			0,02 (*)	
1015030	Fegato	(+)			0,07(+)	
1015040	Rene	(+)			0,05(+)	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)			0,07(+)	
1015990	Altri (2)	(+)			0,02 (*)	
1016000	f) Pollame	(+)			0,02 (*)	
1016010	Muscolo	(+)				
1016020	Grasso	(+)				
1016030	Fegato	(+)				
1016040	Rene	(+)				
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)				
1016990	Altri (2)	(+)				



1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	(+)			0,02 (*)	
1017010	Muscolo	(+)				
1017020	Grasso	(+)				
1017030	Fegato	(+)				
1017040	Rene	(+)				
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	(+)				
1017990	Altri (2)	(+)				
1020000	Latte	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1020010	Bovini	(+)				
1020020	Ovini	(+)				
1020030	Caprini	(+)				
1020040	Equini	(+)				
1020990	Altri (2)	(+)				
1030000	Uova di volatili	0,2(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Galline	(+)				
1030020	Anatre	(+)				
1030030	Oche	(+)				
1030040	Quaglie	(+)				
1030990	Altri (2)	(+)				
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,5 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,3(+)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)					
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)					
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)					



(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ione fluoruro

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 3 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro per la fumigazione delle uve secche. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,5 mg/kg, 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione del riso brillato, delle farine di cereali e delle crusche di cereali. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0500060 Riso

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 1 mg/kg, 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione dell'amido di granturco, delle farine di cereali e delle crusche di cereali. È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,5 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro per la fumigazione della semola di granturco, dell'olio di granturco e delle farine di granturco. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500030 Mais/granturco

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 1 mg/kg, 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione dei germi di frumento, delle farine di cereali e delle crusche di cereali. È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,5 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro per la fumigazione di semole e farinacci. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090 Frumento




A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sul campo, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza. B) È stato fissato un livello massimo di residuo di 2 mg/kg e 4 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di ione fluoruro, rispettivamente per la fumigazione delle farine di cereali e delle crusche di cereali. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sulla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500000 CEREALI**0500010 Orzo****0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali****0500040 Miglio****0500050 Avena****0500070 Segale****0500080 Sorgo****0500990 Altri (2)**

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0161030 Olive da tavola**0163010 Avocado****1020000 Latte****1020010 Bovini****1020020 Ovini****1020030 Caprini****1020040 Equini****1020990 Altri (2)****1030000 Uova di volatili****1030010 Galline****1030020 Anatre****1030030 Oche****1030040 Quaglie****1030990 Altri (2)**

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,3 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1010000 Prodotti ottenuti da**1011000 a) Suini****1011010 Muscolo****1011020 Grasso****1011030 Fegato****1011040 Rene****1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)****1011990 Altri (2)****1012000 b) Bovini****1012010 Muscolo****1012020 Grasso****1012030 Fegato****1012040 Rene****1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)****1012990 Altri (2)****1013000 c) Ovini****1013010 Muscolo****1013020 Grasso****1013030 Fegato****1013040 Rene****1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**


1013990 Altri (2)
1014000 d) Caprini
1014010 Muscolo
1014020 Grasso
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri (2)
1015000 e) Equidi
1015010 Muscolo
1015020 Grasso
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990 Altri (2)
1016000 f) Pollame
1016010 Muscolo
1016020 Grasso
1016030 Fegato
1016040 Rene
1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990 Altri (2)
1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010 Muscolo
1017020 Grasso
1017030 Fegato
1017040 Rene
1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990 Altri (2)
1050000 Anfibi e rettili
1060000 Animali invertebrati terrestri
1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 10 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0650000 Carrube/pane di san Giovanni
0700000 LUPPOLO

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300000 LEGUMI SECCHI
0300010 Fagioli
0300020 Lenticchie
0300030 Piselli
0300040 Lupini/semi di lupini
0300990 Altri (2)
0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI
0401000 Semi oleaginosi
0401010 Semi di lino
0401020 Semi di arachide
0401030 Semi di papavero
0401040 Semi di sesamo
0401050 Semi di girasole
0401060 Semi di colza
0401070 Semi di soia
0401080 Semi di senape
0401090 Semi di cotone
0401100 Semi di zucca
0401110 Semi di cartamo
0401120 Semi di borragine
0401130 Semi di camelina/dorella
0401140 Semi di canapa



0401150 Semi di ricino
0401990 Altri (2)
0402000 Frutti oleaginosi
0402010 Olive da olio
0402020 Semi di palma
0402030 Frutti di palma
0402040 Capoc
0402990 Altri (2)

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0900000 PIANTE DA ZUCCHERO
0900010 Barbabietole da zucchero
0900020 Canne da zucchero
0900030 Radici di cicoria
0900990 Altri (2)

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 400 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0610000 Tè

I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 5 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0620000 Chicchi di caffè
0800000 SPEZIE
0810000 Semi
0810010 Anice verde
0810020 Grano nero/cumino nero
0810030 Sedano
0810040 Coriandolo
0810050 Cumino
0810060 Aneto
0810070 Finocchio
0810080 Fieno greco
0810090 Noce moscata
0810990 Altri (2)
0820000 Frutta
0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020 Pepe di Sichuan
0820030 Carvi
0820040 Cardamomo
0820050 Bacche di ginepro
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
0820070 Vaniglia
0820080 Tamarindo
0820990 Altri (2)
0830000 Spezie da corteccia
0830010 Cannella
0830990 Altri (2)
0840000 Spezie da radici e rizomi
0840010 Liquirizia
0840020 Zenzero (10)
0840030 Curcuma
0840040 Barbaforse/rafano/cren (11)
0840990 Altri (2)
0850000 Spezie da bocci
0850010 Chiodi di garofano
0850020 Capperi




0850990 Altri (2)
0860000 Spezie da pistilli di fiori
0860010 Zafferano
0860990 Altri (2)
0870000 Spezie da arilli
0870010 Macis
0870990 Altri (2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al profilo della tossicità generale. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che lo ione fluoruro sia presente in natura nella coltura in questione né tali da chiarirne definitivamente il meccanismo di formazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0150000 Bacche e piccola frutta

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 0,2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi
0110010 Pompelmi
0110020 Arance dolci
0110030 Limoni
0110040 Limette/lime
0110050 Mandarini
0110990 Altri (2)
0130000 Pomacee
0130010 Mele
0130020 Pere
0130030 Cotogne
0130040 Nespole
0130050 Nespole del Giappone
0130990 Altri (2)
0140000 Drupacee
0140010 Albicocche
0140020 Ciliegie (dolci)
0140030 Pesche
0140040 Prugne
0140990 Altri (2)
0152000 b) Fragole
0153000 c) Frutti di piante arbustive
0153010 More di rovo
0153020 More selvatiche
0153030 Lamponi (rossi e gialli)
0153990 Altri (2)
0154000 d) Altra piccola frutta e bacche
0154010 Mirtilli
0154020 Mirtilli giganti americani
0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154060 More di gelso (nero e bianco)
0154070 Azzerruoli
0154990 Altri (2)
0160000 Frutta varia con
0161000 a) buccia commestibile
0161010 Datteri
0161020 Fichi
0161040 Kumquat
0161050 Carambole
0161060 Cachi
0161070 Jambul/jambolan
0161990 Altri (2)
0162000 b) buccia non commestibile piccoli
0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)
0162020 Litci




0162030 Frutti della passione/maracuja
0162040 Fichi d'India/fichi di cactus
0162050 Melastelle/cainette
0162060 Cachi di Virginia
0162990 Altri (2)
0163000 c) buccia non commestibile grandi
0163020 Banane
0163030 Manghi
0163040 Papaie
0163050 Melograni
0163060 Cerimolia/cherimolia
0163070 Guaiave/guave
0163080 Ananas
0163090 Frutti dell'albero del pane
0163100 Durian
0163110 Anona/graviola/guanabana
0163990 Altri (2)
0200000 ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI
0210000 Ortaggi a radice e tubero
0211000 a) Patate
0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010 Radici di cassava/manioca
0212020 Patate dolci
0212030 Ignami
0212040 Maranta/arrow root
0212990 Altri (2)
0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010 Bietole
0213020 Carote
0213030 Sedano rapa
0213040 Barbaforse/rafano/cren
0213050 Topinambur
0213060 Pastinaca
0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080 Ravanelli
0213090 Salsefrica
0213100 Rutabaga
0213110 Rape
0213990 Altri (2)
0220000 Ortaggi a bulbo
0220010 Aglio
0220020 Cipolle
0220030 Scalogni
0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0220990 Altri (2)
0230000 Ortaggi a frutto
0231000 a) Solanacee e malvacee
0231010 Pomodori
0231020 Peperoni
0231030 Melanzane
0231040 Gombi
0231990 Altri (2)
0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile
0232010 Cetrioli
0232020 Cetriolini
0232030 Zucchine
0232990 Altri (2)
0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile
0233010 Meloni
0233020 Zucche
0233030 Cocomeri/angurie
0233990 Altri (2)
0234000 d) Mais dolce
0239000 e) Altri ortaggi a frutto
0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
0241000 a) Cavoli a infiorescenza
0241010 Cavoli broccoli
0241020 Cavolfiori
0241990 Altri (2)



0242000 b) Cavoli a testa
0242010 Cavoletti di Bruxelles
0242020 Cavoli cappucci
0242990 Altri (2)
0243000 c) Cavoli a foglia
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020 Cavoli ricci
0243990 Altri (2)
0244000 d) Cavoli rapa
0250000 Ortaggi a foglia Erbe fresche e fiori commestibili
0251000 a) Lattughe e insalate
0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020 Lattughe
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
0251040 Crescione e altri germogli e gemme
0251050 Barbarea
0251060 Rucola
0251070 Senape juncea
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990 Altri (2)
0252000 b) Foglie di spinaci e simili
0252010 Spinaci
0252020 Portulaca/porcellana
0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole
0252990 Altri (2)
0253000 c) Foglie di vite e specie simili
0254000 d) Crescione acquatico
0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili
0256010 Cerfoglio
0256020 Erba cipollina
0256030 Foglie di sedano
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia
0256060 Rosmarino
0256070 Timo
0256090 Foglie di alloro/lauro
0256100 Dragoncello
0256990 Altri (2)
0260000 Legumi
0260010 Fagioli (con baccello)
0260020 Fagioli (senza baccello)
0260030 Piselli (con baccello)
0260040 Piselli (senza baccello)
0260050 Lenticchie
0260990 Altri (2)
0270000 Ortaggi a stelo
0270010 Asparagi
0270020 Cardi
0270030 Sedani
0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
0270050 Carciofi
0270060 Porri
0270070 Rabarbaro
0270080 Germogli di bambù
0270090 Cuori di palma
0270990 Altri (2)
0280000 Funghi muschi e licheni
0280010 Funghi coltivati
0280020 Funghi selvatici
0280990 Muschi e licheni
0290000 Alghe e organismi procarioti

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 10 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.



0630000 Infusioni di erbe da
0631000 a) Fiori
0631010 Camomilla
0631020 Ibisco/rosella
0631030 Rosa
0631040 Gelsomino
0631050 Tiglio
0631990 Altri (2)
0632000 b) Foglie ed erbe
0632010 Fragola
0632020 Rooibos
0632030 Mate
0632990 Altri (2)
0633000 c) Radici
0633010 Valeriana
0633020 Ginseng
0633990 Altri (2)
0639000 d) Altre parti della pianta

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. I dati sulle occorrenze mostrano che una riduzione dell'LMR al di sotto di 2 mg/kg non è attualmente realizzabile. Sono necessari ulteriori dati per monitorare questo livello nel corso del tempo, in previsione di una sua eventuale riduzione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154050 Rosa canina (cinorrodoni)
0154080 Bacche di sambuco
0256080 Basilico e fiori commestibili

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione, ai metodi di analisi e al profilo della tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0640000 Semi di cacao

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e al profilo della tossicità generale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120000 Frutta a guscio
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecan
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri (2)

Oxifluorfen (F)


(F) Liposolubile

Quinmerac (somma di quinmerac e dei suoi metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac) (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: codice 1000000 eccetto 1040000: quinmerac

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui nelle barbabietole da zucchero e nei colletti delle barbabietole da foraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1012030 Fegato



1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015030 Fegato
1015040 Rene
1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

Fluoruro di solforile

È stato fissato un livello massimo di residuo di 0,06 mg/kg per riflettere l'uso autorizzato di fluoruro di solforile per la fumigazione delle uve secche. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0151000 a) Uve
0151010 Uve da tavola
0151020 Uve da vino

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nelle matrici alimentari in seguito a fumigazione e alla tossicità dello ione fluoruro. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 29 luglio 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120000 Frutta a guscio
0120010 Mandorle dolci
0120020 Noci del Brasile
0120030 Noci di anacardi
0120040 Castagne e marroni
0120050 Noci di cocco
0120060 Nocciole
0120070 Noci del Queensland
0120080 Noci di pecan
0120090 Pinoli
0120100 Pistacchi
0120110 Noci comuni
0120990 Altri (2)
0640000 Semi di cacao»

-
- 2) nell'allegato III, parte A, le colonne per le sostanze ione fluoruro, oxifluorfen, piroxulam, quinmerac e fluoruro di solforile sono soppresse.

22CE1924



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1322 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali⁽¹⁾), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione⁽²⁾ stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Gli articoli 3, 5 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione⁽⁴⁾ prevedono prescrizioni per l'importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o del sistema armonizzato ("codici SA") di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Tali disposizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione⁽⁵⁾. Il regolamento delegato (UE) 2022/887 chiarisce quali sono i codici applicabili aggiungendo i codici mancanti ed eliminando i codici non più pertinenti. È pertanto opportuno aggiungere le voci e i codici NC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 e 3002 49 00 negli elenchi di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 al fine di evitare ambiguità in merito alle partite di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere.


⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 23)



- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione ⁽⁹⁾ ha modificato i codici NC e le descrizioni delle merci, compresi i sottoprodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 dovrebbe rispecchiare tali modifiche.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).



ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCHI DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, PRODOTTI COMPOSTI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Note:

1. Considerazioni generali

Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽¹⁾.

L'elenco dei prodotti composti che soddisfano condizioni specifiche e che sono esenti da controlli ai posti di controllo frontaliere figura nel regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione ⁽²⁾.

2. Nota relativa al capitolo

Gli elenchi nel presente allegato sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾.

Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte, se necessario, dalle note relative ai singoli capitoli della NC.

3. Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato

Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Tabelle:

4. Colonna (1) — Codice NC

In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata con la decisione 87/369/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).



Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti gli animali e le merci preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema Traces di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.

Qualora solo determinati animali e merci specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con "ex". In tal caso, gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione nella colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni nella colonna (3).

5. **Colonna (2) — Designazione delle merci**

La designazione degli animali e delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della NC.

Fatte salve le regole per l'interpretazione della NC, il testo della designazione degli animali e delle merci nella colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinati dai codici NC.

6. **Colonna (3) — Precisazioni e spiegazioni**

In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽⁶⁾.

I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e al regolamento (UE) n. 142/2011 non sono identificati in modo specifico nel diritto dell'Unione. I controlli ufficiali devono essere svolti su prodotti parzialmente trasformati che restano però prodotti grezzi destinati a ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato nel luogo di destinazione. Gli ispettori ufficiali dei posti di controllo frontalieri devono valutare e specificare, ove necessario, se un prodotto derivato è sufficientemente trasformato da non richiedere ulteriori controlli ufficiali previsti dal diritto dell'Unione.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

Nota relativa al capitolo 1 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)


"1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

- a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306, 0307 o 0308;

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).



- b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
- c) gli animali della voce 9508.”

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

”La voce 0106 include tra l'altro i seguenti animali domestici o selvatici:

A) Mammiferi:

- 1) primati;
- 2) balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi);
- 3) altri (quali renne, gatti, cani, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli (compresi i dromedari) zebre, conigli, lepri, cervi, antilopi (diverse da quelle della sottofamiglia *Bovinae*), camosci, volpi, visoni, e altri animali destinati agli allevamenti di animali da pelliccia).

B) Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

C) Uccelli:

- 1) uccelli rapaci;
- 2) psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua);
- 3) altri (quali pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, piccioni, galli cedroni, ortolani, anatre selvatiche, oche selvatiche, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, colibrì, pavoni, cigni e altri uccelli non nominati nella voce 0105).

D) Insetti, quali api (anche trasportati in arnie, gabbie o cassette).

E) Altri, ad esempio rane.

Questa voce non comprende gli animali di circhi, serragli o di altri simili spettacoli animali ambulanti (voce 9508).”

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	Tutti
0102	Animali vivi della specie bovina	Tutti
0103	Animali vivi della specie suina	Tutti
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina	Tutti
0105	Pollame vivo, vale a dire galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone	Tutti



0106	Altri animali vivi	<p>Tutti, compresi tutti gli animali delle seguenti sottovoci:</p> <p>0106 11 00 (primati);</p> <p>0106 12 00 (balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi));</p> <p>0106 13 00 (cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>));</p> <p>0106 14 (conigli e lepri);</p> <p>0106 19 00 (altri): mammiferi diversi da quelli delle voci 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 e 0106 14; questa sottovoce comprende cani e gatti;</p> <p>0106 20 00 (rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine);</p> <p>0106 31 00 (uccelli: uccelli rapaci);</p> <p>0106 32 00 (uccelli: psittaciformi, compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua);</p> <p>0106 33 00 (struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>));</p> <p>0106 39 (altri): sono compresi gli uccelli diversi da quelli delle voci 0105, 0106 31, 0106 32 e 0106 33; questa sottovoce comprende i piccioni;</p> <p>0106 41 00 (api);</p> <p>0106 49 00 (altri insetti diversi dalle api);</p> <p>0106 90 00 (altri): tutti gli altri animali vivi non compresi altrove, diversi da mammiferi, rettili, uccelli e insetti. Le rane vive destinate a essere ospitate vive nei vivai o a essere abbattute per il consumo umano rientrano in questo codice NC.</p>
------	--------------------	--

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

Nota relativa al capitolo 2 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

"1. Questo capitolo non comprende:

- a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
- b) insetti commestibili non viventi (voce 0410);
- c) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
- d) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15)."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Tutte. Le materie prime non adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.



0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.
0205 00	Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511.
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	Tutte. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. Questa voce comprende le altre materie prime per la produzione di gelatina o collagene destinati al consumo umano. Sono comprese anche tutte le carni e frattaglie commestibili delle seguenti sottovoci: 0208 10 (di conigli o di lepri) 0208 30 00 (di primati) 0208 40 (di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)) 0208 50 00 (di rettili, compresi i serpenti e le tartarughe marine) 0208 60 00 (di cammelli e altri camelidi (<i>Camelidae</i>)) 0208 90 (altre: di piccioni domestici; di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri; ecc.) sono comprese le carni di quaglie, renne o qualsiasi altra specie di mammiferi. Questa sottovoce comprende anche le cosce di rane con il codice NC 0208 90 70.
0209	Grasso di maiale, privo di carne magra e grasso di pollame, non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati	Tutti, compresi i grassi, anche trasformati, descritti nella colonna (2), anche se destinati esclusivamente ad uso industriale (non idonei al consumo umano).



0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili, di carni o di frattaglie	Tutte, comprese le carni, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale. Le materie prime non destinate/adatte al consumo umano non sono tuttavia comprese in questa voce ma nella voce 0511. Sono comprese le proteine animali trasformate e le orecchie di maiale essiccate destinate al consumo umano. Anche quando sono usate come cibo per animali, l'allegato del regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione (*) precisa che tali orecchie di maiale essiccate possono essere comprese nel codice NC 0210 99 49. Le frattaglie essiccate e le orecchie di maiale non atte al consumo umano sono classificate con il codice NC 0511 99 85. Le salsicce sono comprese nella voce 1601. Gli estratti e i sughi di carne sono compresi nella voce 1603. I ciccioi sono compresi nella voce 2301.
------	---	---

(*) Regolamento (CE) n. 1125/2006 della Commissione, del 21 luglio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali


Questo capitolo comprende sia i pesci vivi destinati all'allevamento e alla riproduzione e i pesci ornamentali vivi, sia i pesci o i crostacei trasportati vivi ma importati per il consumo umano.

Tutti i prodotti di questo capitolo sono soggetti a controlli ufficiali.

Note relative al capitolo 3 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

- "1. Questo capitolo non comprende:
- i mammiferi della voce 0106;
 - le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);
 - i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
 - il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).
2. In questo capitolo, l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.
3. Le voci da 0305 a 0308 non comprendono farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana (voce 0309)."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
0301	Pesci vivi	Tutti, compresi trote, anguille, carpe o qualsiasi altra specie o pesce importati a fini di allevamento o riproduzione. I pesci vivi importati per il consumo umano diretto sono trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono compresi i pesci ornamentali che rientrano nei NC 0301 11 00 e 0301 19 00.



0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304	Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati, con il codice NC 0302 91 00.
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304	Tutti, compresi fegati, uova e lattimi, congelati, della sottovoce 0303 91.
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati	Tutti.
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Tutti, compresi teste, code e stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili.
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia	Tutti. I crostacei vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono compresi le artemie saline ornamentali e le loro cisti utilizzate per acquari e tutti i crostacei ornamentali vivi.
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Questa voce comprende anche i molluschi affumicati cotti prima dell'affumicatura. Gli altri molluschi cotti sono compresi nella voce 1605. Sono compresi i molluschi ornamentali vivi. I molluschi vivi importati per il consumo umano diretto sono considerati e trattati, ai fini dei controlli ufficiali, come se fossero prodotti. Sono comprese tutte le sottovoci da 0307 11 a 0307 99, ad esempio: 0307 60 (lumache, diverse da quelle di mare): sono compresi i gasteropodi terrestri delle specie <i>Helix pomatia</i> , <i>Helix aspersa</i> , <i>Helix lucorum</i> e le specie appartenenti alla famiglia degli acatinidi. Sono comprese le lumache vive (lumache d'acqua dolce incluse) per il consumo umano diretto e anche le carni di lumaca per il consumo umano. Sono comprese le lumache leggermente precotte o pretrattate. I prodotti ulteriormente trattati sono compresi nella voce 1605. 0307 91 00 (altri molluschi vivi, freschi o refrigerati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.), seppie, calamari, polpi, lumache, vongole, cardidi, arche, abaloni (<i>Haliotis</i> spp.) e strombi (<i>Strombus</i> spp.): sono comprese le carni di specie di lumache di mare, con o senza guscio). 0307 99 (altri molluschi diversi da quelli vivi, freschi, refrigerati o congelati, ossia diversi da ostriche, pettinidi, mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.), seppie, calamari, polpi, lumache di mare, vongole, cardidi, arche, abaloni (<i>Haliotis</i> spp.) e strombi (<i>Strombus</i> spp.).




0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Tutti.
0309	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, atti all'alimentazione umana	Tutti.

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Note relative al capitolo 4 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

- "1. Si considera come "latte" il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. Ai sensi della voce 0403, gli yogurt possono essere concentrati o aromatizzati e possono essere addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di frutta, frutta a guscio, cacao, cioccolato, spezie, caffè o estratti di caffè, piante, parti di piante, cereali o prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, purché la sostanza aggiunta non sia utilizzata per sostituire totalmente o parzialmente uno dei componenti del latte e il prodotto mantenga il carattere essenziale di yogurt.
3. Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:
- "burro" il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro "ricombinato" (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;
 - "paste da spalmare lattiere" le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.
4. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
- avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;
 - avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;
 - essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
5. Questo capitolo non comprende:
- insetti non viventi, non atti all'alimentazione umana (voce 0511);
 - i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);
 - i prodotti ottenuti dal latte sostituendo uno o più dei suoi elementi costitutivi naturali (ad esempio, i grassi butirrici) con un'altra sostanza (ad esempio, i grassi oleici) (voce 1901 o 2106); oppure
 - le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).



6. Ai sensi della voce 0410, per "insetti" si intendono gli insetti non viventi commestibili, interi o in parti, freschi, refrigerati, congelati, secchi, affumicati, salati o in salamoia, nonché farine e polveri di insetti, atti all'alimentazione umana. Il termine tuttavia non copre gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV)."

Estratti delle note esplicative del sistema armonizzato

"La voce 0408 comprende le uova intere sgusciate e i tuorli di tutti i volatili. I prodotti di questa voce possono essere freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati (ad esempio le cosiddette "uova lunghe" di forma cilindrica), congelati o altrimenti conservati. Rientrano in questa voce tutti questi prodotti, compresi quelli con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e quelli per uso alimentare o industriale (ad esempio concia).

Questa voce non comprende:

- a) olio di tuorlo d'uovo (voce 1506);
- b) preparazioni a base di uova con condimenti, spezie o altri additivi (voce 2106);
- c) lecitina (voce 2923);
- d) albume d'uovo separato (ovoalbumina) (voce 3502).

[...]

La voce 0409 comprende il miele prodotto dalle api (*Apis mellifera*) o da altri insetti, centrifugato o in favo o contenente pezzi di favo, purché senza aggiunta di zucchero o di altre sostanze. Detto miele può essere denominato secondo l'origine floreale, il luogo di origine, il colore.

La voce 0409 non comprende i succedanei del miele, neppure mescolati con miele naturale (voce 1702).

[...]

La voce 0410 comprende gli insetti (quali definiti nella nota 6 di questo capitolo) e altri prodotti di origine animale atti all'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella nomenclatura combinata. Gli insetti non viventi non atti all'alimentazione umana (comprese le relative farine e polveri) sono tuttavia classificati nella voce 0511. Essa comprende:

- a) uova di tartaruga; uova deposte da tartarughe marine o d'acqua dolce; possono essere fresche, essiccate o altrimenti conservate.

È escluso l'olio di uova di tartaruga (voce 1506);


- b) nidi di rondine. Tali nidi sono costituiti da una sostanza secreta dal volatile che si solidifica rapidamente per esposizione all'aria.

I nidi si possono presentare non trattati o possono essere stati puliti per rimuovere piume, calugine, polvere e altre impurità al fine di renderli adatti al consumo. Generalmente si presentano sotto forma di listarelle o filamenti biancastri.

I nidi di rondine hanno un elevato contenuto proteico e sono quasi esclusivamente utilizzati nella produzione di zuppe o di altre preparazioni alimentari.

La voce 0410 non comprende il sangue animale, anche commestibile, liquido o disseccato (voce 0511 o 3002)."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti. In questa voce è compreso il latte per l'alimentazione animale, mentre gli alimenti per animali contenenti latte sono compresi nella voce 2309. Il latte per scopi terapeutici/profilattici è compreso nella voce 3001.
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti.



0403	Yogurt; latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao	Tutti. Sono compresi la crema, contenente aromatizzanti o frutta, e il latte fermentato e congelato per il consumo umano. Il gelato è compreso nella voce 2105. Le bevande contenenti latte aromatizzato con cacao o altre sostanze sono comprese nella voce 2202.
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	Tutti. Sono compresi i prodotti lattieri per lattanti. Il codice NC 0404 10 48 comprende il colostro bovino allo stato liquido, sgrassato e decaseinato, per il consumo umano. Il codice NC 0404 90 21 comprende il colostro in polvere a basso tenore di grasso, essiccato mediante nebulizzazione e non decaseinato, per il consumo umano.
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	Tutti.
0406	Formaggi e latticini	Tutti.
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	Tutti. Sono comprese le uova da cova e le uova esenti da patogeni specifici, le uova fertilizzate per incubazione (0407 11 e 0407 19). Sono comprese le uova fresche (da 0407 21 a 0407 29) e altre uova (0407 90), atte e non atte all'alimentazione umana. Sono comprese le "uova dei cent'anni". L'ovoalbumina atta e non atta all'alimentazione umana è compresa nella voce 3502.
0408	Uova di volatili sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Tutti. Questa voce comprende i prodotti a base di uova, anche trattati termicamente e i prodotti non atti all'alimentazione umana.
0409 00 00	Miele naturale	Tutti
0410 10	Insetti	Tutti. Sono compresi in questa voce gli insetti o le uova di insetti destinati al consumo umano. Gli insetti non viventi non atti all'alimentazione umana (comprese le relative farine e polveri) sono esclusi (voce 0511) come pure gli insetti non viventi commestibili altrimenti preparati o conservati (generalmente sezione IV).
0410 90 00	Altri prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Tutti. Questo codice NC comprende la "pappa reale" e la propoli (utilizzata nella fabbricazione di prodotti farmaceutici e integratori alimentari) e altri materiali di origine animale per il consumo umano. Questo codice NC comprende le ossa commestibili e i prodotti a base di ossa consumati direttamente (ad esempio farina d'ossa, ossa in polvere, ossa da brodo), se ottenute da carcasse macellate per il consumo umano.



CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

Considerazioni generali

Le prescrizioni specifiche per determinati prodotti di questo capitolo sono stabilite nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011:

Riga 7: setole di suino;

Riga 8: lana e peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina;

Riga 9: piume, parti di piume e piumino trattati.

Note relative al capitolo 5 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

"1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);
- b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e cascami simili di pelli gregge o di pelle della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
- c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
- d) i grovigli e le ciocche preparati per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

[...]

3. Nella nomenclatura si considera come "avorio" la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come "crini" i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini. La voce 0511 comprende, tra l'altro, crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto."


Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

"La voce 0505 comprende:

- 1) pelli e altre parti di uccelli (ad esempio teste, ali) rivestite delle loro piume o della loro calugine, e
- 2) piume, penne e loro parti (anche rifilate) e calugine, purché siano gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione, ma non altrimenti lavorate o montate.

Nella voce 0505 rientrano anche le polveri, le farine e i cascami di piume, penne o loro parti."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
0502 10 00	Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	Tutte, trattate e non trattate.
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Tutti. Sono compresi stomaci, vesciche e intestini che siano stati puliti, salati, essiccati o sottoposti a trattamento termico, di origine bovina, suina, ovina, caprina o di pollame.



ex 0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	Tutti, compresi i trofei di caccia di volatili ed escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o i lotti di piume trattate spedite a singoli per usi non industriali di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 142/2011. L'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l'importazione e il transito nell'Unione di piume, parti di piume e piumino non trattati. I controlli ufficiali si applicano alle piume indipendentemente dal loro trattamento, come previsto nell'allegato XIII, capo VII, lettera C, del regolamento (UE) n. 142/2011. Altre prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell'allegato XIV, capo II, sezione 5, del regolamento (UE) n. 142/2011. L'allegato XIV, capo II, sezione 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 comprende le piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura e la calugine, gregge o altre piume.
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie	Sono comprese le ossa usate come articoli da masticare e le ossa usate per la produzione di gelatina. Le ossa commestibili e la farina d'ossa destinate al consumo umano sono comprese nel codice NC 0410 90 00. Le prescrizioni specifiche per questi prodotti non destinati al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 6 (trofei di caccia), 11 (ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) destinati a usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti) e 12 (articoli da masticare) del regolamento (UE) n. 142/2011.
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	Sono compresi i trofei di caccia trattati di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi e denti. Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono stabilite nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 0508 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	Sono comprese le conchiglie vuote destinate all'alimentazione umana e a essere utilizzate come materia prima per la glucosamina. Questa voce comprende anche le conchiglie e i carapaci, incluse le ossa di seppie, con tessuti molli o carni di cui all'articolo 10, lettera k), punto i), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
ex 0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Ambra grigia e cantaridi sono escluse. Le ghiandole, altre sostanze di origine animale e la bile sono comprese in questo codice NC. Le ghiandole ed altre sostanze dissecate sono comprese nella voce 3001. Le prescrizioni specifiche possono essere indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011 per i sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, e di prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (per prodotti farmaceutici e altri prodotti tecnici).



ex 0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana	<p>Tutti.</p> <p>Sono compresi il materiale genetico (sperma ed embrioni di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina) e i sottoprodotti di origine animale di materiali delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Esempi di prodotti di origine animale che rientrano nelle sottovoci da 0511 10 a 0511 99:</p> <p>0511 10 00 (sperma di tori);</p> <p>0511 91 (prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3): tutti. Sono compresi le uova di pesce destinate alla riproduzione, gli animali morti, i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di prodotti farmaceutici e di altri prodotti tecnici. Sono compresi anche quelli non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana, ad esempio le dafnidi, o pulci d'acqua, e altri ostracodi o fillopoli, essiccati, per l'alimentazione di pesci d'acquario. Sono comprese anche le esche per la pesca;</p> <p>ex 0511 99 10 (nervi e tendini, ritagli e altri cascami simili di cuoio o pelli gregge).</p> <p>I controlli ufficiali sono necessari per le pelli non trattate di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'allegato XIII, capo V, lettera B, punto 1 o lettera C, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.</p> <p>ex 0511 99 31 (spugne naturali di origine animale gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>ex 0511 99 39 (spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge): tutte, se destinate all'alimentazione umana; se non destinate all'alimentazione umana, solo quelle destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni specifiche per il consumo non umano sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>ex 0511 99 85 (altri prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove; animali morti di cui al capitolo 1, non atti all'alimentazione umana). Sono compresi embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico non rientranti nella sottovoce 0511 10. Sono compresi embrioni, ovuli, sperma e materiale genetico di specie diverse da quella bovina. Sono compresi i sottoprodotti di origine animale per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di altri prodotti tecnici.</p> <p>Sono compresi i crini di cavallo non trattati, i prodotti dell'apicoltura diversi dalle cere per apicoltura o per uso tecnico, lo spermaceti per uso tecnico, gli animali morti di cui al capitolo 1 non commestibili o non atti all'alimentazione umana (ad esempio cani, gatti, insetti), il materiale di origine animale le cui caratteristiche essenziali non sono state modificate e il sangue animale commestibile non proveniente da pesci, per l'alimentazione umana.</p> <p>Sono compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di insetti, non atti all'alimentazione umana.</p>
---------	---	---



CAPITOLO 6

ALBERI VIVI E ALTRE PIANTE; BULBI, RADICI E SIMILI; FIORI RECISI E FOGLIAME ORNAMENTALE

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende il bianco di funghi (micelio) in un compost di letame sterilizzato di origine animale.

Estratto delle note esplicative della NC

*0602 90 10 Bianco di funghi (micelio)

Con la denominazione "bianco di funghi" si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi.

Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo)."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 0602 90 10	Bianco di funghi (micelio)	Unicamente se contenente stallatico trasformato di origine animale. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 1212 99 95	Altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	Il polline di api rientra in questo codice NC.
ex 1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	Solo la paglia.



ex 1214 90	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: diversi dalla farina e dagli agglomerati in forma di pellets, di erba medica	Solo il fieno.
------------	---	----------------

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERIE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Considerazioni generali

Tutti i grassi e gli oli di origine animale. Le prescrizioni specifiche per i prodotti seguenti sono indicate nell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011:

1. grassi fusi e olio di pesce al capo I, sezione 1, tabella 1, riga 3;
2. grassi fusi di materiali della categoria 2 destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento (ad esempio usi oleochimici) al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 17;
3. derivati lipidici al capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18.

I derivati lipidici comprendono i prodotti di prima trasformazione dei grassi e degli oli allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

I derivati miscelati ad altri materiali sono sottoposti a controlli ufficiali.

Note relative al capitolo 15 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

"1. Questo capitolo non comprende:

- a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;
- b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
- c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
- d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

[...]


3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522."

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

"La voce 1516 comprende i grassi e gli oli animali, vegetali o di origine microbica che hanno subito una trasformazione chimica specifica del tipo indicato di seguito, ma non sono stati altrimenti preparati.

La voce comprende anche le frazioni di grassi e di oli animali, vegetali o di origine microbica che hanno subito trattamenti analoghi.

L'idrogenazione, che si ottiene ponendo i prodotti a contatto con idrogeno puro a una temperatura e pressione adeguate in presenza di un catalizzatore (generalmente nickel finemente suddiviso), innalza il punto di fusione dei grassi e conferisce agli oli maggiore densità trasformando i gliceridi insaturi (ad esempio degli acidi oleico, linoleico, ecc.) in gliceridi saturi con un punto di fusione più alto (ad esempio degli acidi palmitico, stearico, ecc.).



La voce 1518 comprende anche i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove.

Questa voce comprende anche, tra l'altro, gli oli per friggere già utilizzati contenenti per esempio olio di ravizzone, olio di soia e un'esigua quantità di grassi animali, impiegati nella preparazione di alimenti per animali.

La voce comprende anche i grassi e gli oli o le loro frazioni, idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, se la modifica riguarda più di un grasso od olio.”

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
1501	Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	Tutti.
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Tutti.
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	Tutti.
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Tutti. Sono compresi gli oli di pesce e gli oli di prodotti della pesca e di mammiferi marini. Le preparazioni alimentari diverse sono comprese nella voce 1517 o nel capitolo 21.
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	Tutti. Sono compresi il grasso di lana importato come grasso fuso ai sensi dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 o la lanolina importata come prodotto intermedio.
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Tutti. Sono compresi i grassi e gli oli non frazionati e anche le loro frazioni iniziali prodotti con un metodo indicato nell'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
1516 10	Grassi e oli animali e loro frazioni	Tutti i grassi e gli oli animali. Per i controlli ufficiali i derivati lipidici comprendono prodotti di prima trasformazione derivati da grassi e oli animali allo stato puro, prodotti con un metodo indicato nell'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) 142/2011.
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.



ex 1518 00 91	Grassi ed oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	Unicamente se contenenti grassi e oli animali. Derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 17 (grassi fusi) e 18 (derivati lipidici), del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 1518 00 95	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o di grassi e di oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni	Unicamente grassi e preparati oleosi, grassi fusi e derivati lipidici di origine animale. È compreso l'olio da cucina usato, destinato ad essere impiegato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009. Sono compresi i derivati lipidici prodotti con un metodo indicato nell'allegato XIII, capo XI, punto 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 1518 00 99	Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica e loro frazioni, non nominati né compresi altrove, diversi dai grassi e dagli oli animali, vegetali o di origine microbica e dalle loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 e diversi dai miscugli o dalle preparazioni non alimentari di grassi animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni.	Unicamente se contenenti grassi di origine animale.
ex 1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
1521 90 91	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate	Tutte. Sono comprese le cere di api sotto forma di favi e le cere di api gregge per l'apicoltura o per usi tecnici. L'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 vieta l'importazione e il transito nell'Unione di cera d'api sotto forma di favi. Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge	Tutte. Sono comprese le cere trasformate o raffinate, anche imbianchite o colorate, per l'apicoltura o per usi tecnici. Le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti apicoli sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 10, del regolamento (UE) n. 142/2011. I sottoprodotti apicoli diversi dalle cere di api devono essere sottoposti a controlli ufficiali nell'ambito del codice NC 0511 99 85 "Altri".



ex 1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. Le prescrizioni specifiche sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 18, del regolamento (UE) n. 142/2011.
------------	---	--

CAPITOLO 16


PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, O DI INSETTI**Note relative al capitolo 16 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)**

*1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici nonché gli insetti, preparati o conservati mediante i procedimenti previsti nei capitoli 2 o 3, nella nota 6 del capitolo 4 o nella voce 0504.

2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti. Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme.
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti	Tutte. Sono comprese le conserve di carni sotto varie forme.
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Tutti. Sono compresi gli estratti di carne e i concentrati di carne, la proteina di pesce gelificata, refrigerata o congelata, e anche la cartilagine di squalo.
1604	Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Tutti. Sono comprese le preparazioni culinarie cotte o precotte contenenti o mescolate con pesce o prodotti della pesca. Sono comprese le preparazioni di surimi con il codice NC 1604 20 05. Sono comprese le conserve di pesce e di caviale in recipienti a chiusura ermetica nonché il sushi (purché non debbano essere classificati in un codice NC di cui al capitolo 19). I prodotti noti come spiedini di pesce (carne di pesce cruda o gamberetti crudi con verdure serviti su uno stecchino di legno) sono classificati con il codice NC 1604 19 97.



1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Tutti, comprese le lumache pronte o semipreparate, le conserve di crostacei o altri invertebrati acquatici nonché la polvere di mitili comuni.
------	--	--

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

Note relative al capitolo 17 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

1. Questo capitolo non comprende:

- a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);
- b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. Sono compresi gli zuccheri e i succedanei del miele, se mescolati con miele naturale.
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

Note relative al capitolo 18 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

1. Questo capitolo non comprende:

- (a) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
- (b) le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 o 3004.

2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.



CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Note relative al capitolo 19 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

*1. Questo capitolo non comprende:

- a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);”

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. Sono compresi i prodotti alimentari non cotti (ad esempio le pizze) contenenti prodotti di origine animale. Le preparazioni culinarie sono comprese nei capitoli 16 e 21.
ex 1902 11 00	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 19	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, diverse da quelle contenenti uova	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 20 10	Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 20 30	Paste alimentari farcite, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 20 91	Paste alimentari farcite cotte	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 20 99	Paste alimentari farcite, diverse da quelle cotte	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 30	Altre paste alimentari diverse da quelle delle sottovoci 1902 11, 1902 19 e 1902 20	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1902 40	Cuscus	Unicamente se contenente prodotti di origine animale.
ex 1904 10 10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di granturco	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1904 10 30	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura a base di riso	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.



ex 1904 10 90	Prodotti a base di cereali, diversi dal granturco e dal riso, ottenuti per soffiatura o tostatura	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1904 20	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1904 90 10	Riso in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale. È compreso ad esempio il sushi (purché i relativi prodotti non debbano essere classificati nel capitolo 16).
ex 1904 90 80	Cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, diversi dal bulgur di grano e da quelli a base di riso	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

Note relative al capitolo 20 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

*1. Questo capitolo non comprende:

[...]

- c) le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16)."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.



ex 2008 99	Altre preparazioni di frutta, frutta a guscio, ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
------------	---	---

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

Note relative al capitolo 21 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

*1. Questo capitolo non comprende:

[...]

e) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di insetti, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

[...]


3. Ai sensi della voce 2104, per "preparazioni alimentari composte omogeneizzate" si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

Note complementari

[...]

5. Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2106 10	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.



ex 2106 90 51	Sciroppo di lattosio	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2106 90 92	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio e meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.
ex 2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.


CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

Note relative al capitolo 22 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

- *3. Ai sensi della voce 2202, per "bevande non alcoliche" si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 2202 99 91	Bevande non alcoliche diverse dalle acque con aggiunta di dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 inferiore a 0,2 %	Tutte.
ex 2202 99 95	Bevande non alcoliche diverse dalle acque con aggiunta di dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 0,2 % ma inferiore a 2 %	Tutte.
ex 2202 99 99	Bevande non alcoliche diverse dalle acque con aggiunta di dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi della voce 2009, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 uguale o superiore a 2 %	Tutte.
ex 2208 70	Liquori	Unicamente se contenenti prodotti di origine animale.



CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI


Nota relativa al capitolo 23 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

"1. Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento."

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

"I ciccioli sono i tessuti membranosi rimanenti dopo la fusione di grasso di maiale o di altri grassi animali. Essi sono utilizzati soprattutto nella preparazione di alimenti per animali (ad esempio biscotti per cani) ma rimangono nella voce 2301 anche se sono atti all'alimentazione umana."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	Tutti. Sono comprese le proteine animali trasformate non destinate al consumo umano, la farina di carne non destinata al consumo umano e i ciccioli, anche per il consumo umano. Le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di insetti, non atti all'alimentazione umana, sono esclusi da questa voce. Sono compresi nella voce 0511. La farina di piume è compresa nella voce 0505. Le prescrizioni specifiche per le proteine animali trasformate sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Tutte, se contenenti prodotti di origine animale, eccetto i codici NC 2309 90 20 e 2309 90 91. Sono compresi, tra l'altro, gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto (sottovoce 2309 10), contenenti prodotti di origine animale e prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini (codice NC 2309 90 10). Sono compresi anche i prodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali, comprese le miscele di farine (ad esempio di zoccoli e corna). Questa voce comprende il latte liquido, il colostro e i prodotti contenenti prodotti lattiero-caseari, colostro non decaseinato o carboidrati, tutti atti all'alimentazione degli animali ma non al consumo umano (il colostro decaseinato atto all'alimentazione degli animali è compreso nella voce 3001). Questa voce comprende anche gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare e le miscele di farine (le miscele possono contenere insetti morti). Le prescrizioni specifiche per gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 12, del regolamento (UE) n. 142/2011. Questa voce comprende i prodotti a base di uova trasformati non destinati al consumo umano e altri prodotti trasformati di origine animale non destinati al consumo umano. Le prescrizioni specifiche per i prodotti a base di uova sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.



CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 2835 25 00	Idrogenoortofosfato di calcio ("fosfato dicalcico")	Unicamente di origine animale. Le prescrizioni specifiche per il fosfato bicalcico sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 2835 26 00	Fosfati di calcio diversi dall'idrogenoortofosfato di calcio ("fosfato dicalcico")	Unicamente fosfato tricalcico di origine animale. Le prescrizioni specifiche per il fosfato tricalcico sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 7, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Unicamente colesterolo di origine animale.
ex 2922 41	Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	Unicamente di origine animale.
ex 2922 42	Acido glutammico e suoi sali	Unicamente di origine animale.
ex 2922 43	Acido antranilico e suoi sali	Unicamente di origine animale.
ex 2922 49	Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti (diversi dalla lisina e suoi esteri; dai sali di tali prodotti, dall'acido glutammico e suoi sali, dall'acido antranilico e suoi sali, dalla tilidina (DCI) e suoi sali)	Unicamente di origine animale.
ex 2925 29 00	Altre immine e loro derivati diversi dal clordimeforme (ISO); sali di tali prodotti (diversi dal clordimeforme (ISO))	È compresa la creatina di origine animale.
ex 2930	Tiocomposti organici	Sono compresi gli ammino-acidi di origine animale, quali: ex 2930 90 13 cisteina e cistina; ex 2930 90 16 derivati di cisteina o cistina.



ex 2932 99 00	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno diversi dai composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato e non), non condensato, e diversi dai lattoni, dall'isosafrolo, dall'1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one, dal piperonale, dal safrolo, dai tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) e dal carbofurano (ISO)	Unicamente di origine animale, per esempio glucosamina, glucosamina-6-fosfato e loro solfati.
ex 2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione	Unicamente vitamina D3 e suoi precursori di origine animale.
ex 2942 00 00	Altri composti organici	Unicamente di origine animale.

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

Considerazioni generali

I prodotti finiti (prodotti cosmetici, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, medicinali veterinari, medicinali) quali definiti all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1069/2009 sono esclusi dall'elenco.

Sono compresi i prodotti intermedi.

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3001 20 90	Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine non umana	Unicamente prodotti derivati di origine animale. È compreso un prodotto che serve a sostituire il colostro materno ed è utilizzato nell'alimentazione dei vitelli.
ex 3001 90 91	Sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici: eparina e suoi sali	Unicamente i prodotti derivati di origine animale destinati a ulteriore trasformazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 33, lettere da a) a f), di tale regolamento.
ex 3001 90 98	Sostanze animali diverse dall'eparina e dai suoi sali, preparate per scopi terapeutici o profilattici, non nominate né comprese altrove	Unicamente prodotti derivati di origine animale. Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del sistema armonizzato, voce 3001, questo codice NC comprende l'ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide.



ex 3002 12 00	Antisieri e altre frazioni del sangue	Unicamente prodotti derivati di origine animale. Sono esclusi gli anticorpi e il DNA. Alla voce 3002 sono indicate le prescrizioni specifiche per i sottoprodotti di origine animale compresi nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 e nominati nelle seguenti righe: riga 2: prodotti sanguigni esclusi quelli di equidi; riga 3: sangue e prodotti sanguigni di equidi.
ex 3002 49 00	Tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili	Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.
ex 3002 51 00	Prodotti per la terapia cellulare	Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.
ex 3002 59 00	Colture cellulari, anche modificate, diverse dai prodotti per la terapia cellulare	Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.
3002 90 30	Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	Tutti.
ex 3002 90 90	Altri	Unicamente agenti patogeni e colture di agenti patogeni per animali.
ex 3006 92 00	Rifiuti farmaceutici	Unicamente prodotti derivati di origine animale. Sono compresi i rifiuti farmaceutici e i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale.

CAPITOLO 31

CONCIMI

Note relative al capitolo 31 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

*1. Questo capitolo non comprende:

- a) il sangue animale della voce 0511;"

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	Unicamente prodotti derivati di origine animale allo stato puro. È compreso il guano, ad eccezione del guano mineralizzato. È compreso lo stallatico misto a proteine animali trasformate, se utilizzato come concime; sono invece escluse le miscele di stallatico con sostanze chimiche, utilizzate come concime (cfr. la voce 3105, che comprende unicamente i concimi minerali o chimici). Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.



ex 3105 10 00	Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	Unicamente concimi contenenti prodotti derivati di origine animale. Le prescrizioni specifiche per lo stallatico trasformato, i prodotti derivati dallo stallatico trasformato e il guano di pipistrelli sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
---------------	---	---

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI**Note relative al capitolo 32 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)**


*3. Rientrano ugualmente nelle voci 3203, 3204, 3205 e 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 o 3215."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3203 00	Sostanze coloranti di origine animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine animale, previste nella nota 3 di questo capitolo	Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione di alimenti e di mangimi.
ex 3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avviggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	Unicamente pigmenti in dispersione nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione di alimenti e di mangimi.

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA, PREPARAZIONI COSMETICHE O PER TOILETTA

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande	Unicamente aromatizzanti nelle materie grasse del latte, utilizzati nella produzione di alimenti e di mangimi.



CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECCOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	Sono comprese le caseine destinate al consumo umano, all'alimentazione animale o ad usi tecnici. Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte e il colostro non destinati al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011.
ex 3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine	Sono compresi i prodotti derivati dalle uova e dal latte, anche non destinati al consumo umano (compresi quelli per l'alimentazione animale). L'albumina per la produzione di prodotti farmaceutici è compresa nella voce 3002. Le prescrizioni specifiche per il latte, i prodotti a base di latte, il colostro e i prodotti a base di colostro non destinati al consumo umano sono indicati nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 4, del regolamento (UE) n. 142/2011 e quelle per i prodotti a base di uova non destinati al consumo umano nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	Sono comprese le gelatine destinate al consumo umano, all'alimentazione animale o ad usi tecnici. Sono escluse dai controlli ufficiali le gelatine classificate nelle voci 3913 (proteine indurite) e le gelatine classificate nella voce 9602 (gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita) (ad esempio capsule vuote se non destinate all'alimentazione umana o animale). Le prescrizioni specifiche per la gelatina e le proteine idrolizzate non destinate al consumo umano sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011 e quelle per la gelatina fotografica nell'allegato XIV, capo II, sezione 11, di tale regolamento.



ex 3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	Sono compresi il collagene e le proteine idrolizzate destinati al consumo umano, all'alimentazione animale o ad usi tecnici. Sono compresi i prodotti di collagene a base di proteine ottenuti da pelli, ossa e tendini di animali. Sono comprese le proteine idrolizzate costituite da polipeptidi, peptidi o aminoacidi e le loro miscele, ottenute con l'idrolisi di sottoprodotti di origine animale. I prodotti compresi in questa voce sono esclusi dai controlli ufficiali quando sono utilizzati come additivi alimentari nelle preparazioni alimentari (voce 2106). Sono compresi i sottoprodotti del latte destinati al consumo umano, se non rientrano nella voce 0404. Le prescrizioni specifiche per il collagene sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011 e quelle per la gelatina e le proteine idrolizzate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, di tale regolamento.
ex 3507 10 00	Presame e suoi concentrati	Presame e concentrati destinati al consumo umano, derivati unicamente da prodotti di origine animale.
ex 3507 90 90	Altri enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove, diversi dal presame e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi o dalla proteasi alcalina da <i>aspergillus</i>	Unicamente di origine animale.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Note relative al capitolo 38 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

"4. Per "rifiuti urbani", nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessuti, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, anche presentati in forma di kit, diversi da quelli della voce 3006; materiali di riferimento certificati	Unicamente prodotti derivati di origine animale ad eccezione dei dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).



ex 3825 10 00	Rifiuti urbani	Unicamente i rifiuti di cucina e ristorazione contenenti prodotti di origine animale, se rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione direttamente provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e smaltiti conformemente all'articolo 12, lettera d), di tale regolamento. Può essere compreso nel presente codice NC l'olio da cucina usato, destinato ad essere impiegato nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ad esempio per fertilizzanti organici, biogas, biodiesel o carburante).
---------------	----------------	--

(*) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA


Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 3913 90 00	Polimeri naturali e polimeri naturali modificati non nominati né compresi altrove, in forme primarie diversi dall'acido alginico, dai suoi sali e dai suoi esteri	Unicamente prodotti derivati di origine animale (ad esempio solfato di condroitina, chitosano, gelatina indurita).
ex 3917 10	Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche	Unicamente prodotti derivati di origine animale.
ex 3926 90 97	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 diversi da quelli delle sottovoci/codici 3926 10 00, 3926 20 00, 3926 30 00, 3926 40 00, 3926 90, 3926 90 50 e 3926 90 60	Sono comprese le capsule vuote di gelatina indurita destinate all'alimentazione umana o animale. Le prescrizioni specifiche per la gelatina sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 41

PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUIOIO**Considerazioni generali**

Unicamente le pelli di ungulati comprese nelle voci 4101, 4102 e 4103 devono essere sottoposte a controlli ufficiali.

Le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, righe 4 e 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.




Note relative al capitolo 41 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

*1. Questo capitolo non comprende:

- a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
- b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
- c) i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli trattate di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per i codici NC ex 4101 20 80 ed ex 4101 50 90.
ex 4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli trattate di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per i codici NC ex 4102 21 00 e ex 4102 29 00.
ex 4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo	Unicamente cuoi e pelli freschi, refrigerati o trattati, anche secchi, salati secchi, salati verdi o conservati con un processo diverso dalla conciatura o un processo equivalente. Sono possibili le importazioni senza restrizioni di pelli trattate di cui all'allegato XIII, capo V, lettera C, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare per il codice ex 4103 90 00.



CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA**Note relative al capitolo 42 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)**

”2. Questo capitolo non comprende:

a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

[...]

ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);”

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 4205 00 90	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, diversi dai tipi utilizzati per usi tecnici	Unicamente articoli da masticare e materie prime per la fabbricazione di articoli da masticare.
ex 4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini	Unicamente alimenti per animali da compagnia e materie prime per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia.

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E PELLICCE ARTIFICIALI; RELATIVI LAVORI**Note relative al capitolo 43 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)**

”1. Nella nomenclatura, i riferimenti alle "pelli da pellicceria" diverse da quelle gregge della voce 4301 si riferiscono a tutte le pelli di animali che sono state conciate o rivestite con capelli o lana.


2. Questo capitolo non comprende:

a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

b) i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;”

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

”Voce 4301: le pelli da pellicceria sono considerate gregge e rientrano in questa voce non solo quando sono presentate allo stato naturale, ma anche quando sono state pulite e preservate dal deterioramento, ad esempio mediante essiccazione o salatura (salate secche o salate verdi). Le pelli di questa voce possono anche "aver subito l'estrazione dei peli" o essere state "tosate", ad esempio i peli grossolani estratti o tagliati, oppure la superficie della pelle può essere stata "scarnata" o raschiata.”




Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103	<p>Tutte, escluse le pelli da pellicceria trattate secondo l'allegato XIII, capo VIII, del regolamento (UE) n. 142/2011, se conformi all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.</p> <p>Sono comprese le seguenti sottovoci:</p> <p>ex 4301 10 00 (di visone, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>ex 4301 30 00 (di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per le pelli di ungulati sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>ex 4301 60 00 (di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>ex 4301 80 00 (altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe): diverse da ungulati, ad esempio di marmotte, felini selvatici, foche, nutrie. Le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>ex 4301 90 00 (teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria): le prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati a usi esterni alla catena dei mangimi (pellicce) sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 14, del regolamento (UE) n. 142/2011.</p>

CAPITOLO 51

LANA, PELI FINI O GROSSOLANI; FILATI E TESSUTI DI CRINE

Considerazioni generali

Per le voci da 5101 a 5103, le prescrizioni specifiche per la lana e i peli non trattati sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 8, del regolamento (UE) n. 142/2011.



Nota relativa al capitolo 51 (estratto delle note relative al capitolo corrispondente della NC)

"1. Nella nomenclatura, si intendono per:

- a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
- b) peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Kashmir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
- c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511)."

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

"Nella nomenclatura con l'espressione "peli grossolani" si intendono tutti gli altri peli diversi dai "peli fini" esclusa la lana (voce 5101), i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovini (classificati come "crini" alla voce 0511), le setole di maiale o di cinghiale o i peli di tasso o gli altri peli per pennelli (voce 0502) (cfr. la nota 1 c) del capitolo)."

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 5101	Lane, non cardate né pettinate	È compresa la lana non trattata.
ex 5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati	Sono compresi i peli fini o grossolani non trattati, compresi i peli grossolani dei fianchi di bovini o equini.
ex 5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati	Sono compresi la lana non trattata o i peli fini o grossolani.

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI**Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato**

"La voce 6701 comprende:

- A) Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e calugine e parti di piume, che pur senza essere state ancora trasformate in articoli confezionati, sono state sottoposte a un processo diverso da una semplice pulitura, disinfezione o conservazione (cfr. nota esplicativa relativa alla voce 0505); i prodotti di questa voce possono, ad esempio, essere imbianchiti, tinti, arricciati o stampati.
- B) Articoli fatti di pelli o di altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, articoli fatti di piume, di calugine o di parti di piume, anche se le piume o la calugine, ecc. sono greggi o semplicemente puliti, esclusi gli articoli fatti di calami o di steli di piume. Questa voce comprende perciò:
 - 1) singole piume i cui calami sono muniti di un filo metallico o legati per essere utilizzate ad esempio come ornamenti per cappelli nonché singole piume composte riunendo elementi di diverse piume;
 - 2) le piume raccolte a forma di pennacchio e le piume o la calugine incollate o fissate su un tessuto o su un altro supporto;
 - 3) le guarnizioni composte da uccelli, parti di uccelli, piume o calugine, per cappelli, boa, colletti, cappotti o altri indumenti o accessori di abbigliamento;
 - 4) i ventagli costituiti da piume ornamentali, con montature di qualsiasi materiale. I ventagli con montature di metalli preziosi sono tuttavia classificati alla voce 7113."



Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	Unicamente le pelli e le altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, le piume e la calugine e le parti di piume. Sono compresi gli articoli di pelli, piume, calugine e parti di piume, non lavorati o semplicemente puliti. Escluse le piume ornamentali trattate, le piume trattate trasportate dai viaggiatori per uso privato o i lotti di piume trattate spedite a singoli per usi non industriali di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 142/2011. Le prescrizioni specifiche per le piume sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 9, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 71

PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 7101 21 00	Perle coltivate gregge	Sono comprese le ostriche non atte all'alimentazione umana, contenenti una o più perle coltivate, conservate in salamoia o con metodi diversi e condizionate in recipienti ermeticamente chiusi. Sono comprese le perle coltivate gregge di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, a meno che non siano escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 secondo quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.

CAPITOLO 95

GIOCATTOLE, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI**Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato**

"Le attrazioni da fiera, i circhi ambulanti e i serragli ambulanti rientrano nella voce 9508 purché comprendano tutte le unità essenziali necessarie al loro normale funzionamento. La voce comprende anche elementi di attrezzature ausiliarie (ad esempio tende, animali, strumenti musicali, generatori, motori, apparecchi per l'illuminazione, mobili per sedersi, armi e munizioni) che se presentati separatamente rientrerebbero in altre voci della nomenclatura, purché tali elementi siano presentati unitamente alle varie attrazioni e come componenti delle stesse."



Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 9508 10 00	Circhi ambulanti e serragli ambulanti	Unicamente animali vivi.
ex 9508 30	Attrazioni da fiera	Unicamente animali vivi.
ex 9508 40	Teatri ambulanti	Unicamente animali vivi.

CAPITOLO 96

LAVORI DIVERSI

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

"Ai fini della voce 9601 si intendono come "lavorati" i materiali che hanno subito processi che vanno al di là delle semplici preparazioni consentite nella voce relativa alla materia prima in questione (cfr. le note esplicative delle voci da 0505 a 0508). La voce 9601 comprende pertanto pezzi di avorio, bacchette, ecc., tagliati in una forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o lucidati o altrimenti lavorati mediante molatura, foratura, fresatura, tornitura, ecc. Sono tuttavia esclusi dalla voce 9601 i pezzi identificabili come parti di articoli se tali parti sono già classificate in un'altra voce della nomenclatura. Pertanto i tasti per pianoforti e le placche per calci di armi da fuoco rientrano, rispettivamente, nelle voci 9209 e 9305. I materiali lavorati non identificabili come parti di articoli restano tuttavia classificati nella voce 9601 (ad esempio semplici dischi, placche o listelli per intarsi, ecc. o per uso successivo nella fabbricazione di tasti di pianoforti).

La voce 9602 include i fogli di gelatina non indurita tagliati in una forma determinata diversa da quadrata o rettangolare. I fogli tagliati in forma rettangolare (anche quadrata), anche lavorati in superficie, rientrano nella voce 3503 o nel capitolo 49 (ad esempio cartoline postali) (cfr. la nota esplicativa della voce 3503). I lavori di gelatina non indurita includono ad esempio:

- (i) i dischetti per il fissaggio dei puntali delle stecche da biliardo;
- (ii) le capsule per prodotti farmaceutici e per combustibile per accendini meccanici."


Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
(1)	(2)	(3)
ex 9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita, lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	Sono comprese le capsule vuote di gelatina non indurita destinate all'alimentazione umana o animale; le prescrizioni specifiche per l'alimentazione animale sono indicate nell'allegato XIV, capo I, sezione 1, tabella 1, riga 5, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 97

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

Estratto delle note esplicative del sistema armonizzato

"A) La voce comprende collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, di mineralogia o di anatomia, quali:



- (1) animali morti di qualsiasi specie, conservati a secco o in liquido; animali imbalsamati per collezioni;
- (2) uova vuote; insetti in scatole, cornici, ecc. (diversi dagli articoli montati che costituiscono minuterie di bigiotteria o chincaglierie); conchiglie vuote, diverse da quelle per uso industriale;
- (3) semi o piante, conservati a secco o in liquido; erbari;
- (4) campioni di minerali (diversi dalle pietre preziose o semipreziose che rientrano nel capitolo 71); campioni di pietrificazione;
- (5) campioni osteologici (scheletri, crani, ossa);
- (6) campioni anatomici e patologici.”

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
1)	2)	3)
ex 9705	Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico, storico, zoologico, botanico, mineralogico, anatomico, paleontologico o numismatico	Unicamente prodotti derivati di origine animale. Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di qualunque specie animale che siano stati sottoposti a trattamento tassidermico completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente. Sono esclusi i trofei di caccia e le altre preparazioni di altre specie diverse dagli ungulati e dagli uccelli (anche non trattati). Le prescrizioni specifiche per i trofei di caccia sono indicate nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, riga 6, del regolamento (UE) n. 142/2011.

CAPITOLO 99

CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA


SOTTOCAPITOLO II

*Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci***Considerazioni generali**

Questo capitolo comprende le merci originarie di paesi terzi e destinate a navi e aeromobili nell'Unione in regime di transito doganale (T1).

Codice NC	Designazione delle merci	Precisazioni e spiegazioni
1)	2)	3)
ex 9930 24 00	Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC	Sono compresi i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati all'approvvigionamento delle navi di cui agli articoli 21 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (*).
ex 9930 99 00	Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove	Sono compresi i prodotti di origine animale e i prodotti compositi destinati all'approvvigionamento delle navi di cui agli articoli 21 e 29 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione.»

(*) Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 73).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1323 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	270,4 256,6	9 13	BR TH

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

22CE1926



REGOLAMENTO (UE) 2022/1324 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2022

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) Il 14 dicembre 2021 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze acetocloro, afidopyropen, benzovindiflupir, bifentrin, boscalid, buprofezin, carbendazim, clorantraniliprololo, cyclaniliprole, cipermetrina (comprese alfa-cipermetrina e zeta-cipermetrina), dicamba, fenazaquin, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, glifosato, isofetamid, kresoxim-metile, mandestrobin, mesotrione, metaflumizone, metconazolo, metoprene, pendimetalin, penthiopyrad, picoxystrobin, propiconazolo, pydiflumetofen, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen, spirotrammato, tebuconazolo, tiabendazolo, tolclofos-metile e tolfenpyrad ⁽²⁾.
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) per queste sostanze sono stati fissati negli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione delle sostanze afidopyropen, fluensulfone, pydiflumetofen e tolfenpyrad, per le quali non sono stati fissati LMR specifici e che non sono state incluse nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius. Appendice III. Sessione quarantaquattresima. Modalità virtuale, 8-15, 17-18 novembre e 14 dicembre 2021.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).



- (4) L'Unione ha formulato riserve ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ al comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acetocloro (tutti i prodotti), afidopyropen (tutti i prodotti), bifentrin (tutti i prodotti), boscalid (sottogruppo delle pomacee), buprofezin (tutti i prodotti), carbendazim (tutti i prodotti), cyclaniliprole (tutti i prodotti), cipermetrina (comprese alfa-cipermetrina e zeta-cipermetrina) (tutti i prodotti), dicamba (tutti i prodotti), flonicamid (tutti i prodotti), fluazifop-P (bacche di sambuco, fragola), fluensulfone (tutti i prodotti), foseetil-Al (chicchi di caffè), glifosato (tutti i prodotti), mandestrobin (semi di colza), metaflumizone (uve), metconazolo (tutti i prodotti), metoprene (tutti i prodotti), penthiopyrad (tutti i prodotti), picoxystrobin (tutti i prodotti), propiconazolo (tutti i prodotti), pydiflumetofen (tutti i prodotti), tebuconazolo (tutti i prodotti), tolclofos-metile (patate) e tolfenpyrad (tutti i prodotti).
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha inoltre individuato un potenziale rischio legato a un'assunzione acuta di tiabendazolo nelle patate dolci ⁽⁶⁾. Il CXL in questione non sarà pertanto incluso come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) I CXL per i quali l'Unione non ha formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari e per i quali l'Autorità non ha individuato un potenziale rischio legato a un'assunzione acuta, che riguardano alcuni CXL per le sostanze benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, foseetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile sono sicuri per i consumatori dell'Unione ⁽⁷⁾. È pertanto opportuno inserire tali CXL nel regolamento (CE) n. 396/2005 quali LMR, tranne nei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Non è pertanto opportuno apportare modifiche agli LMR per le sostanze clorantraniliprole, kresoxim-metile, mesotrione, pendimetalin, pyriofenone, piriproxifen e tebuconazolo.
- (7) Sulla base dei pareri scientifici dell'Autorità e tenuto conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Commenti dell'Unione europea sul Codex CX/PR 21/52/5(REV):https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.

⁽⁵⁾ *Report of the 52nd session of the Codex Committee on Pesticide Residues REP21/PR*:(Relazione della 52ª sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari). https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%252FBREPORT%252FREPR21_PR52e.pdf.

⁽⁶⁾ Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 52ª sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)). EFSA Journal 2021;19(8):6766.

⁽⁷⁾ Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 52ª sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)). EFSA Journal 2021;19(8):6766.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO


Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II le colonne relative alle sostanze benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluzazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotriamato, tiabendazolo e tolofos-metile sono sostituite dalle seguenti:


*[ALLEGATO II]

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Benzovindiflupir	Boscalid(R) (F)	Fenazaquin (F)	Fluzazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluzazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluzazifop)	Flupyradifurone	Fluxapyroxad (F)	Isofetamid	Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-)	Piraclostrobin(F)	Spirotriamato e spirotriamenolo (somma di), spirotriamato (R)	Tiabendazolo (R)	Tolofos-metile(F)
01000000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO												0,01 (*)
01100000	Agrumi	0,01 (*)	2(+)	0,3	0,01 (*)			0,01 (*)		2	0,5	7	
01100100	Pompelmi		(+)	(+)		3	0,6		0,02 (*)				
01100200	Arance dolci		(+)	(+)		3	1,5		3				
01100300	Limoni		(+)	(+)		1,5	1		2				
01100400	Limette/limo		(+)	(+)		1,5	1		2				
01100500	Mandarini		(+)	(+)		1,5	1		0,02 (*)				
01109900	Altri (2)		(+)	(+)		0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)				
01200000	Frutta a guscio	0,01 (*)			0,01 (*)	0,02	0,04	0,01 (*)	0,02 (*)		0,5	0,02 (*)	
01200100	Mandorle dolci		0,05 (*)/(+)	0,02									0,02 (*)
01200200	Noci del Brasile		0,05 (*)/(+)	0,02									0,02 (*)
01200300	Noci di anacardi		0,05 (*)/(+)	0,02									0,02 (*)
01200400	Castagne e marroni		0,05 (*)/(+)	0,02									0,02 (*)



0152000	b) Fragole		0,01 (*)	6(+)	0,4(+)	0,3	0,4	4	4		1,5	0,3			
0153000	c) Frutti di piante arbustive		0,01 (*)	10(+)	0,01 (*)	0,08	6	0,01 (*)	7			0,02 (*)			
0153010	More di rovo		(+)								3				
0153020	More selvatiche		(+)								2				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		(+)								3				
0153990	Altri (2)		(+)								2				
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		15(+)	0,01 (*)							1,5				
0154010	Mirtilli		0,01 (*)	(+)		0,3	4	7	4		4				
0154020	Mirtilli giganti americani		0,01 (*)	(+)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)	4		3				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		0,01 (*)	(+)		0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	4		3				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		0,01 (*)	(+)		0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	4		3				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		0,01 (*)	(+)		0,3	0,01 (*)	0,01 (*)	4		3				
0154060	More di gelso (nero e bianco)		0,01 (*)	(+)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		3				
0154070	Azzeruoli		0,2	(+)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)	0,6		3				
0154080	Bacche di sambuco		0,01 (*)	(+)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		3				
0154990	Altri (2)		0,01 (*)	(+)		0,1	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		3				
0160000	Frutta varia con				0,01 (*)	0,01 (*)									
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		0,01 (*)								0,02 (*)				
0161010	Datteri		0,01 (*)				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0161020	Fichi		0,01 (*)				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0161030	Olive da tavola		0,01 (*)				5	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	1,5	0,01 (*)		
0161040	Kunquat		0,01 (*)				0,01 (*)	1	0,01 (*)		2	0,02 (*)	7		
0161050	Carambole		0,01 (*)				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0161060	Cachi		0,2				0,01 (*)	0,01 (*)	0,6		0,4	0,01 (*)	0,01 (*)		
0161070	Jambul/jambolan		0,01 (*)				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0161990	Altri (2)		0,01 (*)				0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		



1013040	Rene	0,1	0,2		0,07(+)	1	0,1	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,3(+)
1013050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	0,3		0,07	1	0,2	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,3(+)
1013990	Altri (2)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	1	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*) (+)
1014000	d) Caprini			0,02 (*)									
1014010	Muscolo	0,01 (*)	0,2		0,02(+)	0,3	0,015	0,02 (*)		0,02 (*)		0,05	0,1(+)
1014020	Grasso	0,03	0,3		0,04(+)	0,2	0,2	0,15		0,15		0,02 (*)	0,1(+)
1014030	Fegato	0,1	0,2(+)		0,03(+)	1	0,1	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,15(+)
1014040	Rene	0,1	0,2		0,07(+)	1	0,1	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,3(+)
1014050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	0,3		0,07	1	0,2	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,3(+)
1014990	Altri (2)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	1	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*) (+)
1015000	e) Equidi			0,02 (*)									
1015010	Muscolo	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02	0,3	0,015	0,02 (*)		0,02 (*)		0,05	0,05 (*) (+)
1015020	Grasso	0,03	0,3		0,04	0,2	0,2	0,15		0,15		0,02 (*)	0,05 (*) (+)
1015030	Fegato	0,1	0,2		0,03	1	0,1	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,15(+)
1015040	Rene	0,1	0,2		0,07	1	0,1	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,3(+)
1015050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	0,3		0,07	1	0,2	0,02 (*)		0,02 (*)		0,7	0,3(+)
1015990	Altri (2)	0,01 (*)	0,05 (*)		0,01 (*)	1	0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)	0,01 (*) (+)
1016000	f) Pollame			0,01 (*)		0,01 (*)						0,02 (*)	
1016010	Muscolo		0,01 (*)		0,02(+)		0,02	0,02 (*)		0,02 (*)			0,05(+)
1016020	Grasso		0,08		0,02(+)		0,05	0,08		0,08			0,05(+)
1016030	Fegato		0,15(+)		0,04(+)		0,02	0,02 (*)		0,02 (*)			0,2(+)
1016040	Rene		0,05 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,2(+)
1016050	Fratraglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,15		0,04		0,05	0,02 (*)		0,02 (*)			0,2(+)
1016990	Altri (2)		0,05 (*)		0,01 (*)		0,01 (*)	0,02 (*)		0,02 (*)			0,01 (*) (+)



0153010	More di rovo
0153020	More selvatiche
0153030	Lamponi (rossi e gialli)
0153990	Altri (2)
0154000	Altra piccola frutta e bacche
0154010	Mirilli
0154020	Mirilli giganti americani
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)
0154060	More di gelso (nero e bianco)
0154070	Azzeruoli
0154080	Bacche di sambuco
0154990	Altri (2)
0162010	Kivi (verdi, rossi, gialli)
0163020	Banane
0620000	Chicchi di caffè
0630000	Infusioni di erbe da
0631000	a) Fiori
0631010	Camomilla
0631020	Ibisco/rosella
0631030	Rosa
0631040	Gelsomino
0631050	Tiglio
0631990	Altri (2)
0632000	b) Foglie ed erbe
0632010	Fragola
0632020	Rooibos
0632030	Mate
0632990	Altri (2)
0633000	c) Radici
0633010	Valeriana
0633020	Ginseng
0633990	Altri (2)
0639000	d) Altre parti della pianta
0900020	Carne da zucchero

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0152000	b) Fragole
0211000	a) Patate
0212010	Radici di cassava/manioca
0212020	Patate dolci
0212030	Ignami
0212040	Maranta/arrow root
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010	Bietole
0213020	Carote
0213030	Sedano rapa
0213040	Barbaforte/rafano/cren
0213050	Topinambur
0213060	Pastinaca
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080	Ravanelli
0213090	Salsefica
0213100	Rutabaga
0213110	Rape
0213990	Altri (2)
0220000	Ortaggi a bulbo
0220010	Aglie
0220020	Cipolle



0220030 Scalogni
 0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette
 0220990 Altri (2)
 0230000 Ortaggi a frutto
 0231000 a) Solanacee e malvacee
 0231010 Pomodori
 0231020 Peperoni
 0231030 Melanzane
 0231040 Gombi
 0231990 Altri (2)
 0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile
 0232010 Cetrioli
 0232020 Cetriolini
 0232030 Zucchine
 0232990 Altri (2)
 0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile
 0233010 Meloni
 0233020 Zucche
 0233030 Cocomeri/jangurie
 0233990 Altri (2)
 0234000 d) Mais dolce
 0239000 e) Altri ortaggi a frutto
 0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
 0241000 a) Cavoli a infiorescenza
 0241010 Cavoli broccoli
 0241990 Altri (2)
 0242000 b) Cavoli a testa
 0242010 Cavoletti di Bruxelles
 0242020 Cavoli cappucci
 0242990 Altri (2)
 0243000 c) Cavoli a foglia
 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai
 0243020 Cavoli ricci
 0243990 Altri (2)
 0244000 d) Cavoli rapa
 0250000 Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili
 0251000 a) Lattughe e insalate
 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
 0251020 Lattughe
 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
 0251040 Crescione e altri germogli e gemme
 0251050 Barbara
 0251060 Rucola
 0251070 Senape juncea
 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
 0251990 Altri (2)
 0252000 b) Foglie di spinaci e simili
 0252010 Spinaci
 0252020 Portulaca/porcellana
 0252990 Altri (2)
 0253000 c) Foglie di vite e specie simili
 0254000 d) Crescione acquatico
 0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga
 0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili
 0256010 Cerfoglio
 0256020 Erba cipollina
 0256030 Foglie di sedano
 0256040 Prezzemolo
 0256050 Salvia
 0256060 Rosmarino
 0256070 Timo



0256080	Basilico e fiori commestibili
0256090	Foglie di alloro/lauro
0256100	Draguncello
0256990	Altri (2)
0260000	Legumi
0260010	Fagioli (con baccello)
0260030	Piselli (con baccello)
0260990	Altri (2)
0270000	Ortaggi a stelo
0270010	Asparagi
0270020	Cardi
0270050	Carciofi
0270060	Porri
0270070	Rabarbaro
0270080	Germogli di bambù
0270090	Cuori di palma
0270990	Altri (2)
0300000	LEGUMI SECCHI
0300010	Fagioli
0300020	Lenticchie
0300030	Piselli
0300040	Lupini/semi di lupini
0300990	Altri (2)
0401000	Semi oleaginosi
0401010	Semi di lino
0401020	Semi di arachide
0401030	Semi di papavero
0401040	Semi di sesamo
0401050	Semi di girasole
0401060	Semi di colza
0401070	Semi di soia
0401080	Semi di senape
0401090	Semi di cotone
0401100	Semi di zucca
0401110	Semi di cartamo
0401120	Semi di borragine
0401130	Semi di camolina/dorella
0401140	Semi di canapa
0401150	Semi di ricino
0401990	Altri (2)
0500000	CEREALI
0500010	Orzo
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali
0500030	Mais/granturco
0500040	Miglio
0500050	Avena
0500060	Riso
0500070	Segale
0500080	Sorgo
0500090	Frumento
0500990	Altri (2)
0900010	Barbabietole da zucchero
0900030	Radici di cicoria

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui (sulle colture a rotazione e a sostegno dell'autorizzazione) e di dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020 Cavolfiori
 0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole
 0260020 Fagioli (senza baccello)
 0260040 Piselli (senza baccello)



0260050 Lenticchie
0270030 Sedani
0270040 Finocchi dolci/finocchimi/finocchi di Firenze

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, ai residui in seguito a ripetute applicazioni sulle colture permanenti e ai dati per confermare il livello di concentrazione massima (plateau) nel suolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0800000 SPEZIE
0810000 Semi
0810010 Anice verde
0810020 Grantano nero/cumino nero
0810030 Sedano
0810040 Coriandolo
0810050 Cumino
0810060 Aneto
0810070 Finocchio
0810080 Fieno greco
0810090 Noce moscata
0820000 Altri (2)
0820000 Frutta
0820010 Pimentoni (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020 Pepe di Sichuan
0820030 Carvi
0820040 Cardamomo
0820050 Bacche di ginepro
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
0820070 Vaniglia
0820080 Tamarindo
0820990 Altri (2)
0830000 Spezie da corteccia
0830010 Cannella
0830990 Altri (2)
0840000 Spezie da radici e rizomi
0840010 Liquirizia
0840020 Zenzero (10)
0840030 Curcuma
0840040 Barbabotte/rafano/cren (11)
0840990 Altri (2)
0850000 Spezie da bocci
0850010 Chiodi di garofano
0850020 Cappero
0850990 Altri (2)
0860000 Spezie da pistilli di fiori
0860010 Zafferano
0860990 Altri (2)
0870000 Spezie da arilli
0870010 Macis
0870990 Altri (2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina e alla natura e all'entità dei residui combinati. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.




1016030 Fegato

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al destino della porzione di piridina. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012030 Fegato

1013030 Fegato

1014030 Fegato



Fenazaquin (F)

(F) Liposolubile


L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per quanto riguarda il 2-(4-terz-butilfenil)etanolo e ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 7 luglio 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0610000 Tè

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 7 luglio 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110010 Pompelmi**0110020 Arance dolci****0110030 Limoni****0110040 Limete/lime****0110050 Mandarini****0130010 Mele****0130020 Pere****0130030 Cotogne****0130040 Nespole****0130050 Nespole del Giappone****0152000 b) Fragole****0231010 Pomodori****Fluazifop-P (somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop)**

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 29 giugno 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0631000 a) Fiori**0631010 Camomilla****0631020 Ibisco/rosella****0631030 Rosa****0631040 Gelsomino****0631050 Tiglio****0631990 Altri (2)****0632000 b) Foglie ed erbe****0632010 Fragola****0632020 Rucola****0632030 Mare****0632990 Altri (2)****0633000 c) Radici****0633010 Valeriana****0633020 Ginseng****0633990 Altri (2)****0700000 LUPPOLLO****0810000 Semi****0810010 Antico verde****0810020 Grano nero/cumino nero****0810030 Sedano****0810040 Coriandolo****0810050 Cumino****0810060 Aneto****0810070 Finocchio****0810080 Fieno greco****0810090 Noce moscata****0810990 Altri (2)****0820000 Frutta****0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato****0820020 Pepe di Sichuan****0820030 Carvi****0820040 Cardamomo****0820050 Bacche di ginepro**

08.20060 Pepe (nero, verde e bianco)
 08.20070 Vaniglia
 08.20080 Tamarindo
 08.20990 Altri (2)
 08.40000 Spezie da radici e rizomi
 08.40010 Liquirizia
 08.40030 Curcuma
 08.40990 Altri (2)
 10.1010 Muscolo
 10.1020 Grasso
 10.1030 Fegato
 10.1040 Rene
 10.12010 Muscolo
 10.12020 Grasso
 10.12030 Fegato
 10.12040 Rene
 10.13010 Muscolo
 10.13020 Grasso
 10.13030 Fegato
 10.13040 Rene
 10.14010 Muscolo
 10.14020 Grasso
 10.14030 Fegato
 10.14040 Rene
 10.16010 Muscolo
 10.16020 Grasso
 10.16030 Fegato
 10.20010 Bovini
 10.20020 Ovini
 10.20030 Caprini
 10.30000 Uova di volatili
 10.30010 Galline
 10.30020 Anatre
 10.30030 Oche
 10.30040 Quaglie
 10.30990 Altri (2)

Fluxapyroxad (F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

06.32000 b) Foglie ed erbe

06.32010 Fragola
 06.32020 Rucola
 06.32030 Mate
 06.32990 Altri (2)
 06.33000 c) Radici
 06.33010 Valeriana
 06.33020 Ginseng
 06.33990 Altri (2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

02.20010 Aglio
 02.20020 Cipolle
 02.20030 Scalogni



L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai residui sulle colture a rotazione. Al momento del riesame dell'LMR, la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000 a) Patate
0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali
0212010 Radici di cassava/manioca
0212020 Patate dolci
0212030 Igname
0212040 Manamà/arrow root
0212990 Altri (2)
0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero
0213010 Bietole
0213020 Carote
0213030 Sedano rapa
0213040 Barbaforte/fafano/cren
0213050 Topinambur
0213060 Pastinaca
0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo
0213080 Ravanelli
0213090 Salsefica
0213100 Rutabaga
0213110 Rape
0213990 Altri (2)
0220000 Ortaggi a bulbo
0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette
0220990 Altri (2)
0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)
0241000 a) Cavoli a infiorescenza
0241010 Cavoli broccoli
0241020 Cavolfiori
0241990 Altri (2)
0242000 b) Cavoli a testa
0242010 Cavoletti di Bruxelles
0242020 Cavoli cappucci
0242990 Altri (2)
0243000 c) Cavoli a foglia
0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai
0243020 Cavoli ricci
0243990 Altri (2)
0244000 d) Cavoli rapa
0251000 a) Lattughe e insalate
0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
0251020 Lattughe
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
0251040 Crescione e altri germogli e gemme
0251050 Barbarea
0251060 Rucola
0251070 Senape juncea
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990 Altri (2)
0252000 b) Foglie di spinaci e simili
0252010 Spinaci
0252020 Portulaca/porcellana
0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole
0252990 Altri (2)
0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga
0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili
0256010 Cerfoglio
0256020 Erba cipollina
0256030 Foglie di sedano



0256040 Prezemolo
 0256050 Salvia
 0256060 Rosmarino
 0256070 Timo
 0256080 Basilico e fiori commestibili
 0256090 Foglie di alloro/lauro
 0256100 Draguncello
 0256990 Altri (2)
 0270020 Cardì
 0270030 Sedani
 0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze
 0270050 Carciofi
 0270060 Porri
 0270070 Rhabarbaro
 0300000 LEGUMI SECCHI
 0300010 Fagioli
 0300020 Lenticchie
 0300030 Piselli
 0300040 Lupini/semi di lupini
 0300990 Altri (2)
 0500000 CEREALI
 0500010 Orzo
 0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali
 0500030 Mais/granoturco
 0500040 Miglio
 0500050 Avena
 0500060 Riso
 0500070 Segale
 0500080 Sorgo
 0500090 Frumento
 0500990 Altri (2)
 0900000 PIANTE DA ZUCCHERO
 0900010 Barbabietole da zucchero
 0900020 Carne da zucchero
 0900030 Radici di cicoria
 0900990 Altri (2)

Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-)

Per questo prodotto l'LMR si applica a decorrere dal 14.11.2021


0241010 Cavoli broccoli
 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 25 ottobre 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241020 Cavolfiori

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al profilo tossicologico del metabolita M320104. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 25 ottobre 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0231010 Pomodori
 0231020 Peperoni
 0232020 Cetriolini
 0243010 Cavoli cinesi/pe-tsi
 0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella
 0251020 Lattughe
 0251040 Crescione e altri germogli e gemme
 0251050 Barbaea
 0251060 Rucola
 0251070 Senape juncea
 0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)



Piraclostrobin(F)

(F) Liposolubile

Spirotetrammato e spirotetrammatenolo (somma di), espressi in spirotetrammato (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Spirotetrammato - codice 1000000 eccetto 1040000; spirotetrammato-enolo espresso in spirotetrammato L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 20 aprile 2023 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0242010 Cavoletti di Bruxelles
0244000 d) Cavoli rapa

Tiabendazolo (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Tiabendazolo - codice 100000, eccetto 1020000 e 1040000; somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo, espressa in tiabendazolo

Tiabendazolo - codice 1020000; somma di tiabendazolo, 5-idrossitiabendazolo e il relativo coniugato solfitico, espressa in tiabendazolo

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1° luglio 2019 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

1010000 Prodotti ottenuti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1015000 e) Equidi

1015010 Muscolo


1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990 Altri (2)



- 1016000 f) Pollame
 1016010 Muscolo
 1016020 Grasso
 1016030 Fegato
 1016040 Rene
 1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
 1016990 Altri (2)
 1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento
 1017010 Muscolo
 1017020 Grasso
 1017030 Fegato
 1017040 Rene
 1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
 1017990 Altri (2)
 1020000 Latte
 1020010 Bovini
 1020020 Ovini
 1020030 Caprini
 1020040 Equini
 1020990 Altri (2)
 1030000 Uova di volatili
 1030010 Galline
 1030020 Anatre
 1030030 Oche
 1030040 Quaglie
 1030990 Altri (2)
 1050000 Anfibi e rettili
 1060000 Animali invertebrati terrestri
 1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1° luglio 2019 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0163010 Avocado

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1° luglio 2019 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0211000 a) Patate

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 1° luglio 2019 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010 Mele

Toxicofos-metile(F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213080 Ravanelli

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, ai dati tossicologici per gli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH e alle sperimentazioni sui residui, compresa l'analisi degli zuccheri coniugati dei metaboliti ph-CH3 e TM-CH2OH. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se presentate entro il 6 febbraio 2018 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0241010 Cavoli broccoli


0241020 Cavolfiori

0242010 Cavoletti di Bruxelles


0242020 Cavoli cappucci

0251000 a) Lattughe e insalate

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella



0251020 Lattughe
0251030 Scarola/indivia a foglie larghe
0251040 Crescione e altri germogli e gemme
0251050 Barbaea
0251060 Rucola
0251070 Senape juncea
0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)
0251990 Altri (2)



2) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa alla sostanza fosetil-Al è sostituita dalla seguente:


«[ALLEGATO IIIA]

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Fosetil-Al (somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	75
0110020	Arance dolci	75
0110030	Limoni	150
0110040	Limette/lime	150
0110050	Mandarini	150
0110990	Altri (2)	75
0120000	Frutta a guscio	
0120010	Mandorle dolci	1 500
0120020	Noci del Brasile	500
0120030	Noci di anacardi	500
0120040	Castagne e marroni	1 500
0120050	Noci di cocco	500
0120060	Nocciole	1 500
0120070	Noci del Queensland	500
0120080	Noci di pecàn	500
0120090	Pinoli	500
0120100	Pistacchi	1 500
0120110	Noci comuni	1 500
0120990	Altri (2)	500
0130000	Pomacee	150
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	




0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	2 (*)
0140020	Ciliege (dolci)	2 (*)
0140030	Pesche	50
0140040	Prugne	2 (*)
0140990	Altri (2)	2 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	100
0151020	Uve da vino	200
0152000	b) Fragole	100
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	300
0153020	More selvatiche	2 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	300
0153990	Altri (2)	2 (*)
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	200
0154020	Mirtilli giganti americani	2 (*)
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	200
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	200
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	2 (*)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	2 (*)
0154070	Azzerruoli	50
0154080	Bacche di sambuco	80
0154990	Altri (2)	2 (*)
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	2 (*)
0161020	Fichi	2 (*)
0161030	Olive da tavola	100
0161040	Kumquat	2 (*)
0161050	Carambole	2 (*)
0161060	Cachi	50
0161070	Jambul/jambolan	2 (*)
0161990	Altri (2)	2 (*)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	
0162010	Kivi (verdi, rossi, gialli)	200
0162020	Litci	2 (*)
0162030	Frutti della passione/maracuja	2 (*)




0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	2 (*)
0162050	Melastelle/cainette	2 (*)
0162060	Cachi di Virginia	2 (*)
0162990	Altri (2)	2 (*)
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	70
0163020	Banane	2 (*)
0163030	Manghi	2 (*)
0163040	Papaie	2 (*)
0163050	Melograni	90
0163060	Cerimolia/cherimolia	2 (*)
0163070	Guaiave/guave	2 (*)
0163080	Ananas	50
0163090	Frutti dell'albero del pane	2 (*)
0163100	Durian	2 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	2 (*)
0163990	Altri (2)	2 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	200
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	2 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	2 (*)
0213020	Carote	2 (*)
0213030	Sedano rapa	8
0213040	Barbaforte/rafano/cren	200
0213050	Topinambur	2 (*)
0213060	Pastinaca	2 (*)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	2 (*)
0213080	Ravanelli	25
0213090	Salsefrica	2 (*)
0213100	Rutabaga	2 (*)
0213110	Rape	2 (*)
0213990	Altri (2)	2 (*)




0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglione	30
0220020	Cipolle	50
0220030	Scalogni	30
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	30
0220990	Altri (2)	2 (*)
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	100
0231020	Peperoni	130
0231030	Melanzane	100
0231040	Gombi	2 (*)
0231990	Altri (2)	2 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	80
0232020	Cetriolini	75
0232030	Zucchine	100
0232990	Altri (2)	75
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	75
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	5
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	5
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	70
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	10
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	30
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	




0244000	d) Cavoli rapa	10
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	75
0251020	Lattughe	300
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	75
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	75
0251050	Barbarea	75
0251060	Rucola	75
0251070	Senape juncea	75
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	75
0251990	Altri (2)	75
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	
0252010	Spinaci	300
0252020	Portulaca/porcellana	2 (*)
0252030	Bietole da foglia e da costa	15
0252990	Altri (2)	2 (*)
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	2 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	2 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	75
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	400
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	2 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	




0270000	Ortaggi a stelo	
0270010	Asparagi	2 (*)
0270020	Cardi	2 (*)
0270030	Sedani	2 (*)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	2 (*)
0270050	Carciofi	50
0270060	Porri	30
0270070	Rabarbaro	2 (*)
0270080	Germogli di bambù	2 (*)
0270090	Cuori di palma	2 (*)
0270990	Altri (2)	2 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni	2 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	2 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	2 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	2 (*)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	



0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	100
0402020	Semi di palma	2 (*)
0402030	Frutti di palma	2 (*)
0402040	Capoc	2 (*)
0402990	Altri (2)	2 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	2 (*)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	2 (*)
0500030	Mais/granturco	2 (*)
0500040	Miglio	2 (*)
0500050	Avena	2 (*)
0500060	Riso	2 (*)
0500070	Segale	2 (*)
0500080	Sorgo	2 (*)
0500090	Frumento	150
0500990	Altri (2)	2 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	
0610000	Tè	5 (*)
0620000	Chicchi di caffè	5 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	500
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	2 000
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	500
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	500



0640000	Semi di cacao	2 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	2 (*)
0700000	LUPPOLO	2 000
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	400
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	400
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	400
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	400
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	400
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	400
0850000	Spezie da boccioli	400
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	



0860000	Spezie da pistilli di fiori	400
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	400
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	2 (*)
0900020	Canne da zucchero	2 (*)
0900030	Radici di cicoria	75
0900990	Altri (2)	2 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,7
1011020	Grasso	1,5
1011030	Fegato	0,8
1011040	Rene	6
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	6
1011990	Altri (2)	0,5 (*)
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,7
1012020	Grasso	1,5
1012030	Fegato	1,5
1012040	Rene	8
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	8
1012990	Altri (2)	0,5 (*)
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,7
1013020	Grasso	1,5
1013030	Fegato	1,5
1013040	Rene	8
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	8
1013990	Altri (2)	0,5 (*)
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,7
1014020	Grasso	1,5
1014030	Fegato	1,5



1014040	Rene	8
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	8
1014990	Altri (2)	0,5 (*)
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,5 (*)
1015020	Grasso	0,5 (*)
1015030	Fegato	0,5
1015040	Rene	0,5
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1015990	Altri (2)	0,5 (*)
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	0,7
1016020	Grasso	0,7
1016030	Fegato	0,7
1016040	Rene	0,5 (*)
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1016990	Altri (2)	0,5 (*)
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,5 (*)
1017020	Grasso	0,5 (*)
1017030	Fegato	0,5
1017040	Rene	0,5
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5
1017990	Altri (2)	0,5 (*)
1020000	Latte	0,5
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,7
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,5 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,5 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,5 (*)



1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,5 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(8) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato L.»

22CE1927



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1325 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2022

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1234 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lettonia e Lituania.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) In Lituania e Polonia si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1234 della Commissione, del 18 luglio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 79).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29ª edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8 (<https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>).



- (6) Nel luglio 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Utena in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lituania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (7) Nel luglio 2022 è stato rilevato anche un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (8) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lituania e Polonia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lituania e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI


PARTE I

1. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:


- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
 - Gemeinde Neu Zauche,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
 - Gemeinde Spreewaldheide,
 - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiefersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
 - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
 - Gemeinde Oberbarnim,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
 - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
 - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,



- Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,
- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
 - Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zernikow, Holzendorf, Rittgarten, Falkenhagen, Schapow, Schönermark (NWU), Wilhelmshof, Naugarten, Horst, Gollmitz, Klein-Sperrenwalde und Kröchlendorff,
 - Gemeinde Boitzenburger-Land mit den Gemarkungen Berkholz, Wichmannsdorf, Kuhz und Haßleben,
 - Gemeinde Mittenwalde,
 - Gemeinde Gerswalde mit den Gemarkungen Gerswalde, Buchholz, Pinnow (GE), Kaakstedt und Fergitz
 - Gemeinde Flieth-Steglitz,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Wilmersdorf und Schmiedeberg,
 - Gemeinde Oberuckersee mit der Gemarkung Grünheide,
 - Gemeinde Gramzow mit der Gemarkung Gramzow östlich der der K7315, Gemarkungen
 - Meichow, Neumeichow, Polßen
 - Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Wollin, Schmölln, Schwaneberg, Grenz
 - Gemeinde Brüssow mit den Gemarkungen Battin, Grünberg und Trampe,



- Gemeinde Carmzow-Wallmow.
- Gemeinde Grünow mit der Gemarkung Grenz,
- Gemeinde Schenkenberg mit der Gemarkung Kleptow,
- Gemeinde Schönfeld,
- Gemeinde Göritz,
- Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Dedelow, Schönwerder und Dauer,
- Gemeinde Uckerland mit der Gemarkung Bandelow südlich der Straße von Bandelow zum Bandlowsee und der Gemarkung Jagow südlich der Straße vom Bandlowsee zur K7341,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
 - Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnöw,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Klein Buckow, Radewiese, Stradow, Straußdorf, Wolkenberg und der Gemarkung Spremberg westlich der Tagebaurandstraße,
 - Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig und Kausche,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbbern und Klein Döbbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
 - Gemeinde Welzow mit der Gemarkung Welzow,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Neupetershain,
 - Gemeinde Lauchhammer,
 - Gemeinde Schwarzheide,
 - Gemeinde Schipkau,



- Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
 - die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,
 - Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,
 - Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,
 - Gemeinde Tettau,
 - Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Präsen, Stolzenhain a.d. Röder,
 - Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,
 - Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,
 - Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüten, Klockow, Premslin, Glövizin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Gülitz-Reetz,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
 - Gemeinde Triglitz,
 - Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
 - Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
 - Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
 - Gemeinde Meyenburg,
 - Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen
 - Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Cunewalde,
 - Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Doberschau-Gaußig,
 - Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
 - Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
 - Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Neukirch/Lausitz,
 - Gemeinde Obergurig,
 - Gemeinde Schmölln-Putzkau,
 - Gemeinde Sohland a. d. Spree,
 - Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,



- Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Mittelsachsen:
 - Gemeinde Reinsberg,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Müglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,
 - Gemeinde Stadt Heidenau,
 - Gemeinde Stadt Hohnstein,
 - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,
 - Gemeinde Stadt Pirna,
 - Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
 - Gemeinde Stadt Stolpen,
 - Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großpitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,




Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
 - Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,
 - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,
 - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,
 - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,
 - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhoof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,
 - Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,
 - Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,
 - Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,
 - Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,
 - Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthén, Benthén, Tannenhof, Werder.

2. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.



3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinon and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavroklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),
 - the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
 - the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastoro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).



4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļš V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,




- powiat brodnicki,
 - powiat grudziądzki,
 - powiat miejski Grudziądz,
 - powiat wąbrzeski,
- w województwie warmińsko-mazurskim:
- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
 - gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,
- w województwie mazowieckim:
- powiat ostrołęcki,
 - powiat miejski Ostrołęka,
 - gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Starożreby i Stara Biała w powiecie plockim,
 - powiat miejski Płock,
 - powiat ciechanowski,
 - gminy Baboszewo, Dzierżąźnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
 - powiat sierpecki,
 - gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
 - część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
 - powiat przasnyski,
 - powiat makowski,
 - powiat pułtuski,
 - część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokółów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat jasielski,
 - powiat strzyżowski,
 - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemysł, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemysł,



- gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzeczce położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
- powiat łańcucki,
- gminy Trzebownik, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokół Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
- gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
- gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,
- powiat kazimierski,
- powiat skarżyski,
- część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
- gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- powiat ostrowiecki,
- gminy Falków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna - Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce - Słopiec - Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
- gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,
- gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
- gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno - Rogienice - Dąbie - Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec - Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,



w województwie łódzkim:

- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
- gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
- gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
- powiat miejski Skierniewice,
- gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
- powiat tomaszowski,
- powiat brzeziński,
- powiat łaski,
- powiat miejski Łódź,
- powiat łódzki wschodni,
- powiat pabianicki,
- powiat wieruszowski,
- gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
- gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Druzbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Żelów w powiecie bełchatowskim,
- powiat wieluński,
- powiat sieradzki,
- powiat zduńskowolski,
- gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
- powiat miejski Piotrków Trybunalski,
- gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

- gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
- gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
- powiat gdański,
- Miasto Gdańsk,
- powiat tczewski,
- powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
- gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,



w województwie dolnośląskim:

- gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,
- gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,
- gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,
- część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,
- gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,
- gminy Dzierżoniów, Pieszycy, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierzoniowskim,
- gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,
- gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,
- gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gmina Czempin w powiecie kościańskim,
- gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,



- gmina Kiszkowo i część gminy Kłęcko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
 - powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,
 - gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - powiat pleszewski,
 - gmina Zagórz w powiecie słupeckim,
 - gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
 - gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
 - powiat ostrowski,
 - powiat miejski Kalisz,
 - powiat kaliski,
 - powiat turecki,
 - gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,
 - powiat kępiński,
 - powiat ostrzeszowski,
- w województwie opolskim:
- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
 - gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
 - gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
 - gmina Grodków w powiecie brzeskim,
 - gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
 - powiat miejski Opole,
- w województwie zachodniopomorskim:
- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
 - gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
 - gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
 - gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,
 - część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
 - gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,



w województwie małopolskim:

- powiat brzeski,
- powiat gorlicki,
- powiat proszowicki,
- część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,
- powiat miejski Nowy Sącz,
- powiat tarnowski,
- powiat miejski Tarnów,
- część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

- in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Biňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Keľ, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Szadice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,
- in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,
- the whole district of Ružomberok,
- in the region of Turčianske Teplice, municipalities of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,
- in the district of Martin, municipalities of Blatnica, Folkušová, Necpaly,
- in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštíny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,
- in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,
- in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,
- the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano;
- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Bogleione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole;



Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;
- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona;

Regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;

Regione Lombardia:

- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegele, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima;

Regione Lazio:

- nella provincia di Roma:
 - a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;
 - a ovest: il comune di Fiumicino;
 - a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio;
 - a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,



- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,
- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Jacobsdorf
 - Gemeinde Groß Lindow,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
 - Gemeinde Ragow-Merz,
 - Gemeinde Beeskow,
 - Gemeinde Rietz-Neuendorf,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
 - Gemeinde Langewahl,
 - Gemeinde Berkenbrück,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
 - Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
 - Gemeinde Diensdorf-Radlow,
 - Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,




- Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,
- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Döben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Lieskau, Bühlow, Groß Buckow, Jessen, Pulsberg, Roitz, Terpe und der Gemarkung Spremberg östlich der Tagebaurandstraße,
 - Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,
 - Gemeinde Vierlinden,
 - Gemeinde Lindendorf,
 - Gemeinde Fichtenhöhe,
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),




- Gemeinde Zeschdorf,
- Gemeinde Treplin,
- Gemeinde Lebus,
- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Rueterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,
- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuhütte, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,




- Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,
 - Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
 - Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütendorf, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,
 - Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großmehlen,
 - Gemeinde Lindenau,
 - Gemeinde Frauendorf,
 - Gemeinde Ruhland,
 - Gemeinde Guteborn
 - Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,
- Bundesland Sachsen:
- Landkreis Bautzen:
 - Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
 - Gemeinde Burkau,
 - Gemeinde Crostwitz,
 - Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,
 - Gemeinde Elsterheide,
 - Gemeinde Frankenthal,
 - Gemeinde Göda nördlich der S111,
 - Gemeinde Großdubrau,
 - Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
 - Gemeinde Großnaundorf,
 - Gemeinde Haselbachtal,
 - Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
 - Gemeinde Königswartha,
 - Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
 - Gemeinde Laußnitz,
 - Gemeinde Lichtenberg,
 - Gemeinde Lohsa,



- Gemeinde Malschwitz,
- Gemeinde Nebelschütz,
- Gemeinde Neukirch,
- Gemeinde Neschwitz,
- Gemeinde Ohorn,
- Gemeinde Oßling,
- Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
- Gemeinde Panschwitz-Kuckau,
- Gemeinde Puschwitz,
- Gemeinde Räckelwitz,
- Gemeinde Radibor,
- Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
- Gemeinde Rammenau,
- Gemeinde Schwepnitz,
- Gemeinde Spreetal,
- Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
- Gemeinde Stadt Bernsdorf,
- Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,
- Gemeinde Stadt Elstra,
- Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda,
- Gemeinde Stadt Kamenz,
- Gemeinde Stadt Königsbrück,
- Gemeinde Stadt Lauta,
- Gemeinde Stadt Pulsnitz,
- Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
- Gemeinde Stadt Weißenberg,
- Gemeinde Stadt Wittichenau,
- Gemeinde Steina,
- Gemeinde Wachau,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der S177,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101,



- Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Priestewitz,
 - Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,
 - Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Gemeinde Stadt Großenhain,
 - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,
 - Gemeinde Stadt Radeburg,
 - Gemeinde Thendorf,
 - Gemeinde Weinböhla,
 - Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,
 - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahrten Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,
 - Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Kliß, Löcknitz (bei Parchim),
 - Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
 - Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlütbe, Wahlstorf
 - Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,
 - Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
 - Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
 - Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
 - Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
 - Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,
 - Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,
 - Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,
 - Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
 - Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
 - Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,



- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,
- Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaikū, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, V1295, V1272, Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no Skrundas, Cieceres upes un Ventas upes, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,




- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulūpes ielas un Daugulūpītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,
- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.


5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,



- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Jonišio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Slavikų seniūnijos; Sudargo seniūnijos dalis, išskyrus Pervazninkų kaimą; Šakių seniūnijos dalis, išskyrus Juniškių, Bedalių, Zajošių, Kriaučėnų, Liukų, Gotlybiškių, Ritinių kaimus; Žvirgzdaičių seniūnija,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.



6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:


- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- powiat giżycki,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- powiat węgorzewski,
- powiat olsztyński,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,



- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płońnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:


- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,
- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- powiat białostocki,
- powiat suwalski,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- powiat miejski Siedlce,
- gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- powiat sochaczewski,
- powiat zwoleński,
- powiat kozienicki,
- powiat lipski,
- powiat radomski
- powiat miejski Radom,
- powiat szydłowiecki,
- gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
- gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
- gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
- powiat nowodworski,




- gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
- gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
- powiat garwoliński,
- gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
- część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
- gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,
- powiat otwocki,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- powiat grójecki,
- powiat grodziski,
- powiat zyrardowski,
- powiat białobrzeski,
- powiat przysuski,
- powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
 - powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat łukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - powiat lubartowski,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Aleksandrów, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
 - gminy Dolhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,
 - powiat miejski Chełm,



- powiat tomaszowski,
 - część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,
- w województwie podkarpackim:
- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
 - gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
 - gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
 - powiat leżajski,
 - powiat niżański,
 - powiat tarnobrzeski,
 - gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
 - część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,
 - gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
 - gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,
 - gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
 - część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,




- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,
- w województwie lubuskim:
- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
 - powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
 - gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
 - powiat żarski,
 - powiat ślubicki,
 - gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
 - powiat krośnieński,
 - powiat zielonogórski
 - powiat miejski Zielona Góra,
 - powiat nowosolski,
 - część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat wschowski,
- w województwie dolnośląskim:
- powiat zgorzelecki,
 - gminy Gaworzycze, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
 - część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,
 - gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,
 - gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
 - gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
 - gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,
 - gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
 - gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
 - powiat miejski Wrocław,
 - gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszcza w powiecie milickim,



- część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
- powiat głogowski,
- gmina Niechlów w powiecie górowskim,
- gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,
- gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,
- gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,
- powiat miejski Wałbrzych,
- gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
 - gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat obornicki,
 - część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
 - powiat miejski Poznań,
 - gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
 - gminy Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko z miastem Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,
 - gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,
 - gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
 - gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
 - gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,
 - gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,



w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
- gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,


w województwie opolskim:

- gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,
- gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,
- gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

- the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,
- the whole district of Poprad
- the whole district of Spišská Nová Ves,
- the whole district of Levoča,
- the whole district of Kežmarok
- in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,
- the whole district of Košice-okolie,
- the whole district of Rožnava,
- the whole city of Košice,
- the whole district of Sobrance,
- the whole district of Vranov nad Topľou,
- the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,
- the whole district of Snina,
- the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,
- the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,
- the whole district of Bardejov,
- the whole district of Stará Ľubovňa,
- the whole district of Revúca,
- the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,
- in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,
- the whole district of Lučenec,
- the whole district of Poltár,
- the whole district of Zvolen,
- the whole district of Detva,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,
- the whole district of Banská Štiavnica,



- in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,
- the whole district of Banská Bystrica,
- the whole district of Brezno,
- the whole district of Liptovský Mikuláš.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

Regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;
- nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- in Blagoevgrad region:
 - the whole municipality of Sandanski
 - the whole municipality of Strumyani
 - the whole municipality of Petrich,
- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,
 - the whole municipality of Septemvri,
 - the whole municipality of Strelcha,
- in Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
 - the whole municipality of Suedinenie,
 - the whole municipality of Maritsa
 - the whole municipality of Rodopi,
 - the whole municipality of Plovdiv,
- in Varna region:
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik.



2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Schenkenberg mit den Gemarkungen Wittenhof, Schenkenberg, Baumgarten und Ludwigsburg,
 - Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Eickstedt und Ziemkendorf,
 - Gemeinde Grünow,
 - Gemeinde Uckerfelde,
 - Gemeinde Gramzow westlich der K7315,
 - Gemeinde Oberuckersee mit den Gemarkungen Melzow, Warnitz, Blankenburg, Seehausen, Potzlow
 - Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zollchow, Röpersdorf, Louisenthal, Sternhagen, Schmachtenhagen, Lindenhagen, Beenz (NWU), Groß-Sperrenwalde und Thiesort-Mühle,
 - Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Blindow, Ellingen, Klinkow, Basedow, Güstow, Seelübbe und die Gemarkung Prenzlau.

3. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- Regione Sardegna: tutto il territorio;
- Regione Lazio: l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1".

4. Lettonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,
- Kuldīgas novada Rudbārzu, Nīkrāces, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, V1295, V1272, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļu uz ziemeļaustrumiem no Skrundas, Cieceres upes un Ventas upes), Skrundas pilsēta, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120,
- Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė: Kidulių ir Gelgaudiškio seniūnijos; Šakių seniūnija: Juniškių, Bedalių, Zajošių, Kriaučėnų, Liukų, Gotlybiškių, Ritinių kaimai; Sudargo seniūnija: Pervazninkų kaimas,
- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,
- Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.



6. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

- gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

w województwie lubelskim:

- gminy Radecznica, Sułów, Szczepieszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Terespol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
- gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie krańickim,

w województwie podkarpackim:


- powiat mielecki,
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
- część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka - Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,
- część gminy Czarna położona na północ wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim
- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
- gmina Sulęcín w powiecie sulcińskim,
- gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
- część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Świąciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
- powiat Miejski Leszno,
- gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,



- część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,
- gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,
- powiat rawicki,
- gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
- gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkiem,
- część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

- część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim
- gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,
- część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim
- gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
- gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
- gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,
- powiat miejski Legnica,
- część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,
- część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszcza w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,
- gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,




- gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,
 - powiat miejski Kielce,
 - gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno, i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,
 - gmina Kije w powiecie pińczowskim,
 - gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,
- w województwie małopolskim:
- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

7. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,




- Județul Gorj,
- Județul Argeș,
- Județul Olt,
- Județul Dolj,
- Județul Arad,
- Județul Timiș,
- Județul Covasna,
- Județul Brașov,
- Județul Botoșani,
- Județul Vâlcea,
- Județul Iași,
- Județul Hunedoara,
- Județul Alba,
- Județul Sibiu,
- Județul Caraș-Severin,
- Județul Neamț,
- Județul Harghita,
- Județul Mureș,
- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- The whole district of Trebišov,
- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
- In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
- In the district Of Sabinov: Daletice,
- In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítaz, Župčany,
- the whole district of Medzilaborce,
- In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,
- In the district of Svidník: Pstruša.».

22CE1928



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1326 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2022****che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 *bis* e 8 *bis*,

considerando quanto segue:


- (1) Il 18 e 19 novembre 2021 il comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA o «l'Osservatorio»), allargato secondo la procedura di cui all'articolo 5 *quater*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ha redatto relazioni di valutazione del rischio delle nuove sostanze psicoattive 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one (3-metilmecatinone, 3-MMC) e 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (3-clorometcatinone, 3-CMC) conformemente all'articolo 5 *quater* del medesimo regolamento. L'Osservatorio ha presentato tali relazioni alla Commissione e agli Stati membri il 25 novembre 2021.
- (2) Il 3-MMC e il 3-CMC sono catinoni sintetici con effetti psicostimolanti. Sono derivati del catinone, strettamente correlati, rispettivamente, a metcatinone (efedrone) e mefedrone (4-metilmecatinone;4-MMC) e a metcatinone e 4-clorometcatinone (4-CMC; clefedrone), e con effetti psicostimolanti simili. Il catinone, il metcatinone, il mefedrone e il 4-CMC sono sottoposti a controllo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
- (3) Il 3-MMC è disponibile nell'Unione europea almeno dal 2012 e la sua presenza è stata rilevata in 23 Stati membri. Dopo un calo dei sequestri in Europa tra il 2016 e il 2018, il 3-MMC pare essere ricomparso: nel 2020 ne sono stati sequestrati circa 740 chilogrammi sotto forma di polvere e le importazioni, la distribuzione e l'utilizzo sono continuati nel 2021, anno in cui si è anche registrato un sequestro su larga scala di oltre 120 chilogrammi di polvere a una frontiera esterna dell'Unione.
- (4) Le informazioni ottenute grazie ai sequestri e alla raccolta di campioni mostrano che solitamente il 3-MMC è disponibile sul mercato della droga sotto forma di polvere. Ne sono state segnalate anche altre forme, come le compresse o le capsule, ma in misura molto minore. Occasionalmente sono stati segnalati anche liquidi, materiale vegetale e carta assorbente contenenti 3-MMC.
- (5) In cinque Stati membri sono stati registrati 27 casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione al 3-MMC. Quattro Stati membri hanno segnalato 14 casi di intossicazione acuta non fatale nei quali è stata confermata l'esposizione al 3-MMC.
- (6) Il 3-CMC è disponibile nell'Unione europea almeno dal 2014 e la sua presenza è stata rilevata in 23 Stati membri. Tra 2020 e il 2021 sono stati sequestrati circa 2 500 chilogrammi di 3-CMC sotto forma di polvere, pari a oltre il 90 % della quantità totale di 3-CMC in polvere sequestrato dall'inizio del monitoraggio della sostanza in Europa.
- (7) Le informazioni ottenute grazie ai sequestri e alla raccolta di campioni mostrano che solitamente il 3-CMC è disponibile sul mercato della droga sotto forma di polvere. Ne sono state segnalate anche altre forme, come le compresse o le capsule, ma in misura molto minore. Occasionalmente sono stati segnalati anche liquidi, materiale vegetale e carta assorbente contenenti 3-CMC.

⁽¹⁾ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).



- (8) In due Stati membri sono stati registrati 10 casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione al 3-CMC. Uno Stato membro ha segnalato un caso di intossicazione acuta non fatale nel quale è stata confermata l'esposizione al 3-CMC.
- (9) Le informazioni a disposizione paiono indicare che, sebbene il 3-MMC e il 3-CMC siano solitamente venduti e richiesti come droghe stimolanti vere e proprie, siano almeno in parte prodotti, importati, distribuiti, venduti e utilizzati come sostituti «legali» di stimolanti sottoposti a controllo quali l'anfetamina, la cocaina e l'MDMA. Potrebbero anche essere venduti facendoli passare per altre droghe.
- (10) Vi sono poche informazioni disponibili in merito all'implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, nel traffico e nella distribuzione del 3-MMC e del 3-CMC nell'Unione. Vi sono tuttavia informazioni che suggeriscono atti criminali, per esempio reati legati al traffico, alla produzione illecita e alla fornitura di entrambe le sostanze.
- (11) Dalle informazioni disponibili si evince che il 3-MMC e il 3-CMC sono prodotti da aziende chimiche situate al di fuori dell'Unione e qui importate su scala industriale. Vi sono poi alcune indicazioni del fatto che parte della produzione avviene in laboratori illegali in Europa.
- (12) Il 3-MMC e il 3-CMC non hanno alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso di tali sostanze per altre finalità oltre che come standard analitici di riferimento e nella ricerca scientifica.
- (13) È probabile che i rischi per la salute e la società associati al 3-MMC e al 3-CMC siano in parte simili a quelli di altri catinoni sintetici e psicostimolanti strettamente correlati sottoposti a controllo internazionale. I dati e le informazioni disponibili sui rischi per la salute e la società che le sostanze presentano sono sufficienti per includere il 3-MMC e il 3-CMC nella definizione di «stupefacenti». Ciononostante, secondo le relazioni di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al 3-MMC e al 3-CMC poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche.
- (14) Il 3-MMC e il 3-CMC non rientrano nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Il 3-CMC non è ancora stato valutato nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, mentre il 3-MMC è stato oggetto di una revisione critica del comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza a novembre 2016, che non ha tuttavia permesso di trarre conclusioni. Il comitato non è riuscito a raggiungere un consenso e ha rinviato la pronuncia di un parere e chiesto al segretariato di organizzare un'altra revisione critica relativa al 3-MMC in una successiva riunione. Il comitato di esperti sulla tossicodipendenza non ha ancora effettuato un'ulteriore revisione del 3-MMC. Dopo la revisione critica del 2016 gli Stati membri hanno comunicato nuove informazioni significative da cui si evince che il 3-MMC può rappresentare una minaccia per la salute e la società a livello dell'UE e deve quindi essere incluso nella definizione di «stupefacenti» prevista dal diritto dell'Unione.
- (15) Le informazioni ricavate dai sequestri effettuati dalle forze dell'ordine nel 2020 e nel 2021 indicano che la disponibilità e il potenziale di diffusione all'interno dell'Unione del 3-MMC e del 3-CMC sono recentemente aumentati e possono essere significativi. Le informazioni disponibili indicano che il consumo di 3-MMC e di 3-CMC provoca danni alla salute associati alla tossicità acuta di tali sostanze e, nel caso del 3-MMC, alla potenzialità di indurre abuso o dipendenza. La scarsità di studi rende difficile stabilire con certezza se il 3-CMC abbia la potenzialità di indurre abuso o dipendenza. Si ritiene che i danni alla salute mettano in pericolo la vita poiché la sostanza può causare morte o lesioni letali, malattie gravi, seri impedimenti fisici o mentali o la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, come l'epatite C e l'HIV. Tali effetti sono paragonabili a quelli di altri catinoni sintetici e psicostimolanti strettamente correlati sottoposti a controllo internazionale, benché siano necessari ulteriori studi al riguardo.
- (16) Le informazioni disponibili suggeriscono che il consumo di 3-MMC e 3-CMC potrebbe comportare rischi per la società e causare emarginazione e maggiore vulnerabilità. Potrebbe anche costituire un rischio più ampio per l'incolumità pubblica, per esempio in caso di guida sotto l'effetto di tali sostanze.



- (17) 15 Stati membri controllano il 3-MMC in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe, sei in base alla legislazione sulle nuove sostanze psicoattive e uno in base a un'altra legislazione. 13 Stati membri controllano il 3-CMC in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe, sette in base alla legislazione sulle nuove sostanze psicoattive e uno in base a un'altra legislazione. Poiché tali misure nazionali di controllo sono già presenti, il fatto di includere il 3-MMC e il 3-CMC nella definizione di «stupefacenti» e di renderli quindi soggetti alle disposizioni relative ai reati e alle sanzioni di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI contribuirebbe a evitare l'insorgere di ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi che la disponibilità e il consumo di tali sostanze possono comportare.
- (18) L'articolo 1 bis della decisione quadro 2004/757/GAI conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di fornire a livello dell'Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive individuate e segnalate dagli Stati membri, modificando l'allegato della decisione quadro al fine di includere tali sostanze nella definizione di «stupefacenti».
- (19) Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio del potere di adottare un atto delegato, dovrebbe essere adottata una direttiva delegata al fine di includere il 3-MMC e il 3-CMC nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI.
- (20) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI, modificata dalla direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, e, pertanto, partecipa all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (21) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI quale applicabile fino al 21 novembre 2018, ma non è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103. Non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (22) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽²⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione quadro 2004/757/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI


All'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI sono aggiunti i punti 20 e 21 seguenti:

- «20. 2-(metilammino)-1-(3-metilfenil)propan-1-one (3-MMC) (*).
21. 1-(3-clorofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (3-CMC) (*).

(*) Direttiva delegata (UE) 2022/1326 della Commissione, del 18 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (GU L 200 del xx.xx.2022, pag. 148).».

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12).

⁽²⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 febbraio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1929



DECISIONE (UE) 2022/1327 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

che invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione del mercato interno dei servizi postali dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e una proposta, se del caso alla luce dei risultati dello studio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 241,

considerando quanto segue:


- (1) Dal 2008 si è assistito a un calo annuo della corrispondenza pari al 4,9 % nell'Unione e questa tendenza ha registrato un'accelerazione con la contrazione dell'economia dovuta alla pandemia di COVID-19, durante la quale i volumi di corrispondenza sono diminuiti di una percentuale compresa tra il 12 % e il 26 % tra il 2019 e il 2020.
- (2) Si stima che dal 2008 i servizi di consegna dei pacchi siano aumentati del 9 % nell'Unione su base annua e questa tendenza ha registrato un'accelerazione come risultato della pandemia di COVID-19.
- (3) Il costo dell'obbligo di servizio universale, basato sulla scala dei costi, è aumentato a causa del forte declino del mercato della corrispondenza.
- (4) Lo sviluppo del commercio elettronico e della digitalizzazione ha introdotto sul mercato dei servizi postali nuovi soggetti, prodotti e servizi.
- (5) In ciascuno Stato membro i servizi postali universali sono forniti a livello nazionale, mentre le esigenze degli utenti di tali servizi sono cambiate in modo significativo.
- (6) Il concetto di «servizio universale» deve rispecchiare l'evoluzione delle esigenze degli utenti ed essere flessibile e sostenibile.
- (7) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha parzialmente conseguito i suoi obiettivi. Tuttavia, potrebbe essere necessario rivederla per garantire che sia adeguata alle esigenze future e che affronti le sfide summenzionate in modo sostenibile.
- (8) Un'analisi dettagliata della situazione del mercato interno dei servizi postali dell'Unione giustificherebbe la necessità di una revisione della direttiva 97/67/CE al fine di rispecchiare gli sviluppi tecnologici e i cambiamenti in tale mercato e consentirebbe l'adozione della direttiva riveduta durante il ciclo legislativo europeo in corso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio invita la Commissione a presentare uno studio sulla situazione del mercato interno dei servizi postali dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 97/67/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).



Articolo 2

1. Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta, se del caso alla luce dei risultati dello studio di cui all'articolo 1, o a informarlo sulle misure alternative necessarie per dare seguito allo studio.
2. Secondo la prassi abituale, il Consiglio invita la Commissione a far sì che la proposta sia corredata di una valutazione d'impatto.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

22CE1930



DECISIONE (UE) 2022/1328 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2021

relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia e la Regione Lazio hanno dato esecuzione a favore di Laziomar e della sua acquirente CLN


[notificata con il numero C(2021) 6989]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

1. Procedimento	
2. Contesto e descrizione delle misure oggetto di indagine	
2.1. Quadro generale	
2.1.1. Le convenzioni iniziali	
2.1.2. La proroga delle convenzioni iniziali	
2.1.3. La privatizzazione di Laziomar e la conclusione del nuovo contratto di servizio	
2.2. Misure rientranti nell'ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012	
2.3. Descrizione dettagliata delle misure oggetto della presente decisione	
2.3.1. La proroga della convenzione iniziale tra Laziomar e l'Italia	
2.3.1.1. Gli obblighi di servizio pubblico	
2.3.1.2. Bilancio e durata	
2.3.2. La privatizzazione di Laziomar	
2.3.2.1. La procedura di vendita e l'aggiudicazione definitiva	
2.3.2.2. Il contratto di vendita	
2.3.2.3. Procedimenti a livello nazionale	
2.3.3. Il nuovo contratto di servizi tra la Regione Lazio e Laziomar	
2.3.3.1. Il beneficiario	
2.3.3.2. Le rotte	
2.3.3.3. Durata	
2.3.3.4. Gli obblighi di servizio pubblico	
2.3.3.5. Le disposizioni in materia di compensazione e l'aggiudicazione definitiva	
2.3.4. La priorità nell'assegnazione degli accosti	
2.3.5. Le misure previste dalla legge del 2010	
2.4. La procedura di infrazione 2007/4609	
3. Motivi per l'avvio e l'estensione del procedimento	



3.1. La proroga della convenzione iniziale tra Laziomar e l'Italia	
3.1.1. Rispetto della sentenza Altmark ed esistenza di aiuti	
3.1.2. Compatibilità	
3.2. La privatizzazione di Laziomar	
3.3. Il nuovo contratto di servizi tra la Regione Lazio e Laziomar	
3.3.1. Rispetto della sentenza Altmark, esistenza di aiuti e compatibilità	
3.3.2. Compatibilità	
3.4. La priorità nell'assegnazione degli accosti	
3.5. Le misure previste dalla legge del 2010	
4. Osservazioni dell'Italia	
4.1. Sugli obblighi di servizio pubblico e l'ambiente concorrenziale	
4.2. Sulla privatizzazione di Laziomar	
4.2.1. Sul prezzo di vendita di Laziomar	
4.2.2. Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura	
4.3. Sulla conformità della proroga della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico alle condizioni Altmark	
4.4. Sulla priorità nell'assegnazione degli accosti	
4.5. Sulle misure previste dalla legge del 2010	
4.6. Sulle norme per il calcolo della compensazione per il periodo 2011-2019 e sul premio di rischio del 6,5 % stabilito dalla delibera del CIPE del 2010	
4.7. Sulla conformità del nuovo contratto di servizio pubblico alla decisione SIEG del 2011	
4.8. Sulla conformità del nuovo contratto di servizio pubblico alla disciplina SIEG del 2011	
5. Valutazione	
5.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE	
5.1.1. La proroga della convenzione iniziale tra Laziomar e l'Italia	
5.1.1.1. Risorse statali	
5.1.1.2. Selettività	
5.1.1.3. Vantaggio economico	
5.1.1.4. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi	
5.1.1.5. Conclusione	
5.1.1.6. Aiuto nuovo o esistente	
5.1.2. L'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico associato con il ramo di attività di Laziomar	
5.1.2.1. Primo criterio Altmark	
5.1.2.2. Secondo criterio Altmark	
5.1.2.3. Terzo criterio Altmark	
5.1.2.4. Quarto criterio Altmark	
5.1.2.5. Conclusione	
5.1.3. Le misure previste dalla legge del 2010	
5.1.3.1. Possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi	



5.1.3.2. Esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione	
5.1.3.3. Possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare esigenze di liquidità	
5.1.4. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto	
5.2. Legittimità dell'aiuto	
5.3. Compatibilità dell'aiuto	
5.3.1. Norme applicabili	
5.3.2. Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 TFUE	
5.3.3. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione	
5.3.4. Durata del periodo di incarico	
5.3.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE	
5.3.6. Importo della compensazione	
5.3.7. La priorità nell'assegnazione degli accosti	
5.3.8. Conclusione	
6. Conclusione	



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽¹⁾, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 23 marzo 2009, il 9 dicembre 2009, il 21 dicembre 2009, il 6 gennaio 2010, il 27 settembre 2010 e il 12 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto sei denunce relative a diverse misure di sostegno adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia ⁽²⁾. Le denunce riguardano la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a tali società dopo la scadenza dei contratti di servizio pubblico iniziali conclusi con l'Italia per il periodo compreso tra gennaio 1989 e dicembre 2008 (le «convenzioni iniziali»), misure supplementari di sostegno previste dal diritto nazionale nel contesto del processo di privatizzazione delle società, nonché determinate questioni riguardanti in particolare il processo di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione S.p.A. («Tirrenia») e Siremar — Sicilia Regionale Marittima S.p.A. («Siremar»).
- (2) Il 29 luglio 2010 l'Italia ha notificato alla Commissione la compensazione corrisposta dall'Italia nel 2008, 2009 e 2010 a Caremar — Campania Regionale Marittima S.p.A. («Caremar»). Tale notifica è stata nuovamente inviata il 1° dicembre 2010 in riferimento alla compensazione corrisposta a Caremar nel 2009 e nel 2010. La compensazione corrisposta a Caremar nel 2008 è stata oggetto di una decisione separata (cfr. considerando 20).
- (3) Il 5 ottobre 2011 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di varie misure adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia («la decisione del 2011») ⁽³⁾. L'indagine ha riguardato, tra l'altro, la compensazione concessa a Caremar per la gestione di numerose rotte marittime a partire dal 1° gennaio 2009 e diverse altre misure concesse a tale società (cfr. considerando 38).
- (4) All'epoca Caremar gestiva rotte di cabotaggio marittimo ⁽⁴⁾ nel golfo di Napoli (Regione Campania) e nell'arcipelago pontino (Regione Lazio). Successivamente la Regione Campania ha trasferito alla Regione Lazio le rotte dell'arcipelago pontino su base indipendente sotto la denominazione Laziomar S.p.A. («Laziomar») ⁽⁵⁾. Tale trasferimento è stato formalizzato il 1° giugno 2011 (cfr. considerando 32 e 33).
- (5) La decisione del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine.
- (6) Con lettera del 28 settembre 2011, l'Italia ha confermato l'intenzione di privatizzare le società regionali dell'ex Gruppo Tirrenia, tra cui Laziomar. Il 26 ottobre 2011 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni all'Italia in merito al processo di privatizzazione. Il 30 novembre 2011 l'Italia ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione del 26 ottobre 2011.


⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

⁽²⁾ L'ex Gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione S.p.A., Adriatica S.p.A., Caremar — Campania Regionale Marittima S.p.A., Saremar — Sardegna Regionale Marittima S.p.A., Siremar — Sicilia Regionale Marittima S.p.A. e Toremar — Toscana Regionale Marittima S.p.A.

⁽³⁾ Aiuti di Stato — Repubblica italiana — Aiuti di Stato SA.32014 (11/C) (ex 11/NN), SA.32015 (11/C) (ex 11/NN) e SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) — Aiuti di Stato alle società dell'ex Gruppo Tirrenia — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18).

⁽⁴⁾ Cfr. regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7) («regolamento sul cabotaggio marittimo»).

⁽⁵⁾ Laziomar è stata costituita il 1° dicembre 2010 con la Regione Lazio quale socio unico.



- (7) Il 15 novembre 2011 l'Italia ha presentato osservazioni in merito alle misure oggetto della decisione del 2011.
- (8) Il 25 aprile 2012 la Commissione ha inviato una nuova richiesta di informazioni all'Italia in merito al processo di privatizzazione. L'Italia ha risposto con lettera del 22 maggio 2012.
- (9) Il 7 novembre 2012 la Commissione ha esteso il procedimento d'indagine, tra l'altro, in relazione a determinate misure di sostegno supplementari concesse dalla Regione Lazio a Laziomar in relazione alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico. Una versione modificata di tale decisione è stata adottata dalla Commissione il 19 dicembre 2012 («la decisione del 2012») ⁽⁶⁾.
- (10) La decisione del 2012 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine.
- (11) L'11 dicembre 2012 l'Italia ha inviato le proprie osservazioni.
- (12) Il 25 gennaio 2018, il 29 marzo 2018, il 31 agosto 2018, il 4 marzo 2019, il 15 aprile 2020, il 9 e 26 febbraio 2021 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive all'Italia. L'Italia ha fornito tali informazioni il 26 aprile 2018, l'8 e il 31 maggio 2018, il 2 novembre 2018, l'11 dicembre 2018, il 30 aprile 2019, il 22 giugno 2020, il 22 febbraio 2021 e il 17 marzo 2021.
- (13) La presente decisione riguarda soltanto gli eventuali aiuti concessi a favore di Laziomar specificati nella sezione 2.3. Tutte le restanti misure di cui alle decisioni del 2011 e del 2012 sono oggetto di indagini separate nel contesto dei casi SA.32014, SA.32015 e SA.32016 e non sono pertanto trattate dalla presente decisione. In particolare, queste misure riguardano altre società dell'ex Gruppo Tirrenia.

2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE

2.1. Quadro generale

2.1.1. Le convenzioni iniziali

- (14) Il Gruppo Tirrenia, che è a lungo appartenuto all'Italia per il tramite della società Fintecna ⁽⁷⁾, comprendeva inizialmente sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti di servizio pubblico distinti conclusi con l'Italia nel 1991 e rimasti in vigore per 20 anni tra il gennaio del 1989 e il dicembre del 2008 («le convenzioni iniziali»). La società Fintecna deteneva il 100 % del capitale azionario di Tirrenia, che a sua volta era proprietaria delle società regionali Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Adriatica, che operava numerose rotte tra Italia e Albania/Croazia/Grecia/Montenegro, si è fusa con Tirrenia nel 2004.
- (15) Tali convenzioni iniziali avevano lo scopo di garantire la regolarità e l'affidabilità dei suddetti servizi di trasporto marittimo, che per la maggior parte collegano l'Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane minori. A tal fine, l'Italia ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del Gruppo Tirrenia.
- (16) Il 1° giugno 2011 Laziomar ha iniziato a gestire una serie di rotte di cabotaggio marittimo tra la Regione Lazio e le isole limitrofe minori (cfr. considerando 33). Una descrizione delle rotte precise interessate è riportata nel considerando 43.

⁽⁶⁾ Aiuti di Stato — Repubblica italiana — Aiuti di Stato SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) — Aiuti di Stato a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia e dei loro acquirenti — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE (GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58).

⁽⁷⁾ Fintecna (Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.A.) è interamente di proprietà del ministero dell'Economia e delle finanze italiano ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e processi di privatizzazione; inoltre si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che attraversano difficoltà industriali, finanziarie od organizzative.



- (17) Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto pagato sulla base delle convenzioni iniziali alle sei società che formavano all'epoca il Gruppo Tirrenia.
- (18) Durante la fase di indagine, l'Italia ha richiesto di scomporre il caso relativo al Gruppo Tirrenia per dare priorità al raggiungimento di una decisione finale in relazione a Tirrenia. Tale richiesta era motivata dalla volontà dell'Italia di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall'intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.
- (19) La Commissione ha deciso di accogliere la richiesta dell'Italia e con decisione 2001/851/CE della Commissione ⁽⁸⁾ («la decisione del 2001») ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia. L'aiuto è stato dichiarato compatibile fatto salvo il rispetto di taluni impegni assunti dall'Italia.
- (20) Con decisione 2005/163/CE ⁽⁹⁾ («la decisione del 2004»), la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa dall'Italia alle società del Gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia era parzialmente compatibile con il mercato interno, parzialmente compatibile fatto salvo il rispetto di numerosi impegni assunti dalle autorità italiane e parzialmente incompatibile con il mercato interno. La decisione si basava su dati contabili relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della compensazione per tutta la durata delle convenzioni iniziali.
- (21) Con sentenza del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 ⁽¹⁰⁾ («la sentenza del 2009»), il Tribunale ha annullato la decisione del 2004.
- (22) Con la sua decisione (UE) 2018/261 ⁽¹¹⁾ («la decisione del 2014»), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale in relazione a varie misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar. Il ricorso presentato da Saremar e dalla Regione Sardegna contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale nel 2017 ⁽¹²⁾.
- (23) Con decisione (UE) 2020/1411 ⁽¹³⁾ (la «decisione sul Gruppo Tirrenia del 2020»), la Commissione ha concluso l'indagine sulle società del Gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia per il periodo 1992-2008. La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto di cabotaggio marittimo costituivano aiuti esistenti, mentre la maggior parte degli aiuti concessi per la fornitura di servizi di trasporto marittimo internazionale era compatibile con la disciplina dei servizi di interesse economico generale (SIEG) del 2011 ⁽¹⁴⁾ (la «disciplina SIEG del 2011»).
- (24) Con decisione (UE) 2020/1412 ⁽¹⁵⁾ (la «decisione su Tirrenia/CIN del 2020»), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale relativo alle misure concesse a Tirrenia e all'acquirente CIN per il periodo 2009-2020.
- (25) Con decisione (UE) 2021/4268 della Commissione ⁽¹⁶⁾ e decisione (UE) 2021/4271 della Commissione ⁽¹⁷⁾, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Siremar e Toremar e alle loro acquirenti per il periodo dal 2009 in poi.

⁽⁸⁾ Decisione della Commissione 2001/851/CE, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).

⁽⁹⁾ Decisione della Commissione 2005/163/CE, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (GU L 053 del 26.2.2005, pag. 29).

⁽¹⁰⁾ Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, *Tirrenia di Navigazione/Commissione*, ECLI:EU:T:2009:48.

⁽¹¹⁾ Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22).

⁽¹²⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017, *Regione autonoma della Sardegna/Commissione*, T-219/14, ECLI:EU:T:2017:266.


⁽¹³⁾ Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all'aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l'Italia ha dato esecuzione a favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Comunicazione della Commissione, *Disciplina europea degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico* (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

⁽¹⁵⁾ Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45).

⁽¹⁶⁾ Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁷⁾ Non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



2.1.2. *La proroga delle convenzioni iniziali*

- (26) L'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Laziomar) che dovevano inizialmente scadere il 31 dicembre 2008.
- (27) In vista della privatizzazione delle società del Gruppo Tirrenia, l'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166 («la legge del 2009»), ha previsto il trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione di Siremar) dall'impresa madre Tirrenia, senza corresponsione di corrispettivo, come segue:
- Caremar sarebbe stata trasferita inizialmente alla Regione Campania. Successivamente quest'ultima avrebbe trasferito alla Regione Lazio il ramo d'azienda di Caremar che gestiva i collegamenti di trasporto con l'arcipelago pontino su base indipendente sotto la denominazione Laziomar;
 - Saremar sarebbe stata trasferita alla Regione Sardegna; e
 - Toremarmar sarebbe stata trasferita alla Regione Toscana.
- (28) La legge del 2009 ha specificato inoltre che entro il 31 dicembre 2009 sarebbero state concordate nuove convenzioni tra l'Italia e Tirrenia e Siremar. Analogamente, i servizi regionali sarebbero stati sanciti nel quadro di progetti di contratti di servizio pubblico che dovevano essere concordati tra le Regioni Sardegna e Toscana e Saremar e Toremarmar rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 e tra le Regioni Campania e Lazio e Caremar e Laziomar rispettivamente entro il 28 febbraio 2010. Il progetto delle nuove convenzioni/dei nuovi contratti di servizio pubblico sarebbe stato quindi oggetto di una procedura di appalto con le società stesse e sarebbe stato firmato con gli acquirenti al momento della finalizzazione della privatizzazione di ciascuna di tali società ⁽¹⁸⁾.
- (29) A tal fine, la legge del 2009 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Caremar) dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010.
- (30) La legge del 2009 fissava inoltre i massimali per la compensazione annuale per la gestione dei servizi a partire dal 2010 (ai sensi della proroga delle convenzioni iniziali, nonché delle convenzioni e dei contratti di servizio pubblico nuovi) a un totale di 184 942 251 EUR, ripartiti come segue:


Tabella 1

Massimali di compensazione dal 2010

Società	Compensazione massima annuale (in EUR)
Tirrenia	72 685 642
Siremar	55 694 895
Saremar	13 686 441
Toremarmar	13 005 441
Caremar	29 869 832 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Di cui 19 839 226 EUR dalla Regione Campania e 10 030 606 EUR dalla Regione Lazio.	

- (31) L'articolo 1 della legge 1° ottobre 2010 n. 163, che ha convertito il decreto-legge 5 agosto 2010 n. 125 («la legge del 2010») ha stabilito l'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali dal 1° ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar, che hanno avuto luogo rispettivamente il 19 luglio 2012 e il 31 luglio 2012.

⁽¹⁸⁾ Articolo 19-ter, paragrafo 10, della legge del 2009.



- (32) In considerazione di quanto previsto dall'art 19 *ter* della legge del 2009, il 1° dicembre 2010 mediante la legge regionale n. 2/2010 la Regione Lazio ha costituito, una società per azioni per i servizi di cabotaggio marittimo regionali, chiamata Laziomar, al fine di acquisire il ramo d'azienda di Caremar che gestiva le rotte nell'arcipelago pontino e successivamente da privatizzare.
- (33) Il 7 marzo 2011 Caremar ha venduto il ramo d'azienda relativo alle rotte dell'arcipelago pontino a Laziomar. Quest'ultima ha avviato la gestione delle rotte il 1° giugno 2011.
- (34) Secondo il decreto n. 508 della Regione Lazio del 28 ottobre 2011 («il decreto della Regione Lazio»), sono stati forniti gli orientamenti relativi al processo di privatizzazione di Laziomar associati alla conclusione del nuovo contratto di servizio pubblico per le rotte dell'arcipelago pontino.
- (35) Inoltre, ai sensi della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, la Regione Lazio ha imposto a Laziomar, in virtù di un contratto ponte, l'obbligo di garantire la continuità territoriale delle rotte dell'arcipelago pontino fino alla sua privatizzazione, alle stesse condizioni. Il contratto è stato firmato il 12 febbraio 2013 ed è rimasto in vigore fino alla privatizzazione di Laziomar.

2.1.3. La privatizzazione di Laziomar e la conclusione del nuovo contratto di servizio

- (36) Nel febbraio 2012 è stata avviata una procedura di gara (cfr. sezione 2.3.2) per la selezione di un acquirente per Laziomar in associazione al nuovo contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi marittimi per un periodo di dieci anni in cambio di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.
- (37) Dopo che la sua offerta è stata selezionata a seguito della procedura di gara, Compagnia Laziale di Navigazione S.r.l. (CLN) è diventata il nuovo proprietario di Laziomar. Il contratto di vendita tra la Regione Lazio e CLN è stato firmato il 30 dicembre 2013. Il 15 gennaio 2014 la Regione Lazio e Laziomar hanno firmato il nuovo contratto di servizio per la fornitura di servizi di navigazione nell'arcipelago pontino.

2.2. Misure rientranti nell'ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012


- (38) Le misure seguenti sono state oggetto di valutazione nel contesto del procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012:
- la compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG) nell'ambito della proroga delle convenzioni iniziali (misura 1);
 - il potenziale abuso dell'aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia e Siremar (misura 2);
 - la privatizzazione delle società dell'ex Gruppo Tirrenia ⁽¹⁹⁾ (misura 3);
 - la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell'ambito delle convenzioni/dei contratti di servizio pubblico nuovi (misura 4);
 - la priorità nell'assegnazione degli accosti (misura 5);
 - le misure di cui alla legge del 2010 che ha convertito il decreto-legge 125/2010 (misura 6);
 - le misure supplementari adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar (misura 7).
- (39) Con la sua decisione del 2014, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar di cui alla misura 7 fatta eccezione per una misura ⁽²⁰⁾.

2.3. Descrizione dettagliata delle misure oggetto della presente decisione

- (40) La presente decisione riguarda soltanto le misure 1, 3, 4, 5 e 6 di cui al considerando 38 nella misura in cui interessano Laziomar e CLN. Tali misure sono descritte in maniera più dettagliata nelle sezioni che seguono.

⁽¹⁹⁾ Ciò comprende il pagamento differito da parte di CIN di parte del prezzo di acquisto per l'acquisizione del ramo d'azienda di Tirrenia e diverse asserite misure di aiuto supplementari nel contesto della privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar (ad esempio controgaranzia e aumento di capitale da parte dello Stato per Cdl, il soggetto che aveva inizialmente acquisito il ramo d'azienda di Siremar).

⁽²⁰⁾ Nello specifico, il progetto «Bonus Sardo — Vacanza», che costituisce parte della misura 7, non è stato valutato nel contesto della decisione del 2014 e non sarà valutato nemmeno nella presente decisione.



2.3.1. *La proroga della convenzione iniziale tra Laziomar e l'Italia*2.3.1.1. *Gli obblighi di servizio pubblico*

- (41) L'articolo 1 della convenzione iniziale con Caremar prevedeva che i piani quinquennali definissero in dettaglio i porti da servire, la tipologia delle navi da utilizzare e la frequenza richiesta per il servizio affidato a Caremar (e successivamente a Laziomar in seguito al trasferimento delle rotte pontine alla Regione Lazio il 1° giugno 2011).
- (42) Secondo l'Italia, l'ultimo piano quinquennale per Caremar (all'epoca) approvato formalmente è quello relativo al periodo 2000-2004, mentre per il periodo 2005-2008 è stato elaborato un piano che non è mai stato approvato formalmente dai ministeri competenti. Al contrario, il governo ha adottato decisioni ad hoc al fine di rendere i servizi maggiormente allineati alle esigenze delle collettività locali, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali al regime di servizio pubblico.
- (43) Sulla base della convenzione iniziale, così come prorogata, con successivi atti giuridici menzionati nei considerando da 26 a 33, Laziomar ha gestito le seguenti rotte per tutto l'anno:
- Ponza-Formia (Linea T1): Laziomar ha gestito l'unico collegamento con questa linea. Ha garantito due collegamenti giornalieri che fornivano servizi misti (passeggeri, veicoli e merci). La nave partiva dall'isola alle ore 5:30 e garantiva ai residenti il collegamento con la terraferma per motivi di studio e lavoro, effettuando l'ultima corsa di ritorno alle ore 17:30;
 - Ponza-Formia (Linea A2): Laziomar ha gestito anche l'unico servizi passeggeri ad alta velocità con un collegamento giornaliero, mantenendo la nave sull'isola durante la notte;
 - Anzio-Ponza (Linea A1): Laziomar ha garantito un servizio passeggeri giornaliero ad alta velocità da lunedì a sabato in alta stagione. Il servizio è stato tuttavia potenziato nelle domeniche e nei giorni festivi ed era giustificato per motivi di sviluppo sociale ed economico (in particolare essendo il turismo fondamentalmente l'unica fonte di reddito dell'isola). Un concorrente, Vetur, ha operato sulla stessa linea gestendo un servizio passeggeri ad alta velocità in alta stagione;
 - Ventotene-Formia (Linea T2): Laziomar ha garantito un servizio giornaliero per tutto l'anno utilizzando una nave mista. Il servizio misto era l'unico collegamento regolare per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci tutto l'anno;
 - Ventotene-Formia (Linea A3): Laziomar ha gestito anche l'unico collegamento ad alta velocità. Partiva alle 6:45, permettendo in tal modo ai residenti di recarsi sulla terraferma per motivi professionali o di studio, restando sull'isola durante la notte per garantire la permanenza in caso di emergenza medica.

2.3.1.2. *Bilancio e durata*


- (44) La tabella 2 riporta la compensazione annuale corrisposta a Laziomar dall'Italia per il periodo 2011-2013:

Tabella 2

Compensazione concessa per il periodo 2011-2013

Anno	Compensazione corrisposta(in EUR)
2011	8 601 187
2012	13 780 506
2013	12 696 006

- (45) La convenzione iniziale prevede che la compensazione annuale degli obblighi di servizio pubblico sia pagata come segue: entro marzo di ogni anno viene corrisposto un pagamento anticipato, equivalente al 70 % della compensazione versata l'anno precedente. Un secondo versamento, effettuato in giugno, è pari al 20 % della compensazione. L'eventuale conguaglio, liquidato entro il 30 novembre, corrisponde alla differenza tra gli importi



versati e il rapporto negativo tra costi e ricavi di esercizio dell'anno in corso. Nel caso Laziomar riceva un importo superiore al costo netto dei servizi forniti (ricavi meno perdite), la convenzione iniziale prevede che Laziomar sia tenuta a rimborsare la differenza ⁽²¹⁾.

— Compensazione concessa nel 2011-2013

- (46) Il decreto presidenziale 1° giugno 1979, n. 501 («decreto n. 501/79») specifica i vari elementi (ricavi e costi) che entrano nel calcolo della sovvenzione versata agli operatori del servizio pubblico marittimo. Inoltre la legge 5 dicembre 1986, n. 856 («legge 856/86») ha introdotto alcune modifiche al sistema degli obblighi di servizio pubblico marittimo in Italia. Per quanto riguarda i collegamenti con le isole maggiori e minori, l'articolo 11 della legge ha modificato i criteri per il calcolo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In effetti, la sovvenzione doveva essere calcolata sulla base della differenza tra i ricavi e i costi del servizio, determinata con riferimento a parametri medi e oggettivi, e doveva includere una remunerazione ragionevole del capitale investito. L'articolo 11 stabilisce inoltre che i contratti di servizio pubblico dovevano includere l'elenco delle rotte sovvenzionate, la frequenza e le tipologie delle navi da utilizzare. Le sovvenzioni dovevano essere approvate dai ministri responsabili. I principi stabiliti nel decreto presidenziale n. 501/79 e nella legge n. 856/86 si rispecchiavano nelle convenzioni iniziali.
- (47) A partire dal 2010 la compensazione per l'adempimento del SIEG è stata determinata applicando una nuova metodologia stabilita dalla delibera del CIPE ⁽²²⁾ del 9 novembre 2007 intitolata «Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse» («delibera del CIPE») ⁽²³⁾. Secondo quanto riportato nella premessa, la delibera del CIPE è stata emessa ai fini della privatizzazione delle società pubbliche esercenti i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico ⁽²⁴⁾. Le disposizioni della delibera del CIPE sono state applicate in relazione ai servizi forniti dalle società del Gruppo Tirrenia fino al 2010, anche prima dell'entrata in vigore delle relative nuove versioni delle convenzioni e dei contratti di servizio pubblico in seguito alle corrispondenti privatizzazioni.
- (48) Il metodo stabilito dalla delibera del CIPE consente alle società che forniscono il servizio pubblico marittimo di ottenere una remunerazione adeguata. Il tasso di remunerazione del capitale è calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale («WACC»).
- (49) La remunerazione del capitale proprio richiesta ⁽²⁵⁾ è calcolata utilizzando il modello di valutazione degli attivi finanziari («CAPM»). Sulla base del modello di valutazione degli attivi finanziari, il costo del capitale proprio viene calcolato in funzione: i) del tasso esente da rischio, ii) del valore beta (una stima del profilo di rischio della società rispetto al mercato azionario), e iii) del premio di rischio azionario assegnato al mercato azionario.
- (50) In particolare, il costo del capitale proprio sarebbe calcolato applicando un premio per sostenere un rischio extra rispetto al tasso di remunerazione delle attività prive di rischio. Tale premio è calcolato come il premio per il rischio del mercato moltiplicato per il suo valore beta, che misura il livello di rischio di un'attività specifica rispetto al mercato.
- (51) Conformemente alla delibera del CIPE, il tasso di remunerazione delle attività prive di rischio corrisponde al rendimento lordo medio di obbligazioni decennali di riferimento rispetto ai 12 mesi precedenti per i quali vi sono dati disponibili.
- (52) La delibera del CIPE stabilisce un premio di rischio di mercato pari al 4 %. Tuttavia, nel caso di un servizio gestito su base non esclusiva, il rischio presumibilmente maggiore sostenuto dall'operatore è remunerato dall'aggiunta di un ulteriore 2,5 % al premio di rischio di mercato.

⁽²¹⁾ A partire dal 25 novembre 2010, con decisione della conferenza interministeriale sull'istituzione della sovvenzione annuale istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 856/1986 tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministero dell'Economia e delle finanze e il ministero dello Sviluppo economico (la «conferenza interministeriale»), gli eventuali importi di sovracompensazione vengono detratti dai pagamenti anticipati futuri delle sovvenzioni.

⁽²²⁾ Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

⁽²³⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana («GURI») n. 50 del 28 febbraio 2008.

⁽²⁴⁾ Conformemente all'articolo 1, lettera 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, lettera e), del decreto-legge 430/1997.

⁽²⁵⁾ Il tasso di remunerazione auspicato da un investitore in considerazione del profilo di rischio dell'impresa e dei flussi di cassa associati.



- (53) Nella pratica l'importo della compensazione pagata a Laziomar non può comunque superare il massimale di 10 030 606 EUR l'anno, come stabilito dalla legge del 2009 (cfr. considerando 30). Sebbene la legge del 2009 fissi un massimale per la compensazione annuale corrisposta a tutte le società Tirrenia per la gestione dei servizi marittimi soggetti a regime di servizio pubblico, la delibera del CIPE contiene altresì alcune garanzie che consentono a tali operatori di coprire in maniera sufficiente i loro costi di esercizio. In considerazione di ciò, come riportato nella tabella 2, la compensazione corrisposta nel 2012 e nel 2013 è stata aumentata per coprire la totalità dei costi del servizio pubblico di quegli anni.
- (54) In particolare, conformemente alla delibera del CIPE, la portata dei servizi, le tariffe massime stabilite dal nuovo contratto di servizio pubblico e la compensazione effettivamente concessa devono essere definite in maniera tale da garantire al fornitore di servizi la copertura integrale dei costi ammissibili. Si applica la formula seguente:

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove:

- $VA(RSP)$ è il valore attualizzato della compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
 - $VA(AI(X))$ è il valore attualizzato di altri ricavi (tariffe riscosse e altro);
 - $VA(CA)$ è il valore attualizzato dei costi di esercizio ammissibili, del rimborso del debito e della remunerazione del capitale investito.
- (55) Nel caso in cui l'equazione di cui sopra non fosse valida, è possibile ridurre l'ambito delle attività sovvenzionate oppure, in alternativa, è possibile rivedere l'organizzazione di servizi (ad esempio la tipologia delle navi) oppure modificare i vincoli tariffari.
- (56) Inoltre il massimale tariffario applicabile a ciascun servizio, al netto di tasse e diritti portuali, viene adeguato ogni anno sulla base della seguente formula per il calcolo del massimale dei prezzi:

$$\Delta T = \Delta P - X$$

dove:

- ΔT è la variazione percentuale annua del massimale tariffario;
 - ΔP è il tasso di inflazione per l'anno di riferimento;
 - X è un tasso annuo reale di adeguamento del massimale tariffario, stabilito nel contratto di servizio pubblico, che rimane costante per tutta la durata del contratto.
- (57) La delibera del CIPE specifica inoltre che il massimale tariffario può essere adeguato in maniera da riflettere le variazioni dei costi del carburante, prendendo come riferimento prezzi standard accessibili al pubblico.


2.3.2. La privatizzazione di Laziomar

- (58) Il 13 febbraio 2013 la Regione Lazio ha pubblicato sul proprio sito web il bando di gara per la vendita di Laziomar e l'assegnazione di una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nelle rotte marittime identificate al considerando 43 ⁽²⁶⁾. L'avviso è stato pubblicato anche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁷⁾, nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* ⁽²⁸⁾ e in quattro quotidiani nazionali e locali italiani.
- (59) L'Italia ha scelto la procedura di gara ristretta ai sensi dell'articolo 55, sesto comma, del Codice dei contratti pubblici — D.Lgs. n. 163/2006 (il Codice dei Contratti pubblici). Il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- (60) Al fine di incoraggiare la più ampia partecipazione possibile alla procedura, la gara d'appalto consentiva espressamente agli offerenti la partecipazione in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o gruppi europei di interesse economico (GEIE).

⁽²⁶⁾ www.regione.lazio.it

⁽²⁷⁾ GU n. S/149 del 4 agosto 2012.

⁽²⁸⁾ GURL n. 91 del 6 agosto 2012.



2.3.2.1. La procedura di vendita e l'aggiudicazione definitiva


- (61) A seguito della pubblicazione del bando di gara, alla scadenza del termine otto parti si sono dichiarate interessate a partecipare alla procedura di gara (vale a dire, Navigazione Libera del Golfo S.r.l., Carpoint Motorsport S.p.A., Blu Navy Cruise & Tour S.r.l., Traghetti Lines, CLN, Navigazione Generale Italiana S.p.A., Vetur S.r.l. e Ustica Lines, quest'ultima attualmente operante sotto la denominazione Liberty Lines) e hanno fornito le informazioni richieste per la selezione qualitativa della prima fase della procedura. Sette partecipanti, ad esclusione di Blu Navy Cruise & Tour S.r.l., sono stati ammessi alla fase successiva e sono stati invitati a presentare un'offerta il 16 maggio 2013.
- (62) L'invito a presentare un'offerta conteneva il nuovo progetto di contratto della durata di dieci anni da sottoscrivere tra l'aggiudicatario e la Regione Lazio e informazioni più dettagliate sulla procedura di gara. In particolare, la lettera d'invito confermava che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata scelta per l'appalto di servizi, con un punteggio di 30 punti per il prezzo e di 70 punti per le qualifiche tecniche. Per quanto riguarda il prezzo di vendita di Laziomar, la lettera d'invito indicava un importo fisso pari a 2 272 000 EUR, calcolato sulla base di uno studio indipendente che aveva valutato il valore totale degli attivi di Laziomar (cfr. considerando 66 e 67). Il prezzo non era negoziabile e pertanto non era incluso nell'offerta finanziaria degli offerenti.
- (63) Per tale motivo, tutti i potenziali offerenti sono stati invitati a includere nella propria offerta finanziaria il suddetto importo fisso per la vendita di Laziomar, mentre la Regione Lazio avrebbe scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gara nel suo insieme sulla base del prezzo e di altri criteri, prevalentemente tecnici, relativi al servizio, come indicato nella lettera d'invito (cfr. considerando 62).
- (64) Alla scadenza del termine CLN ha presentato un'offerta, le cui specifiche sono state esaminate con esito positivo. Non è stata presentata nessun'altra offerta.
- (65) La gara è stata pertanto assegnata a CLN sia per la privatizzazione del ramo d'azienda Laziomar sia per la gestione dei servizi marittimi (cfr. sezione 2.3.3).

2.3.2.2. Il contratto di vendita

- (66) Il contratto di vendita è stato concluso il 30 dicembre 2013 e definisce il trasferimento delle quote di Laziomar a CLN per l'importo fisso di 2 272 000 EUR, sulla base di una valutazione indipendente commissionata dalla Regione Lazio.
- (67) L'importo riflette principalmente il valore delle immobilizzazioni materiali (costituite da quattro navi e attrezzature industriali e commerciali) e il valore della biglietteria per l'isola di Ventotene, presentato nello stato patrimoniale della società al 1° giugno 2011.
- (68) Ai sensi dell'articolo 4 del contratto di vendita, CLN è obbligata a comunicare alla Regione Lazio ogni futura vendita di azioni Laziomar a terzi, nel qual caso CLN resterebbe comunque congiuntamente responsabile con il nuovo acquirente di Laziomar relativamente agli obblighi del contratto di servizi.

2.3.2.3. Procedimenti a livello nazionale

- (69) Il risultato della procedura di gara con assegnazione del ramo d'impresa Laziomar e dell'appalto pubblico di servizi a CLN è stato oggetto di controversia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio.
- (70) Vetur S.r.l. («Vetur»), che gestisce anche la rotta Anzio-Ponza con aliscafo (linea A1), ha presentato dinanzi al TAR una domanda di provvedimenti provvisori contro la legittimità della procedura di gara, che è stata respinta con ordinanza n. 2995/2013. Lo stesso giudice si è pronunciato anche sul merito della controversia e ha respinto il reclamo di Vetur con sentenza n. 467/2014. Il Consiglio di Stato ha confermato le suddette decisioni in appello con sentenza n. 5421/2018.



2.3.3. Il nuovo contratto di servizi tra la Regione Lazio e Laziomar

2.3.3.1. Il beneficiario

- (71) Come indicato al considerando 64, CLN ha presentato un'offerta per il nuovo contratto di servizio pubblico. A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, il 15 gennaio 2014 Laziomar (acquisita da CLN, ma conservando la personalità giuridica propria) ha sottoscritto il nuovo contratto di servizio pubblico con la Regione Lazio per la gestione delle rotte marittime.

2.3.3.2. Le rotte

- (72) Laziomar fornisce servizi passeggeri, servizi misti (passeggeri, veicoli e merci) e servizi solo merci (merci e beni speciali) nel contesto del regime di servizio pubblico su più rotte di cabotaggio come segue:

Tabella 3

Rete di rotte gestite da Laziomar nel contesto del nuovo contratto di servizio

Formia-Ponza (traghetto — servizio misto) — Linea T1
Formia-Ventotene (traghetto — servizio misto) — Linea T2
Terracina-Ponza (traghetto — servizi misti e merci) ⁽¹⁾ — Linea T3
Terracina-Ventotene (traghetto — servizio merci) — Linea T4
Anzio-Ponza (aliscafo — servizio passeggeri) — Linea A1
Formia-Ponza (aliscafo — servizio passeggeri) — Linea A2
Formia-Ventotene (aliscafo — servizio passeggeri) — Linea A3
⁽¹⁾ Alcuni collegamenti su questa linea sono solo merci (cfr. tabella 9).

2.3.3.3. Durata


- (73) Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Lazio e Laziomar ha una durata di dieci anni (2014-2024).

2.3.3.4. Gli obblighi di servizio pubblico

- (74) Gli obblighi di servizio pubblico imposti a Laziomar riguardano, tra l'altro, i porti serviti, la tipologia e la capacità delle navi assegnate alle rotte marittime gestite, la periodicità del servizio e le tariffe massime.

2.3.3.5. Le disposizioni in materia di compensazione e l'aggiudicazione definitiva

- (75) Il corrispettivo di base annuo sulla base della procedura di gara per la compensazione nell'ambito del nuovo contratto per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico sulle rotte marittime di cui al considerando 43 è stato fissato dalla Regione Lazio a 14 300 550 EUR, con riserva di revisione al ribasso. L'importo è stato fissato infine a 12 752 074 EUR (pari a 127 520 740 EUR su un periodo contrattuale di dieci anni).
- (76) Ai sensi dell'articolo 6 del contratto, la Regione Lazio può adeguare la compensazione, al rialzo o al ribasso, al fine di tenere conto delle modifiche relative alle corse effettive effettuate ogni anno. Il livello di compensazione non subirà alcuna variazione qualora il numero di corse effettuate ogni anno differisca in aumento o in diminuzione da quelle contrattualmente definite di una percentuale inferiore o pari al 3 %. Nel caso di modifiche, in aumento o in diminuzione, per una percentuale superiore al 3 %, la remunerazione è adeguata di conseguenza moltiplicando il numero di corse in più o in meno effettuate per il prezzo unitario indicato nell'offerta. Nel 2017 il contratto di servizio è stato modificato per adeguare il livello della compensazione all'importo di 13 524 536 EUR.
- (77) Tale importo della compensazione è determinato sulla base della procedura stabilita nella delibera del CIPE (cfr. considerando 47-57). Le garanzie previste dalla delibera del CIPE trovano riflesso nel nuovo contratto di servizio.



- (78) Il contratto di servizio prevede il pagamento di una compensazione non superiore a quanto necessario per coprire i costi netti sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico (equilibrio economico-finanziario). In caso di scostamenti da tale equilibrio contrattuale, il contratto di servizio prevede ai sensi dell'articolo 25 un meccanismo di riequilibrio che valuta tutti i parametri collegati al pagamento della compensazione. Pertanto, qualora a seguito di una modifica sostanziale⁽²⁹⁾ dei parametri fondamentali su cui si basa, l'importo della compensazione dovesse risultare insufficiente a coprire tutti i costi sostenuti nella fornitura del servizio, il nuovo contratto di servizio consente una revisione dei parametri fondamentali della compensazione, vale a dire: i) sul sistema tariffario; ii) sul livello dei servizi pubblici offerti; iii) sul livello del massimale dei prezzi annui; e iv) sui contributi in conto capitale finalizzati agli investimenti.
- (79) Ai sensi dell'articolo 4 (paragrafi da 4 a 6) del contratto di servizio, la compensazione corrisposta all'operatore sarà ridotta dell'80 % in caso di interruzione dei servizi a causa di scioperi del personale e del 30 % in caso di altri eventi imprevisi, mentre il mancato svolgimento dei servizi a causa di circostanze diverse da scioperi o eventi imprevisi comporterebbe il pagamento di sanzioni, ai sensi dell'articolo 9 del contratto di servizio.
- (80) Ai sensi dell'articolo 22 del contratto di servizio, l'operatore è tenuto ad attuare un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale, in base al quale il conto economico annuale relativo al servizio prestato sulla base del contratto di servizio è sottoposto alla verifica dell'autorità regionale.
- (81) Ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del contratto di servizio, la compensazione annua da corrispondere a Laziomar è stimata a 12 752 074 EUR. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del contratto di servizio, il prezzo effettivo pagato a Laziomar è determinato in base al risultato della produzione effettivamente realizzata (ossia il prezzo al meglio per ciascuna rotta), tenendo conto dei rischi (commerciali e industriali) stabiliti nel contratto (ad esempio, riduzione della compensazione in caso di mancata partenza, sanzioni in caso di interruzione dei servizi ecc.).
- (82) La tabella 4 riporta la compensazione fissata sulla base della procedura di gara per l'intero periodo contrattuale e la compensazione effettivamente corrisposta a Laziomar per il periodo 2014-2019 a seguito di modifiche relative alla produzione realizzata, ai sensi dell'articolo 6 del contratto di servizio.

Tabella 4

Compensazione fissata e corrisposta a Laziomar per il periodo 2014-2019 nell'ambito del nuovo contratto di servizi

Anno	Compensazione fissata (EUR)	Compensazione corrisposta (EUR)
2014	12 752 074	13 374 589
2015	12 752 074	13 376 167
2016	12 752 074	13 330 304
2017	12 752 074	13 370 070
2018	12 752 074	13 356 282
2019	12 752 074	13 366 510

⁽²⁹⁾ L'articolo 25, paragrafo 2, recita: «Uno scostamento positivo o negativo dell'equilibrio economico finanziario della gestione può essere causato da:

- inefficienze gestionali;
- erronea comunicazione da parte di Laziomar dei servizi effettivamente prodotti per la determinazione del prezzo annuo;
- condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli non dipendenti da Laziomar che determinino un peggioramento delle condizioni gestionali e quindi maggiori costi operativi o minori ricavi tariffari tali da comportare una variazione negativa del risultato operativo superiore al 10 %;
- oneri finanziari;
- modifiche delle norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuove condizioni per l'esercizio del servizio previsto nel contratto;
- nuovi investimenti richiesti dalla Regione da effettuarsi con risorse pubbliche previsti dall'art. 19;
- modifica del sistema tariffario di cui all'art. 3;
- condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli che determinino una variazione positiva del risultato operativo superiore al 10 %;
- incrementi del costo unitario del personale per gli adempimenti al CCNL e della contrattazione integrativa aziendale;
- politica commerciale applicata da Laziomar entro i livelli massimi definiti nell'allegato G al presente contratto.» (Traduzione non ufficiale della Commissione)



2.3.4. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (83) L'articolo 19-ter, comma 21, della legge del 2009 stabilisce che, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico, sono riconosciuti alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, compresa Laziomar, il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime sancite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal Codice della navigazione italiano.

2.3.5. Le misure previste dalla legge del 2010

- (84) La legge del 2010 prevedeva la possibilità per le imprese dell'ex Gruppo Tirrenia di utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie già impegnate ⁽³⁰⁾ per l'ammodernamento e l'adeguamento della flotta al fine di coprire il fabbisogno urgente di liquidità. Le imprese dell'ex Gruppo Tirrenia che hanno fatto ricorso a tale possibilità erano comunque tenute a reintegrare tali fondi dedicati in maniera da poter comunque intraprendere gli ammodernamenti necessari per le loro navi. Questi ammodernamenti erano necessari per soddisfare le nuove norme di sicurezza internazionali introdotte in seguito all'accordo di Stoccolma del 1996 ⁽³¹⁾.
- (85) In particolare, attingendo a due linee di credito ⁽³²⁾, sono stati accantonati 23 750 000 EUR per finanziare gli ammodernamenti dell'intero Gruppo Tirrenia. Laziomar, tuttavia, non si è avvalsa di tali linee di credito (cfr. considerando 132).
- (86) Inoltre l'articolo 1 della legge del 2010 prevede anche quanto segue:
- le convenzioni iniziali sono prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento del processo di privatizzazione di Tirrenia e Siremar (cfr. anche considerando 31);
 - l'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, convertito, con modificazioni, nella legge del 2009, è modificato dall'introduzione del comma 24-bis, in base al quale tutti gli atti e le operazioni ufficiali nell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 15 della legge del 2009 beneficiano dell'esenzione fiscale. Tali commi riguardano la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso la privatizzazione del Gruppo Tirrenia, compresa la fase preparatoria, ossia il trasferimento delle imprese regionali alle rispettive regioni;
 - al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e di sostenere il processo di privatizzazione delle ex società del Gruppo Tirrenia, le regioni in questione possono utilizzare le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate («FAS») ⁽³³⁾ di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009 ⁽³⁴⁾.

2.4. La procedura di infrazione 2007/4609

- (87) In seguito a precedenti scambi tra i servizi della Commissione e l'Italia, il 19 dicembre 2008 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha inviato una richiesta di informazioni all'Italia. La richiesta riguardava, tra l'altro, una panoramica delle rotte di servizio pubblico di quel periodo e la missione di servizio pubblico che l'Italia aveva previsto nell'ambito delle nuove convenzioni proposte. Inoltre l'Italia è stata invitata a fornire maggiori dettagli sui piani di privatizzazione del Gruppo Tirrenia.
- (88) Con lettera del 28 aprile 2009, l'Italia ha inviato una risposta dettagliata alla richiesta della Commissione del 19 dicembre 2008. Nella lettera, l'Italia ha dichiarato tra l'altro quanto segue:
- la proroga delle convenzioni iniziali fino al 31 dicembre 2009 era necessaria per realizzare la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo in Italia attraverso la privatizzazione del Gruppo Tirrenia;


⁽³⁰⁾ Come previsto dall'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009 («legge 102/2009»), e dall'articolo 19-ter, comma 19, della legge del 2009.

⁽³¹⁾ Tali norme di sicurezza sono state successivamente dettagliate nella direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, nella direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recepita con decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, e nella direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.

⁽³²⁾ Tutti i fondi (ossia 7 000 000 EUR) previsti dall'articolo 19-ter, comma 19, della legge del 2009 e 16 750 000 EUR dai fondi previsti dalla legge n. 102/2009.

⁽³³⁾ Il Fondo Aree Sottoutilizzate è un fondo nazionale a sostegno dell'attuazione della politica regionale italiana. Le sue risorse sono destinate principalmente alle regioni identificate come tali dalle autorità italiane.


⁽³⁴⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 137 del 16 giugno 2009.



- 2) la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa al Gruppo Tirrenia era necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole attraverso collegamenti marittimi che non erano stati forniti in modo adeguato dagli operatori privati presenti sul mercato;
 - 3) il 10 marzo 2009 si era concluso un approfondito processo di razionalizzazione delle rotte, ai fini del quale si era tenuto conto dei rilevanti aspetti di carattere sociale, occupazionale ed economico connessi, nonché dell'esigenza di salvaguardare i collegamenti essenziali per la continuità territoriale, coinvolgendo le sei regioni interessate in una consultazione. Il processo di razionalizzazione avrebbe comportato una riduzione del costo netto del servizio pubblico di circa 66 milioni di EUR e l'esubero di circa 600 marittimi imbarcati sulle navi delle società del Gruppo Tirrenia. L'Italia ha inoltre ricordato che la razionalizzazione del 2009 ha completato il percorso avviato (nel 2004, 2006 e 2008) di riduzione dei servizi gestiti dal Gruppo Tirrenia;
 - 4) gli obiettivi del processo di razionalizzazione prevedevano i) il mantenimento dei collegamenti necessari a garantire la continuità territoriale delle isole con le regioni e la tutela del diritto alla salute, allo studio e alla mobilità, ii) la razionalizzazione dei collegamenti in presenza di operatori privati che assicuravano gli stessi collegamenti nello stesso periodo temporale, con analoghe garanzie di qualità e continuità, e iii) la razionalizzazione dei collegamenti estivi e ad alta velocità riservati al trasporto di persone;
 - 5) nella lettera, l'Italia forniva una panoramica delle rotte operate dalle società del Gruppo Tirrenia nel 2008 e del numero ridotto di rotte che le società del Gruppo Tirrenia avrebbero operato nel 2009. Secondo l'Italia, queste ultime sarebbero state oggetto delle nuove convenzioni che dovevano essere concluse con i nuovi proprietari delle società del Gruppo Tirrenia.
- (89) Il 21 dicembre 2009 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha inviato una lettera all'Italia osservando, tra l'altro, che, a fronte del radicale riassetto del settore del cabotaggio marittimo in Italia e in considerazione dell'impatto sociale che avrebbe avuto la privatizzazione tramite gare effettuate sulla base di un semplice contratto di servizio pubblico, l'organizzazione di una procedura di gara per aggiudicare tali contratti a compagnie di navigazione era accettabile, in linea di principio e in via eccezionale, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra armatori europei di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio ⁽³⁵⁾ («regolamento sul cabotaggio marittimo»). La Commissione osserva che il regolamento sul cabotaggio marittimo non impone agli Stati membri di privatizzare le loro compagnie di trasporto marittimo, bensì soltanto di liberalizzare questo mercato specifico.
- (90) Il 29 gennaio 2010 ⁽³⁶⁾ la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora relativa all'errata applicazione del regolamento sul cabotaggio marittimo, in cui ha ricordato che detto regolamento prevede che, se uno Stato membro conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa nel rispetto del principio di non discriminazione fra armatori dell'Unione. L'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che i contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Tuttavia la Commissione ha osservato che le società del Gruppo Tirrenia hanno continuato a gestire servizi di trasporto marittimo dopo la scadenza dei rispettivi contratti di servizio pubblico (le convenzioni iniziali). In particolare, tali convenzioni dovevano scadere alla fine del 2008, ma sono state ripetutamente prorogate dall'Italia. La Commissione ha pertanto invitato l'Italia a presentare le sue osservazioni in proposito.
- (91) In aggiunta, il 29 gennaio 2010 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha risposto alla lettera dell'Italia del 22 gennaio 2010, sottolineando che la sua risposta riguardava soltanto il rispetto del regolamento sul cabotaggio marittimo e non le questioni attinenti agli aiuti di Stato. In tale contesto, il direttore generale ha indicato che le giustificazioni fornite in relazione a determinate rotte erano sufficienti per sciogliere le riserve precedentemente manifestate. Il direttore generale ha ricordato che i contratti di servizio pubblico possono riguardare solo le rotte per le quali vi è un fallimento di mercato.
- (92) Il 29 marzo 2010 l'Italia ha risposto alla lettera della Commissione del 29 gennaio 2010.
- (93) Il 10 settembre 2010, in occasione di una riunione ad hoc, l'Italia ha informato la Commissione che anche la procedura competitiva per il contratto riguardante, tra l'altro, le rotte dell'arcipelago pontino gestite da Caremar all'epoca era in ritardo. Successivamente, la legge 1° ottobre 2010, n. 163 ha ulteriormente prorogato le convenzioni iniziali fino al completamento delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar (cfr. anche considerando 31).

⁽³⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

⁽³⁶⁾ La lettera di costituzione in mora è stata adottata il 28 gennaio 2010, ma notificata all'Italia solo il giorno successivo.



- (94) Alla luce di tali sviluppi, il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato una lettera complementare di costituzione in mora, in cui ha comunicato quanto segue:
- la convenzione iniziale di, tra le altre, Caremar era stata prorogata automaticamente e senza lo svolgimento di alcuna procedura competitiva;
 - sebbene i contratti di servizio pubblico in questione avessero continuato ad essere applicati, non era stata completata alcuna procedura competitiva per, tra le altre, Caremar;
 - la Commissione si riservava il diritto di emettere, se del caso, un parere motivato (dopo aver preso conoscenza delle eventuali osservazioni dell'Italia).
- (95) Il 21 giugno 2012 la Commissione ha adottato un parere motivato concernente il ritardo della privatizzazione di tre società (Caremar, Laziomar e Saremar) dell'ex Gruppo Tirrenia. Poiché le procedure di gara per le altre tre società (Tirrenia, Toremar e Siremar) erano state espletate nel corso del 2011⁽³⁷⁾, queste società erano escluse dal campo di applicazione del parere motivato. La Commissione ha osservato che, oltre tre anni dopo la normale scadenza delle rispettive convenzioni iniziali, l'Italia non aveva posto in essere procedure competitive per l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico per i collegamenti di cabotaggio marittimo operati, tra le altre, da Laziomar. Tali convenzioni erano state prorogate in modo automatico e a tempo indeterminato, impedendo in tal modo ad altri armatori dell'Unione di competere per aggiudicarsi i contratti.
- (96) L'8 agosto 2012 l'Italia ha risposto al parere motivato affermando che i bandi per la selezione delle società incaricate dello svolgimento dei nuovi contratti di servizio pubblico erano o sarebbero stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In particolare, per quanto riguarda Laziomar, il bando è stato inviato per la pubblicazione il 1° agosto 2012.
- (97) Il 14 gennaio 2014 CLN è diventata il nuovo proprietario di Laziomar e ha sottoscritto un contratto di servizio pubblico decennale per i collegamenti con l'arcipelago pontino.
- (98) Con lettera del 15 luglio 2016, l'Italia ha comunicato alla Commissione che la privatizzazione di tutte le società dell'ex Gruppo Tirrenia era stata completata. L'8 dicembre 2016 la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione.

3. MOTIVI PER L'AVVIO E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1. La proroga della convenzione iniziale tra Laziomar e l'Italia⁽³⁸⁾


3.1.1. Rispetto della sentenza *Altmark* ed esistenza di aiuti

- (99) Nella sua decisione del 2011, la Commissione ha concluso in via preliminare che la definizione degli obblighi di servizio pubblico inclusa nelle convenzioni iniziali con tutte le società dell'ex Gruppo Tirrenia non era sufficientemente chiara e quindi non consentiva alla Commissione di concludere in maniera definitiva se contenesse o meno un errore manifesto. In particolare, la Commissione non disponeva in quella fase di una visione completa degli obblighi effettivi imposti per la gestione delle rotte, tra l'altro, nell'arcipelago pontino rispetto ai servizi offerti dai concorrenti sulle medesime rotte.
- (100) La Commissione ha considerato in via preliminare che la seconda condizione della sentenza *Altmark*⁽³⁹⁾ fosse soddisfatta dato che i parametri alla base del calcolo della compensazione erano stati stabiliti in anticipo e rispettavano i requisiti di trasparenza. In particolare, la Commissione ha osservato che tali parametri sono descritti nelle convenzioni iniziali (per la compensazione relativa all'anno 2009) e nella delibera del CIPE (per la compensazione dal 2010 in poi).

⁽³⁷⁾ Anche se il trasferimento formale di proprietà di Tirrenia, Toremar e Siremar si è verificato solo nel 2012.

⁽³⁸⁾ La decisione del 2011 contiene motivi per avviare il procedimento in relazione, tra l'altro, agli aiuti versati alle sei società dell'ex Gruppo Tirrenia sulla base delle convenzioni iniziali. Al momento dell'adozione della decisione del 2011 (5 ottobre 2011), i servizi marittimi sulle rotte dell'arcipelago pontino erano appena stati trasferiti da Caremar a Laziomar (1° giugno 2011). Sebbene la decisione del 2011 non faccia riferimento in maniera esplicita a Laziomar, la valutazione preliminare della Commissione sulla convenzione iniziale relativa alle rotte in questione si applica anche a Laziomar, in qualità di nuovo gestore di tali rotte.

⁽³⁹⁾ Cfr. sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, ECLI:EU:T:2003:415.



- (101) La Commissione ha tuttavia ritenuto che la terza condizione della sentenza Altmark non risultasse soddisfatta e che gli operatori avrebbero potuto essere stati sovracompensati per l'adempimento dei compiti di servizio pubblico. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sulla proporzionalità della compensazione corrisposta alle società dell'ex Gruppo Tirrenia a partire dal 2009, considerata l'assenza di una chiara definizione degli obblighi imposti a tali società. Analogamente, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il premio di rischio del 6,5 %, che si applica a partire dal 2010, rifletta un adeguato livello di rischio, poiché a prima vista gli operatori non risultavano assumere i rischi che normalmente gravano sul funzionamento di tali servizi.
- (102) La Commissione ha altresì concluso in via preliminare che la quarta condizione Altmark non risultava soddisfatta in quanto la proroga delle convenzioni iniziali non era stata oggetto di gara d'appalto. Inoltre la Commissione ha rilevato che nessuno degli elementi acquisiti permetteva di sostenere che gli operatori fornissero in effetti i servizi in questione al costo minore per la collettività.
- (103) Nella decisione del 2011, la Commissione è giunta pertanto alla conclusione preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta agli operatori durante la proroga delle convenzioni iniziali costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre la Commissione ha ritenuto che tale aiuto dovesse essere considerato come un nuovo aiuto.

3.1.2. *Compatibilità*

- (104) Nella decisione del 2011, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per gli anni 2009-2011 esuli dall'ambito di applicazione della decisione SIEG del 2005⁽⁴⁰⁾ e della disciplina SIEG del 2005⁽⁴¹⁾. La Commissione ha pertanto valutato questa misura direttamente ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE e ha espresso dubbi sul rispetto delle condizioni di compatibilità applicabili.
- (105) Nella decisione del 2012, la Commissione ha osservato che il 31 gennaio 2012 era entrato in vigore un nuovo pacchetto SIEG che consisteva nella decisione SIEG del 2011⁽⁴²⁾ e nella disciplina SIEG del 2011⁽⁴³⁾. La Commissione ha tuttavia ritenuto in via preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della proroga delle convenzioni iniziali non possa essere considerata compatibile con il mercato interno ed esentata dall'obbligo di notifica di cui alla decisione SIEG del 2011.
- (106) La legge del 2010 prevedeva la proroga della convenzione iniziale dal 30 settembre 2010 fino alla fine del processo di privatizzazione. Di conseguenza la compensazione ricevuta da Laziomar dal 1° giugno 2011 fino alla sua privatizzazione ha potuto essere valutata sulla base della disciplina SIEG del 2011.

3.2. **La privatizzazione di Laziomar**


- (107) Nella decisione del 2012, la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che la procedura di gara per la vendita di Laziomar fosse stata sufficientemente trasparente e incondizionata da assicurare che la vendita avvenisse a prezzo di mercato.
- (108) La Commissione ha ritenuto che alcune condizioni imposte nella privatizzazione avessero potuto limitare il numero di offerenti e/o influenzare il prezzo di vendita. La Commissione ha ribadito la propria prassi consolidata relativa alle vendite di attivi di imprese di proprietà dello Stato (o in questo caso imputabili allo Stato): considerazioni di natura non economica che un venditore privato non farebbe, quali motivi di ordine pubblico, requisiti occupazionali o sviluppo regionale, indicano l'esistenza di aiuti di Stato se impongono obblighi onerosi all'acquirente potenziale e sono quindi suscettibili di ridurre il prezzo di vendita.

⁽⁴⁰⁾ Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

⁽⁴¹⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

⁽⁴²⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽⁴³⁾ Comunicazione della Commissione: Disciplina europea degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.



- (109) La Commissione ha inoltre ritenuto che i cosiddetti requisiti finanziari imposti nel bando di gara di Laziomar abbiano di fatto turbato la gara limitando i potenziali offerenti alle compagnie marittime esistenti, dal momento che nel caso di specie la società stessa, incaricata dello svolgimento del contratto di servizio pubblico, era stata messa in vendita ⁽⁴⁴⁾.
- (110) Analogamente, la Commissione ha considerato che le offerte tecniche fossero state valutate, con un peso nettamente superiore a quello delle offerte economiche (cfr. considerando 62), mentre il prezzo delle quote era fissato dalle autorità pubbliche.
- (111) Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso in via preliminare che il processo di privatizzazione di Laziomar non sia stato trasparente e libero da condizioni in maniera sufficiente da garantire di per sé che la vendita avvenisse a prezzi di mercato e ottenendo il prezzo più elevato per le quote. Di conseguenza in quella fase la Commissione non ha potuto escludere il conferimento di un vantaggio economico all'acquirente.
- (112) La Commissione ha inoltre concluso, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'adozione della decisione del 2012, che gli eventuali aiuti che possano essere stati concessi nel corso del processo di privatizzazione sarebbero incompatibili.

3.3. Il nuovo contratto di servizi tra la Regione Lazio e Laziomar

3.3.1. Rispetto della sentenza Altmark, esistenza di aiuti e compatibilità

- (113) Nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che la compensazione concessa a Laziomar non soddisfaceva i criteri di cui alla sentenza Altmark e pertanto costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione è giunta a questa conclusione in ragione del fatto che: i) concorrenti che sembravano offrire servizi analoghi erano presenti almeno su determinate rotte gestite da Laziomar e non erano disponibili informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di stabilire se il SIEG rispecchiasse una reale esigenza di servizio pubblico che non poteva essere soddisfatta dalle sole forze di mercato; ii) il calcolo della compensazione ai sensi della delibera del CIPE sembrava aver comportato una sovracompensazione dell'operatore per la fornitura del servizio pubblico per le medesime ragioni espresse nella decisione del 2011; e iii) il quarto criterio della sentenza Altmark non sembrava essere stato soddisfatto in quanto il servizio pubblico era stato oggetto di una procedura di gara con la condizione che l'aggiudicatario acquistasse l'intera società Laziomar. La Commissione ha concluso che, se il contratto di servizio pubblico fosse stato oggetto di gara senza l'obbligo di acquisto, avrebbe comportato un costo inferiore per la collettività.


3.3.2. Compatibilità

- (114) In relazione alla compatibilità della compensazione versata a Laziomar, la Commissione ha osservato che, dalle informazioni fornite dalle autorità italiane, la decisione SIEG del 2011 non risultava applicabile. In ogni caso, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni in merito all'applicazione della decisione SIEG del 2011 perché in quella fase non era stato fornito il contratto firmato. La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione (ad esempio il numero di passeggeri trasportati nei due anni precedenti a quello dell'incarico) per esaminare le condizioni di compatibilità restanti della decisione SIEG del 2011. La Commissione ha quindi valutato l'aiuto sulla base della disciplina SIEG del 2011, ma ha concluso di non poter fugare i dubbi circa il rispetto delle condizioni di compatibilità previste da tale disciplina e ha invitato l'Italia a dimostrare tale compatibilità.

3.4. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (115) Nella decisione del 2011, la Commissione ha concluso in via preliminare che tale misura, dal momento che la priorità nell'assegnazione degli accosti non è oggetto di una remunerazione, costituisce un vantaggio regolamentare che non comporta alcun trasferimento di risorse statali e che non può quindi qualificarsi come aiuto di Stato. In alternativa, qualora la priorità nell'assegnazione degli accosti fosse oggetto di remunerazione, la Commissione ha ritenuto che, nella misura in cui Laziomar fornisce un effettivo servizio di interesse economico generale e tale priorità viene concessa soltanto per le rotte oggetto del SIEG, essa non comporterebbe un vantaggio economico aggiuntivo in quanto sarebbe intrinseca alla fornitura del SIEG. Tuttavia la Commissione ha invitato l'Italia e terzi a fornire ulteriori informazioni in merito.

⁽⁴⁴⁾ L'invito a presentare un'offerta prevedeva che il fatturato totale nel settore del trasporto marittimo dei potenziali offerenti nei tre anni precedenti non fosse inferiore a 60 milioni di EUR.



- (116) Avendo sollevato dubbi quanto alla legittimità della missione SIEG, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni in merito alla compatibilità della misura qualora fosse considerata un aiuto.

3.5. Le misure previste dalla legge del 2010

- (117) Nella decisione del 2011, la Commissione ha concluso in via preliminare che tutte le misure di cui alla legge del 2010 costituivano un aiuto di Stato a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia, compresa Laziomar. Tra queste figurano: 1) il possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi previsti per l'ammodernamento delle navi; 2) le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione; e 3) il possibile utilizzo di risorse del FAS. La Commissione ha invitato l'Italia a chiarire se e in che modo ciascuna di queste misure fosse necessaria ai fini dell'erogazione del servizio pubblico.
- (118) La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che era probabile che tali misure costituissero aiuti al funzionamento che hanno ridotto i costi che Laziomar e le altre società dell'ex Gruppo Tirrenia avrebbero altrimenti dovuto sostenere autonomamente e che pertanto tali misure dovrebbero essere considerate incompatibili con il mercato interno.

4. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

4.1. Sugli obblighi di servizio pubblico e l'ambiente concorrenziale


- (119) L'Italia ha fornito un elenco di rotte (supportato dalla relativa documentazione legale) gestite da Caremar e successivamente da Laziomar soggette agli obblighi di servizio pubblico, comprensivo di frequenza stagionale e orari, ambiente concorrenziale e motivi che hanno portato a tali obblighi di servizio pubblico.
- (120) Per quanto riguarda l'esistenza di un effettivo servizio di interesse economico generale, l'Italia ha osservato che gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra sono stati stabiliti al fine di mantenere la continuità territoriale e il collegamento tra la terraferma e le isole e assicurare l'approvvigionamento delle merci, comprese peraltro le merci speciali, necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali per le isole. Tale servizio contribuisce inoltre allo sviluppo economico delle isole, garantendo il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità delle comunità insulari durante tutto l'anno e il rispetto del diritto costituzionale alla continuità territoriale ⁽⁴⁵⁾.
- (121) Per quanto riguarda l'ambiente concorrenziale, l'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che Laziomar è l'unico operatore che effettua collegamenti tutto l'anno, mentre vi è stata concorrenza su alcune rotte solo durante l'alta stagione. Ciò considerato, l'Italia ritiene che il servizio offerto da Laziomar non possa essere sostituito e che non sarebbe stato possibile garantire la continuità territoriale con le sole forze di mercato.

4.2. Sulla privatizzazione di Laziomar

4.2.1. Sul prezzo di vendita di Laziomar

- (122) Secondo l'Italia, la privatizzazione di Laziomar ha comportato la cessione dell'intero capitale sociale della società attraverso una procedura di gara pubblica indetta dalla Regione Lazio. Tale procedura ha comportato inoltre l'affidamento contestuale dei servizi pubblici di navigazione nell'arcipelago pontino per un periodo di dieci anni ai fini del mantenimento della continuità territoriale.
- (123) La Regione Lazio ha commissionato la valutazione di un esperto indipendente (cfr. considerando 66 e 67) per esaminare gli aspetti giuridici ed economici della vendita di Laziomar. Secondo l'Italia, tale valutazione illustra in modo chiaro e conciso le procedure seguite per determinare il valore di mercato del capitale sociale di Laziomar.

⁽⁴⁵⁾ Secondo l'Italia, la continuità territoriale è un'esigenza fondamentale in particolare per l'isola di Ponza, che si trova a circa 27 miglia nautiche da Terracina e a 36 miglia nautiche da Anzio e ha meno di 3 400 abitanti. Una considerazione analoga, a suo avviso, dovrebbe valere anche per l'isola di Ventotene, che ha meno di 800 abitanti.



4.2.2. Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura


- (124) L'Italia sottolinea che le procedure si sono svolte secondo criteri di gara pienamente rispettosi dei principi di trasparenza e non discriminazione. Ha sostenuto che le sette parti ammesse alla fase successiva della procedura di gara hanno ricevuto le informazioni rilevanti necessarie per presentare l'offerta, compresi il regolamento di gara e relativi allegati, il contratto di servizio e relativi allegati e il contratto per la cessione delle azioni e relativi allegati.
- (125) L'Italia afferma inoltre che la Regione Lazio ha eliminato dal bando di gara i requisiti di ammissibilità finanziaria che avrebbero consentito alle sole compagnie di navigazione di partecipare alla procedura (cfr. considerando 109). Al fine di permettere la più ampia partecipazione possibile alla gara, il bando di gara inoltre consentiva espressamente agli offerenti la partecipazione in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o GEIE.
- (126) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione in merito al fatto che le offerte tecniche abbiano avuto un peso nettamente superiore rispetto a quello delle offerte economiche (rispettivamente 70 e 30 punti), l'Italia fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 782/2017 del 30 marzo 2017 ⁽⁴⁶⁾, in cui si afferma che la parte contraente, nell'applicare tale criterio, deve «valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine deve stabilire un tetto massimo per il punteggio economico tale da assicurare che questo elemento non prevalga sugli altri».
- (127) Pertanto, secondo l'Italia, il diverso peso ha consentito di valutare in modo coerente gli elementi qualitativi dell'offerta e scoraggiare eccessive revisioni al ribasso del prezzo che sarebbe stato difficile sostenere senza sacrificare la qualità del servizio pubblico. Inoltre ha consentito di conseguire sostanziali risparmi sui costi per la Regione Lazio, dato che all'aggiudicatario è stato assegnato il contratto per la prestazione del servizio pubblico per un importo di compensazione inferiore del 10,8 % rispetto al prezzo base (cfr. considerando 75).

4.3. Sulla conformità della proroga della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico alle condizioni Altmark

- (128) L'Italia sostiene che i quattro criteri Altmark sono soddisfatti, sia per il periodo 2011-2013 che per il periodo 2014-2024, per i seguenti motivi:
- il primo e il secondo criterio Altmark non sono stati contestati dalla Commissione nella decisione del 2012;
 - in relazione al terzo criterio Altmark e ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione del 2011 per il fatto che il premio di rischio del 6,5 % stabilito dalla delibera del CIPE non sembrava riflettere un livello di rischio adeguato (considerando 206-207), l'Italia fa riferimento alla decisione della Commissione del 13 giugno 2017 relativa al servizio di collegamento marittimo rapido passeggeri in Italia tra Messina e Reggio Calabria, il cui metodo di calcolo, basato su un tasso di remunerazione previsto dell'8 %, non era stato contestato ⁽⁴⁷⁾. In particolare, in quest'ultimo caso, la Commissione aveva accettato un tasso dell'8 % comprensivo del premio di rischio del 6,5 % di cui alla delibera del CIPE, in considerazione del fatto che l'appalto non comportava l'attribuzione di diritti esclusivi, più un ulteriore aumento dell'1,5 %, per via della breve durata del contratto. Inoltre l'Italia, in riferimento al nuovo contratto di servizio pubblico, afferma che eventuali misure volte a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario potrebbero essere applicate solo in caso di una variazione dei ricavi netti superiore al 3 %, mentre un'eventuale riduzione sotto il 3 % sarebbe stata a carico di Laziomar. Di conseguenza viene evitata qualsiasi possibile sovracompensazione; e
 - l'Italia considera soddisfatto anche il quarto criterio Altmark, dal momento che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico è stata oggetto di una procedura di gara trasparente e competitiva, che ha consentito di selezionare il candidato capace di fornire i servizi al minor costo possibile. Inoltre, per quanto riguarda l'associazione del nuovo contratto di servizio con la privatizzazione di Laziomar, l'Italia sostiene che l'importo della gara d'appalto per la vendita di Laziomar rappresenta solo l'1,4 % circa dell'importo totale stabilito per il servizio pubblico (ossia della compensazione totale di 127 520 740 EUR per il periodo contrattuale di dieci anni). Pertanto non sembra avere alcun impatto significativo sull'esito della selezione dell'offerente per quanto riguarda il costo del servizio.

⁽⁴⁶⁾ Tale sentenza è stata pronunciata su richiesta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito al progetto di decreto legislativo relativo a «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» (decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici).

⁽⁴⁷⁾ SA.42710 SIEG — Servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri tra Reggio Calabria e Messina.



4.4. Sulla priorità nell'assegnazione degli accosti


- (129) L'Italia sostiene che la priorità nell'assegnazione degli accosti (cfr. considerando 83) sia giustificata dalla necessità di fornire il servizio pubblico e Laziomar non gode di alcun vantaggio economico che comporterebbe anche una perdita di risorse statali.
- (130) Secondo l'Italia, tutti gli operatori di traghetti versano diritti ordinari alle autorità portuali per gli accosti. L'Italia sostiene altresì che tale priorità nell'assegnazione degli accosti è stata applicata soltanto sulle rotte di servizio pubblico e che Laziomar non ha versato e non versa alcun diritto aggiuntivo per tale priorità nell'assegnazione degli accosti dato che, in considerazione della loro missione di servizio pubblico, i porti assegnerebbero a essa la prima scelta in termini di slot di accosto anche in assenza di una priorità ufficiale.

4.5. Sulle misure previste dalla legge del 2010

- (131) Analogamente, per quanto riguarda le misure previste dalla legge del 2010 (cfr. considerando 84, 85 e 86), l'Italia sostiene che Laziomar non è stata destinataria né ha beneficiato o beneficerà in futuro di tali misure.
- (132) In tale contesto, l'Italia afferma che Caremar, che all'epoca gestiva le rotte di cabotaggio marittimo nell'arcipelago pontino, era stata destinataria e aveva effettivamente utilizzato le risorse finanziarie già impegnate dalla legge 102/2009. In particolare, erano stati stanziati a favore di Caremar 1 410 000 EUR per l'adeguamento di due navi successivamente trasferite a titolo gratuito a Laziomar (Quirino e Tetide). È stato affermato inoltre che tali fondi non sono stati utilizzati per fini di liquidità.
- (133) Per quanto concerne le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione, l'Italia sostiene che in relazione all'imposta sul reddito delle società, la misura non è stata applicata dato che i trasferimenti di Caremar, Saremar e Toremar alle regioni sono stati effettuati a titolo gratuito. Di conseguenza, in assenza di remunerazione, non si applica l'articolo 86, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi in relazione alle plusvalenze in caso di trasferimenti di attivi a fronte del pagamento di un corrispettivo. In relazione all'IVA, l'Italia ha osservato che i trasferimenti di Caremar, Saremar e Toremar costituiscono operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 4 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972 n. 633. Per quanto riguarda le imposte indirette diverse dall'IVA, l'Italia ha sottolineato che l'esenzione prevista dalla legge del 2010 è stata concepita ai fini di semplificazione amministrativa. Dal punto di vista fiscale, i suoi effetti possono essere considerati trascurabili e di scarso impatto in relazione a imposte applicate secondo aliquote forfettarie. In particolare, essa riguarda l'imposta di registro (168 EUR per documento), le tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria (168 EUR ciascuna) e l'imposta di bollo (14,62 EUR per quattro facciate).
- (134) Per quanto riguarda le risorse del FAS, l'Italia sostiene che Laziomar non ha ricevuto alcun vantaggio. Inoltre ha chiarito che le risorse del FAS non sono state utilizzate per fornire una compensazione aggiuntiva alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, inclusa Laziomar. Al contrario queste risorse sono state messe a disposizione per integrare gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, nel caso in cui tali stanziamenti di bilancio fossero insufficienti. L'Italia rileva che l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 125/2010 ha consentito alle regioni di utilizzare le risorse del FAS per finanziare (parzialmente) la compensazione regolare degli obblighi di servizio pubblico e quindi di garantire la continuità dei servizi pubblici marittimi. Inoltre l'Italia ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 185/2008, sono stati destinati al Gruppo Tirrenia 65 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di conseguenza 195 milioni di EUR sono stati prelevati dalle risorse del FAS. Tali fondi sono stati poi trasferiti sul conto del ministero dei Trasporti per il pagamento della compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex Gruppo Tirrenia [Tirrenia, Siremar, Caremar (all'epoca), Toremar e Saremar]. Di conseguenza tale misura riguarderebbe soltanto un'allocazione di risorse nel bilancio dell'Italia per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.

4.6. Sulle norme per il calcolo della compensazione per il periodo 2011-2019 e sul premio di rischio del 6,5 % stabilito dalla delibera del CIPE del 2010

- (135) L'Italia sostiene che fino al 14 gennaio 2014 i parametri utilizzati per il calcolo della compensazione corrisposta a Laziomar sono stati definiti dalla delibera del CIPE. A decorrere dal 15 gennaio 2014, la compensazione è definita nel contratto di servizio pubblico, sulla base della metodologia di cui alla delibera del CIPE e tenendo conto anche dell'offerta economica presentata dall'acquirente di Laziomar, CLN, nell'ambito della procedura di gara.
- (136) L'Italia ha chiarito che, dato che la legge del 2009 introduce un limite all'importo della compensazione, è stato deciso di semplificare il calcolo applicando il 6,5 % come tasso forfettario di rendimento del capitale. Questo approccio semplificato è stato applicato durante la proroga della convenzione iniziale e si applica ancora ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico con Laziomar.



- (137) Inoltre, secondo l'Italia, il tasso forfettario di rendimento del capitale del 6,5 % è considerato adeguato in quanto il meccanismo di riequilibrio di cui all'articolo 25 del contratto (cfr. considerando 78) ha un'applicazione molto rigorosa. Inoltre tale meccanismo (una revisione del massimale dei prezzi annui) non potrebbe applicarsi nei casi in cui un beneficiario, come Laziomar, sia sottocompensato.
- (138) Nella tabella 5, l'Italia riporta gli elementi considerati per il calcolo del premio di rischio per Laziomar nel periodo 2011-2019:

Tabella 5

ROCI di Laziomar per il periodo 2011-2019

(in migliaia di EUR)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Immobilizzazioni materiali e immateriali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Scorte	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Crediti ai clienti e commerciali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Debiti verso fornitori	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Capitale investito netto	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Rendimento del capitale (6,5 %)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

4.7. Sulla conformità del nuovo contratto di servizio pubblico alla decisione SIEG del 2011

- (139) Pur ritenendo che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico versata a Laziomar nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato, l'Italia ha comunque spiegato perché tale misura sarebbe conforme alla decisione SIEG del 2011 qualora si trattasse di un aiuto.
- (140) Nella sua risposta, l'Italia sostiene che sono applicabili sia la decisione SIEG del 2005 che quella del 2011, considerando che la stipula del contratto di servizio pubblico era prevista dall'articolo 19-ter della legge del 2009 e dal decreto della Regione Lazio.
- (141) L'Italia ha fornito dati relativi agli anni 2012 e 2013 da cui risulta che il numero medio annuo di passeggeri non ha superato la soglia di 300 000 di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011 in nessuna delle rotte in questione durante i due esercizi precedenti a quello dell'assegnazione del SIEG a Laziomar (ossia 240 430 passeggeri nel 2012 e 254 167 passeggeri nel 2013).

4.8. Sulla conformità del nuovo contratto di servizio pubblico alla disciplina SIEG del 2011

- (142) L'Italia sostiene che il servizio pubblico affidato a Laziomar costituisce un effettivo servizio di interesse economico generale sulla base di un atto di incarico, cioè il contratto di servizio, che contiene e descrive il contenuto e la durata degli obblighi di servizio pubblico, il territorio interessato, il meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo della compensazione.



- (143) Inoltre, secondo l'Italia, la compensazione non eccede quanto necessario per coprire i costi sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, in quanto l'importo della compensazione è stato determinato nell'ambito di una procedura di gara sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del CIPE, mentre il contratto prevede un sistema di monitoraggio per evitare sovracompensazioni.
- (144) Analogamente, per quanto concerne il tasso di rendimento, l'Italia fa riferimento alla decisione della Commissione del 13 giugno 2017 (nel caso SA.42710) (cfr. considerando 128), in cui la Commissione non aveva contestato un tasso di rendimento superiore al 6,5 % (pari all'8 %).

5. VALUTAZIONE

5.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (145) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, i quali, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (146) I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se le misure notificate costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si deve accertare la presenza di tutte le condizioni suindicate. In particolare, il sostegno finanziario deve:
- essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali;
 - favorire talune imprese o talune produzioni;
 - falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e
 - incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (147) La Commissione osserva che la priorità nell'assegnazione degli accosti, che si applica solo alle rotte di servizio pubblico, è indissolubilmente connessa allo svolgimento del SIEG da parte di Laziomar e dell'acquirente CLN. Pertanto questa misura sarà valutata congiuntamente alla rispettiva compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a tali società (cfr. sezioni 5.1.1 e 5.1.2).
- (148) La Commissione osserva inoltre che il nuovo contratto di servizio pubblico tra l'Italia e Laziomar dovrebbe essere valutato insieme alla privatizzazione di Laziomar. Tale valutazione congiunta è opportuna perché, in sostanza, l'Italia ha organizzato una gara d'appalto finalizzata all'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico a seguito della quale l'aggiudicatario avrebbe dovuto acquisire l'intero capitale sociale di Laziomar al fine di adempiere gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel suddetto contratto di servizio pubblico.

5.1.1. La proroga della convenzione iniziale tra Laziomar e l'Italia

5.1.1.1. Risorse statali

- (149) Laziomar è stata incaricata dall'Italia di gestire le rotte marittime di cui alla convenzione iniziale, poi prorogata. La convenzione iniziale è stata conclusa con lo Stato e la risultante compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di Laziomar viene corrisposta dallo Stato a partire dal proprio bilancio. Di conseguenza la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a Laziomar risulta imputabile allo Stato e concessa attraverso risorse statali.
- (150) La Commissione prende atto del fatto che, secondo l'Italia, tutti gli operatori di traghetti versano diritti ordinari alle competenti autorità portuali per gli accosti, ma che Laziomar non ha versato alcun diritto aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti. Tuttavia la Commissione ritiene che in linea di principio l'Italia avrebbe potuto scegliere di imporre un diritto aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti e che, non facendolo, ha rinunciato a percepire entrate statali. Inoltre, poiché è concessa per legge (cfr. considerando 83), la priorità nell'assegnazione degli accosti è imputabile allo Stato.



5.1.1.2. Selettività


- (151) Per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere selettiva. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto marittimo in questione è concessa soltanto a Laziomar ed è pertanto selettiva. Poiché la priorità nell'assegnazione degli accosti è stata concessa soltanto alle società dell'ex Gruppo Tirrenia (compresa Laziomar), essa risulta anche selettiva.

5.1.1.3. Vantaggio economico

- (152) La Commissione ricorda che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di un'impresa può non costituire un vantaggio economico a determinate condizioni ben definite.
- (153) In particolare, nella sentenza *Altmark* ⁽⁴⁸⁾, la Corte di giustizia ha giudicato che, nella misura in cui un intervento statale deve essere considerato come compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere gli obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (154) Tuttavia la Corte di giustizia ha anche chiarito che, affinché tali compensazioni di servizio pubblico possano sfuggire alla qualifica di aiuto di Stato in un caso particolare, devono essere soddisfatti i quattro criteri cumulativi (i «criteri Altmark»), riassunti qui di seguito:
- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro («primo criterio Altmark»);
 - i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo in modo obiettivo e trasparente («secondo criterio Altmark»);
 - la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento («terzo criterio Altmark»);
 - quando, in un caso specifico, la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento («quarto criterio Altmark»).
- (155) La Commissione ha precisato il modo in cui applica i criteri Altmark nella sua comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (la «comunicazione SIEG») ⁽⁴⁹⁾.
- (156) Dato che è necessario che i criteri Altmark siano soddisfatti cumulativamente, il mancato rispetto di anche uno soltanto di tali criteri fa sì che la Commissione concluda che la misura in esame fornisce un vantaggio economico al suo beneficiario. La Commissione valuterà in primo luogo il rispetto del quarto criterio Altmark.
- (157) Il quarto criterio Altmark stabilisce che, per non costituire aiuto di Stato, la compensazione deve limitarsi al minimo necessario. Questo criterio si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione per il servizio pubblico viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico, che permetta di selezionare l'offerente in grado di fornire i servizi al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. sentenza del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, ECLI:EU:T:2003:415.

⁽⁴⁹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).



- (158) Per nessuna delle proroghe della convenzione iniziale nel periodo dal 1° giugno 2011 al 14 gennaio 2014, Laziomar è stata selezionata a seguito di una procedura di appalto pubblico. L'Italia si è limitata a prorogare il sistema già in vigore, autorizzando in tal modo l'operatore già presente a continuare a ricevere una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
- (159) Inoltre l'Italia non ha fornito alla Commissione informazioni atte a indicare che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento.
- (160) Di conseguenza la Commissione conclude che il quarto criterio Altmark non risulta rispettato nel caso di specie.
- (161) Dato che le quattro condizioni Altmark non risultano cumulativamente rispettate nel caso di specie, la Commissione conclude che la compensazione per la gestione delle rotte marittime ai sensi della proroga della convenzione iniziale ha conferito un vantaggio economico a Laziomar.
- (162) Per quanto riguarda la priorità nell'assegnazione degli accosti, la Commissione ricorda in primo luogo che l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha ritenuto, almeno in due circostanze, che tale misura abbia un valore economico ⁽⁵⁰⁾. Tuttavia Laziomar non paga alcun diritto per la priorità nell'assegnazione degli accosti (cfr. considerando 130). Inoltre la Commissione osserva che tale priorità ha, almeno in teoria, il potenziale di ridurre i costi sostenuti dall'operatore (ad esempio perché l'ormeggio garantito potrebbe ridurre i tempi di attesa nei porti e quindi comportare minori costi per il carburante) o di aumentarne i ricavi (ad esempio perché alcuni orari possono attirare una domanda maggiore da parte dei passeggeri). Infatti, nella misura in cui la priorità nell'assegnazione degli accosti consente una procedura di attracco più rapida, gli utenti del servizio di traghetto possono preferire l'operatore che beneficia di tale misura. Anche se tali effetti si concretizzerebbero solo in circostanze limitate o sarebbero relativamente modesti, la priorità nell'assegnazione degli accosti potrebbe comunque costituire un vantaggio economico per Laziomar.

5.1.1.4. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi

- (163) Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni all'Unione, queste ultime devono ritenersi influenzate dall'aiuto ⁽⁵¹⁾. È sufficiente che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza ⁽⁵²⁾.
- (164) Nel caso di specie, il beneficiario opera in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo nell'Unione, in particolare da quando sono entrati in vigore il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio ⁽⁵³⁾ e il regolamento sul cabotaggio marittimo, che hanno liberalizzato rispettivamente il trasporto marittimo internazionale e il mercato del cabotaggio marittimo. Il fatto che, su talune rotte, Laziomar fosse all'epoca l'unico operatore non significa che altri operatori (internazionali) non avrebbero potuto essere interessati a offrire servizi di trasporto marittimo analoghi. Pertanto la compensazione per l'esercizio di rotte marittime ai sensi della proroga della convenzione iniziale è responsabile di influire sugli scambi all'interno dell'Unione e di falsare la concorrenza nel mercato interno. Per gli stessi motivi, tale conclusione vale anche per la priorità nell'assegnazione degli accosti.

5.1.1.5. Conclusione

- (165) Poiché tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatti, la Commissione conclude che sia la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta sulla base di successive proroghe della convenzione iniziale sia la priorità nell'assegnazione degli accosti per le rotte di servizio pubblico costituiscono un aiuto di Stato a favore di Laziomar.

⁽⁵⁰⁾ Decisione (UE) 2020/1412, considerando 265.

⁽⁵¹⁾ Cfr., in particolare, la causa 730/79 *Philip Morris/Commissione*, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; la causa C-53/00, *Ferring*, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; la causa C-372/97, *Italia/Commissione*, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

⁽⁵²⁾ Causa T-214/95, *Vlaamse Gewest/Commissione*, ECLI:EU:T:1998:77.

⁽⁵³⁾ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).



5.1.1.6. Aiuto nuovo o esistente

- (166) La Commissione osserva innanzitutto che la compensazione versata a Caremar (all'epoca) per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico marittimo fino alla fine del 2008 non viene valutata nella presente decisione. La valutazione di tale compensazione, e del fatto che possa essere o meno classificata come un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sul cabotaggio marittimo, è oggetto di una distinta decisione della Commissione ⁽⁵⁴⁾.
- (167) Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽⁵⁵⁾, per «nuovi aiuti» si intendono «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». Inoltre l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE prevede che i progetti diretti a istituire o modificare aiuti esistenti debbano essere notificati alla Commissione in tempo utile e non possano essere attuati prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale ⁽⁵⁶⁾. In linea con la posizione degli organi giurisdizionali dell'Unione ⁽⁵⁷⁾, la Commissione ritiene che modificare (ovvero prorogare) la durata di un regime di aiuti che aveva una chiara scadenza (ossia il 31 dicembre 2008) sia sufficiente a renderlo un nuovo aiuto, indipendentemente dal fatto che altre caratteristiche della misura siano state modificate o meno.
- (168) Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che, indipendentemente dal fatto che la compensazione concessa a Caremar (all'epoca) fino alla fine del 2008 è qualificata o meno come aiuto esistente ⁽⁵⁸⁾, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a Laziomar sulla base delle proroghe successive della convenzione iniziale debba essere considerata un nuovo aiuto. Tale conclusione vale anche per la priorità nell'assegnazione degli accosti.

5.1.2. L'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico associato con il ramo di attività di Laziomar

- (169) Al fine di stabilire se l'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico associato con il ramo di attività di Laziomar costituisca un vantaggio a favore di Laziomar e della sua acquirente, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve valutare il rispetto dei criteri Altmark (cfr. considerando 154).

5.1.2.1. Primo criterio Altmark

- (170) La Commissione ricorda che il diritto dell'Unione non dà una definizione uniforme e precisa di servizio qualificabile come SIEG, né nel quadro della prima condizione Altmark né ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE ⁽⁵⁹⁾. Il punto 46 della comunicazione recita:

«In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione. Nel caso esistano norme specifiche dell'Unione, la discrezionalità degli Stati membri è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere della Commissione di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato».

- (171) Alle autorità nazionali è quindi data facoltà di considerare alcuni servizi come servizi di interesse generale e ritenere che essi debbano essere svolti sulla base di obblighi di servizio pubblico per garantire la tutela dell'interesse pubblico quando le forze del mercato non sono sufficienti ad assicurare lo svolgimento di tali servizi al livello o alle condizioni richieste.
- (172) Nel campo del cabotaggio, alcune dettagliate norme unionali in materia di obblighi di servizio pubblico sono state definite nel regolamento sul cabotaggio marittimo e, al fine di verificare la presenza di aiuti di Stato a favore di imprese che svolgono servizi di trasporto marittimo, negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi («gli orientamenti sui trasporti marittimi») ⁽⁶⁰⁾.

⁽⁵⁴⁾ Decisione (UE) 2020/1411.

⁽⁵⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).


⁽⁵⁶⁾ Sentenza della Corte del 26 ottobre 2016, *DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados*, C-590/14 P, ECLI:EU:C:2016:797, punto 45.

⁽⁵⁷⁾ Cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, *Diputación Foral de Álava e a./Commissione*, ECLI:EU:T:2002:59, punto 175.

⁽⁵⁸⁾ Decisione (UE) 2020/1411.

⁽⁵⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, *BUPA e a./Commissione* (T-289/03, Racc. II pag. 81, punto 96). Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella causa C-53/00 *Ferring* (Racc. 2001 pag. I-9069), e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-126/01 *GEMO SA* (Racc. 2003, pag. I-13769).

⁽⁶⁰⁾ Comunicazione C(2004) 43 della Commissione — Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).



(173) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sul cabotaggio marittimo,

«uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari».

(174) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sul cabotaggio marittimo stabilisce che un contratto di servizio pubblico può includere: servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità; servizi di trasporto complementari; servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per talune rotte; adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

(175) Ai sensi della sezione 9 degli orientamenti sui trasporti marittimi, «possono essere imposti obblighi di servizio pubblico o conclusi contratti di servizio pubblico per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio», ovvero servizi regolari verso, da e tra le isole.

(176) Dalla giurisprudenza consolidata risulta che gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto se sono giustificati dall'esigenza di garantire adeguati servizi regolari di trasporto marittimo che non possono essere assicurati dalle sole forze di mercato ⁽⁶¹⁾. La comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo ⁽⁶²⁾ conferma che «spetta agli Stati membri (comprese, ove opportuno, le autorità regionali e locali) e non agli armatori determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi di cabotaggio insulari regolari (di linea) qualora il mercato non assicuri servizi adeguati». Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul cabotaggio marittimo, per «obblighi di servizio pubblico» si intendono gli obblighi che «l'armatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni».

(177) In linea con la giurisprudenza ⁽⁶³⁾, per verificare se esiste un bisogno reale di servizio pubblico e se questo è necessario e proporzionale e, di conseguenza, se è soddisfatto il primo criterio Altmark, la Commissione valuterà:

- 1) l'esistenza di una **domanda degli utenti**;
- 2) l'incapacità degli operatori di mercato di soddisfare tale domanda in mancanza di un obbligo imposto dalle autorità pubbliche (**esistenza di un fallimento di mercato**);
- 3) la possibilità che il semplice ricorso agli obblighi di servizio pubblico sia sufficiente per ovviare a tale carenza (**approccio meno dannoso**).

(1) **Domanda degli utenti**


(178) Nel caso in oggetto, Laziomar è stata incaricata di svolgere servizi passeggeri, servizi misti e servizi riservati al trasporto merci sulle linee riportate nella tabella 9. Gli obblighi di servizio pubblico imposti a Laziomar riguardano i porti serviti, la tipologia e la capacità delle navi assegnate ai collegamenti marittimi gestiti nel contesto del regime di servizio pubblico, la frequenza del servizio e le tariffe massime da applicare.

(179) Come illustrato al considerando 120, l'Italia ha imposto gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella nuova convenzione principalmente con l'obiettivo di: i) garantire la continuità territoriale tra la terraferma e le isole e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole interessate, attraverso servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo. La Commissione ritiene che si tratti in effetti di obiettivi legittimi di interesse pubblico.

⁽⁶¹⁾ Cfr. causa C-205/99 *Analir e a.*, ECLI:EU:C:2001:107.

⁽⁶²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), Bruxelles, COM(2014) 232 final, 22.4.2014.

⁽⁶³⁾ Cfr. causa T-454/13, *SNCM/Commissione*, ECLI:EU:T:2017:134, punti 130 e 134.



- (180) Storicamente, gli obiettivi perseguiti dall'Italia non sono stati conseguiti attraverso l'interazione delle sole forze di mercato. In effetti, l'adeguatezza di tali servizi è stata sempre garantita da obblighi di servizio pubblico imposti a tal fine alle società dell'ex Gruppo Tirrenia e sanciti nelle convenzioni iniziali. La Commissione osserva che le rotte in questione sono state gestite, in larga misura senza modifiche, per numerosi anni, ossia almeno sin dall'entrata in vigore della convenzione iniziale. L'Italia, e in particolare le autorità regionali interessate, hanno ritenuto che tali servizi fossero (e continuassero ad essere) necessari per soddisfare la domanda degli utenti.
- (181) Per quanto riguarda le rotte riservate al trasporto merci (ossia la linea T3 e la linea T4), la Commissione ricorda che il Tribunale ha già stabilito ⁽⁶⁴⁾ che, per poter essere definito servizio di interesse economico generale, il servizio in questione non deve necessariamente essere un servizio di carattere universale stricto sensu. In effetti, il concetto di servizio universale non significa che il servizio in questione debba rispondere a un'esigenza comune all'intera popolazione o essere fornito su tutto un territorio ⁽⁶⁵⁾, bensì piuttosto servire gli interessi della società nel suo complesso. Inoltre la Commissione ritiene che la legislazione dell'Unione non impedisca agli Stati membri di qualificare legittimamente, esercitando il loro potere discrezionale, determinati servizi di trasporto marittimo di merci da e verso zone remote come SIEG, a condizione che siano rispettati i principi stabiliti dal regolamento sul cabotaggio marittimo.
- (182) L'Italia ha spiegato che le esigenze di servizio pubblico sono legate alle particolari caratteristiche geografiche e socioeconomiche delle isole dell'arcipelago pontino. L'articolo 1 del contratto di servizio stabilisce che i servizi assegnati a Laziomar sono «[...] necessari al mantenimento della continuità territoriale, tale da assicurare l'approvvigionamento delle merci, comprese peraltro le merci speciali, necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali, per l'arcipelago pontino [...]». Per quanto riguarda l'isola di Ponza, la continuità territoriale e l'approvvigionamento delle merci e delle merci speciali risultano necessari in considerazione della distanza dalla terraferma (circa 27 miglia nautiche da Terracina) e dalla scarsa popolazione (circa 3 500). Considerazioni analoghe valgono per l'isola di Ventotene (circa 31 miglia nautiche da Terracina e circa 800 abitanti). La frequenza regolare di questi servizi di trasporto merci nel corso di tutto l'anno assicura che anche in bassa stagione, quando vi è una minore domanda da parte dei turisti, gli abitanti e le imprese di tali isole continuano ad essere adeguatamente riforniti. Inoltre questi servizi contribuiscono anche allo sviluppo economico di entrambe le isole, grazie al trasporto di merci e merci speciali (ad esempio, merci pericolose, rifiuti solidi urbani) da e verso il continente.
- (183) Per quanto riguarda i servizi passeggeri e misti, per illustrare la domanda effettiva di tali servizi, l'Italia ha fornito statistiche aggregate che rivelano che nel 2012 Laziomar ha trasportato 240 430 passeggeri e 13 228 veicoli sulle linee di servizio pubblico combinate durante i rispettivi periodi di tempo oggetto degli obblighi di servizio pubblico. I dati per il 2013 erano superiori (254 167 passeggeri e 16 927 veicoli). Ciò dimostra che nei due anni prima che a Laziomar fosse affidato l'obbligo di servizio pubblico vi è stata una forte domanda aggregata di servizi di trasporto marittimo sulle rotte in questione (cfr. considerando 291 per le statistiche dettagliate sulle singole rotte per gli anni 2011-2013).
- (184) Per dimostrare ulteriormente che la domanda degli utenti è rimasta presente quando Laziomar ha iniziato a operare sulla base del nuovo contratto di servizio pubblico su tutte le rotte, l'Italia ha anche fornito statistiche aggregate fino alla fine del 2019 (cfr. tabelle 6-8). Tali dati confermano che la domanda degli utenti è rimasta presente, con alcune lievi deviazioni, verso l'alto o verso il basso. In ogni caso, un'analisi delle statistiche per singola rotta per ciascun anno fino alla fine del 2019 non ha fornito alcun indizio relativo alla scomparsa della domanda degli utenti su rotte specifiche.


Tabella 6

Statistiche sui passeggeri per gli anni 2014-2019

Anno	Linea T1	Linea T2	Linea T3	Linea T4	Linea A1	Linea A2	Linea A3	Totale numero di passeggeri
2014	125 720	63 376	30 812	1 509	36 474	58 680	40 000	356 571
2015	131 453	65 822	40 211	165	37 442	69 327	46 847	391 267
2016	141 720	81 572	45 006	308	42 209	60 263	37 981	409 959

⁽⁶⁴⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008 *BUPA e a./Commissione T-289/03*, ECLI:EU:T:2008:29, punto 186.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. sentenza della Corte dell'11 aprile 1989, *Ahmed Saeed Flugreisen e a./Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs*, C-66/86, ECLI:EU:C:1989:140, punto 55; sentenza della Corte del 18 giugno 1998, *Corsica Ferries France/Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova e a.*, C-266/96, ECLI:EU:C:1998:306, punto 45; sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, *Olsen/Commissione*, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, punto 186 e seguenti.



2017	154 948	86 832	57 165	360	48 985	68 573	39 482	456 345
2018	160 304	85 310	59 642	168	58 013	68 405	37 226	447 581
2019	170 636	88 728	55 047	177	52 569	48 198	32 226	442 409

Tabella 7

Statistiche sui veicoli per gli anni 2014-2019

Anno	Linea T1	Linea T2	Linea T3	Linea T4	Linea A1	Linea A2	Linea A3	Totale numero di veicoli ⁽¹⁾
2014	12 822	2 587	3 482	35				18 926
2015	12 874	2 819	3 212	390				19 295
2016	12 942	3 245	3 590	784				20 561
2017	13 796	3 331	3 772	324				21 223
2018	14 165	3 171	3 846	152				21 334
2019	14 011	3 242	3 316	172				20 741

(1) Le navi utilizzate per le linee T4, A1, A2 e A3 non possono trasportare veicoli.

Tabella 8

Merci trasportate in metri lineari per gli anni 2014-2019 ⁽⁶⁶⁾

Anno	Linea T3	Linea T4	Totale numero di metri lineari
2014	206 514	16 367	222 881
2015	259 112	22 659	281 771
2016	281 229	23 230	304 459
2017	294 442	27 623	322 065
2018	310 736	14 256	324 992
2019	302 631	15 228	317 859

(185) La Commissione ritiene che le statistiche di cui sopra dimostrino chiaramente che esiste una effettiva domanda di servizi passeggeri, servizi misti e servizi merci su ciascuna delle rispettive rotte di servizio pubblico. Di conseguenza è possibile concludere che tali servizi rispondono a effettive esigenze di servizio pubblico e a una reale domanda degli utenti.

(2) Esistenza di un fallimento del mercato

(186) Ai sensi del punto 48 della comunicazione SIEG, «non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato» ⁽⁶⁷⁾. Di conseguenza la Commissione deve esaminare se il servizio sarebbe risultato inadeguato qualora il suo svolgimento fosse stato affidato alle sole forze del

⁽⁶⁶⁾ Sebbene il trasporto di merci sia effettuato sulla maggior parte delle linee, la presente decisione fornisce informazioni dettagliate soltanto sulle merci trasportate sulle linee T3 e T4 perché il contratto di servizio pubblico le definisce entrambe come rotte di trasporto merci per il trasporto di merci e merci speciali.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. sentenza della Corte del 20 febbraio 2001 *Analir e a.*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107, punto 71.




mercato, alla luce degli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico. A questo proposito, il punto 48 della comunicazione SIEG stabilisce che «la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri».

- (187) La Commissione osserva che durante il periodo precedente alla firma del nuovo contratto di servizio pubblico con Laziomar, altri operatori hanno offerto servizi di traghetto su alcune delle rotte incluse nel nuovo contratto di servizio pubblico, anche se non necessariamente per tutto l'anno, con la stessa frequenza e per la stessa tipologia di servizio. Sulla base della situazione della concorrenza prevalente nel periodo precedente all'assegnazione dell'incarico il 15 gennaio 2014, la Commissione valuterà, per ciascuna rotta interessata, se i servizi forniti dagli altri operatori erano equivalenti a quelli che Laziomar deve fornire ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico.
- (188) La tabella 9 presenta la situazione della concorrenza su ciascuna delle rotte gestite da Laziomar al momento dell'atto di incarico:

Tabella 9


Situazione della concorrenza sulle rotte gestite da Laziomar

Rotta	Laziomar (collegamenti per tutto l'anno)	Concorrenti
Formia-Ponza (Linea T1)	Servizio misto (passeggeri, veicoli e merci)	Nessuno
Formia-Ventotene (Linea T2)	Servizio misto (passeggeri, veicoli e merci)	Nessuno
Terracina-Ponza (Linea T3) — nuova rotta	Servizio merci e misto con una media di: — da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre: quattro collegamenti (settimanali) — solo servizio merci — in aprile e settembre: quattro collegamenti (settimanali) — solo servizio merci e quattro collegamenti (settimanali) — servizio misto — da maggio ad agosto: cinque collegamenti (settimanali) — solo servizio merci e cinque collegamenti (settimanali) — servizio misto	Navigazione Libera del Golfo (NLG), servizio solo passeggeri con una media di: — da aprile a maggio e da settembre a ottobre: tre collegamenti (settimanali) — da giugno ad agosto: uno o due collegamenti (giornalieri)
Terracina-Ventotene (Linea T4) — nuova rotta	Servizio merci con una media di: — da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre: un collegamento (settimanale) — in aprile e settembre: due collegamenti (settimanali) — da maggio ad agosto: cinque collegamenti (settimanali)	NLG servizio solo passeggeri (come prolungamento della linea T3) con un solo collegamento settimanale da luglio ad agosto
Anzio-Ponza (Linea A1)	Servizio passeggeri (aliscafo) da giugno a settembre con un collegamento giornaliero e due collegamenti venerdì, sabato, domenica e i giorni festivi	Vetor, servizio passeggeri con una media di: — da giugno a luglio: due o tre collegamenti durante i giorni feriali e quattro o cinque nel fine settimana (giornalieri, cfr. considerando 192) — in agosto: tre o quattro collegamenti durante i giorni feriali e quattro o cinque nel fine settimana (giornalieri) — settembre: un collegamento (giornaliero, cfr. considerando 192)



Formia-Ponza (Linea A2)	Servizio passeggeri (aliscafo)	Nessuno
Formia-Ventotene (Linea A3)	Servizio passeggeri (aliscafo)	Nessuno

- (189) La Commissione ritiene, come indicato chiaramente nella tabella 9, che i servizi offerti da Laziomar non siano sostituibili con quelli offerti da altri concorrenti in quanto questi ultimi non adempiono o non adempiono pienamente agli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel nuovo contratto di servizio pubblico con Laziomar. Ciò considerato, su quattro delle sette rotte, nessun altro operatore oltre a Laziomar offre il servizio (linee T1, T2, A2 e A3). Di conseguenza gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel contratto stipulato con Laziomar per la gestione di queste rotte sono giustificati da una reale esigenza pubblica di garantire la continuità territoriale, che non può essere soddisfatta dal solo mercato.
- (190) Per quanto riguarda le rotte in cui anche altri operatori offrono servizi (linee T3, T4 e A1), la Commissione ritiene che esistano notevoli differenze relativamente alla tipologia, alla regolarità, alla capacità e al prezzo dei servizi offerti, per i motivi illustrati in dettaglio nei paragrafi seguenti.
- (191) Per le linee T3 e T4, Laziomar naviga ininterrottamente per tutto l'anno, mentre l'altro operatore, NLG, non offre un servizio continuativo per tutto l'anno né con lo stesso livello di frequenza di Laziomar. Inoltre Laziomar offre servizi merci misti (linea T3) e merci (linea T4) usando una nave in grado di trasportare merci, veicoli e fino a 400 passeggeri, mentre NLG utilizza una nave ad alta velocità per il solo trasporto di passeggeri. Infine tra i due operatori esiste una notevole differenza di prezzo. Per la linea T3, su cui entrambi gli operatori effettuano il trasporto di passeggeri (a differenza della linea T4, che è un servizio merci per Laziomar), il prezzo offerto da NLG si rivolge al settore turistico (per esempio, una corsa semplice costa tra i 24 e i 26 EUR per gli adulti e tra i 13 e i 15 EUR per i bambini fino a 12 anni). Il servizio di Laziomar, invece, è soggetto a obblighi tariffari di servizio pubblico (per esempio, una corsa semplice costa 10 EUR per gli adulti e 5 EUR per i bambini fino a 12 anni) e applica tariffe agevolate per residenti e pendolari (una corsa semplice costa circa 3,50 EUR). Di conseguenza, senza il servizio di Laziomar su queste rotte in particolare, l'esigenza di servizio pubblico per il collegamento regolare tra l'isola e la terraferma non sarebbe soddisfatto, in quanto NLG non avrebbe potuto fornire gli stessi servizi e alle stesse condizioni di Laziomar per l'intero periodo contrattuale.
- (192) Per quanto riguarda la linea A1, sia Laziomar che il concorrente Vetur gestiscono un servizio di solo trasporto passeggeri durante la stagione estiva (da giugno a settembre). Tuttavia l'Italia ha fornito informazioni da cui risulta che il servizio di Vetur si rivolge prevalentemente al settore turistico e viene fornito a condizioni di mercato. Sebbene, stando agli orari del 2013 (ossia l'anno precedente alla conclusione dell'atto di incarico con Laziomar) illustrati nella tabella 9, Vetur sembri effettuare collegamenti più frequenti rispetto a Laziomar, la Commissione osserva che in realtà il servizio non è stato erogato in maniera ininterrotta su base giornaliera. In particolare, il servizio non è stato svolto il 4, 5, 11 e 12 giugno 2013 e il 10-12 e il 16-20 settembre 2013. Anche negli anni successivi del periodo di incarico, le informazioni fornite dall'Italia dimostrano che il servizio fornito da Vetur non ha garantito il collegamento giornaliero sulla rotta. Per esempio, nel 2018 Vetur non ha erogato il servizio il 5 e 6 giugno e il 17-20 settembre. In generale, pertanto, la frequenza del servizio di Vetur varia a seconda del mese.
- (193) Inoltre nell'ambito del contratto di servizio Laziomar è soggetta a obblighi di servizio pubblico in termini di continuità e qualità. Ciò detto, in caso di mancata navigazione in assenza di motivi giustificati, Laziomar è soggetta a sanzioni e a una riduzione tariffaria corrispondente. Inoltre l'obbligo di qualità impone a Laziomar di rispettare precisi livelli minimi in termini, tra l'altro, di affidabilità, condizioni igieniche e comfort del viaggio. Per contro, Vetur, che non è soggetta a obblighi di servizio pubblico, non è tenuta a rispettare standard elevati di qualità nella fornitura del servizio. Inoltre, in termini di capacità di trasporto, la nave di Laziomar può ospitare un massimo di 300 passeggeri, contro i circa 150 che possono essere trasportati dall'aliscafo di Vetur.
- (194) Infine tra i due operatori esiste una notevole differenza di prezzo. Il prezzo offerto da Vetur si rivolge prevalentemente al settore turistico (per esempio, una corsa semplice costa 36 EUR per gli adulti, che aumenta a 46 EUR nel fine settimana, e 18 EUR per i bambini fino a 12 anni), mentre il prezzo offerto ai residenti è di 23 EUR. Vetur è anche libera di determinare a propria discrezione il prezzo dei biglietti e di adeguarlo di conseguenza su base puramente commerciale. Il servizio di Laziomar, invece, è soggetto a obblighi tariffari di servizio pubblico (per esempio, una corsa semplice costa 23,40 EUR per gli adulti e 11,70 EUR per i bambini fino a 12 anni) e applica tariffe agevolate per residenti e pendolari (per esempio, una corsa semplice costa solo 7 EUR).



Di conseguenza, senza il servizio di Laziomar su questa rotta in particolare, l'esigenza di servizio pubblico per il collegamento regolare tra l'isola e la terraferma a prezzi accessibili non sarebbe soddisfatto, in quanto Vetur non avrebbe potuto fornire gli stessi servizi e alle stesse condizioni di Laziomar per l'intero periodo contrattuale.

- (195) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, al momento dell'incarico di Laziomar, le sole forze di mercato erano insufficienti a soddisfare le esigenze di servizio pubblico. In effetti, su una serie di rotte Laziomar era l'unico operatore, mentre sulle altre rotte i servizi forniti dai concorrenti nell'arcipelago pontino non erano equivalenti in termini di continuità, regolarità, capacità e prezzo e pertanto non soddisfacevano appieno gli obblighi di servizio pubblico previsti dal nuovo contratto di servizio sottoscritto con Laziomar.

(3) Approccio meno dannoso

- (196) La Commissione osserva che l'Italia ha scelto di concludere un contratto di servizio pubblico con un operatore (Laziomar) piuttosto che imporre obblighi di servizio pubblico a tutti gli operatori interessati a gestire le rotte in questione. Sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, la Commissione prende atto del fatto che la domanda degli utenti non avrebbe potuto essere soddisfatta imponendo obblighi di servizio pubblico (cfr. considerando 180). In particolare, su diverse rotte Laziomar è l'unico operatore e, dove non lo è, l'offerta fornita dagli altri operatori non soddisfa (tutti) i requisiti di regolarità, continuità, capacità e prezzo. Inoltre l'esercizio della maggior parte delle rotte, soprattutto durante la bassa stagione, è un'attività in perdita, per cui senza la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, tali rotte non sarebbero offerte. Oltre a ciò, la Commissione prende atto dell'argomentazione dell'Italia secondo la quale la scelta di un contratto di servizio pubblico si è resa necessaria anche in considerazione della privatizzazione di Laziomar. Più specificamente, l'Italia sostiene che organizzare una gara per Laziomar associata a un nuovo contratto di servizio pubblico aveva consentito di: i) garantire la continuità del servizio pubblico marittimo e ii) massimizzare il valore per lo Stato. È per queste ragioni che la Commissione ha accettato (cfr. considerando 89) che l'Italia organizzasse una procedura di gara per il ramo d'azienda di Laziomar insieme a un nuovo contratto di servizio pubblico. In questo modo, la Commissione ha anche riconosciuto, e lo ribadisce nella presente decisione, che l'Italia non poteva basarsi su obblighi di servizio pubblico che si applicassero a tutti gli operatori, preferendo concludere un contratto di servizio pubblico solo con Laziomar.

Conclusioni

- (197) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel definire i servizi affidati a Laziomar come SIEG. I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione del 2012 sono quindi dissipati.
- (198) Al fine di concludere che il primo criterio Altmark è soddisfatto, la Commissione deve comunque verificare se Laziomar sia stata incaricata di svolgere obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro. A questo proposito, la Commissione osserva che gli obblighi di servizio pubblico sono descritti in maniera chiara nel nuovo contratto di servizio pubblico e nei suoi allegati (che comprendono ad esempio le specifiche delle navi per ciascuna rotta). Analogamente, le norme che disciplinano la compensazione sono dettagliate nel nuovo contratto di servizio pubblico, nella legge del 2009 e nella delibera del CIPE. Il nuovo contratto di servizio pubblico ha anche una durata chiara (dieci anni), individua Laziomar come gestore del servizio pubblico e prevede disposizioni per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero (cfr. anche il considerando 215). Di conseguenza la Commissione conclude che il primo criterio Altmark risulta rispettato.

Priorità nell'assegnazione degli accosti

- (199) L'articolo 19-ter, comma 21, della legge del 2009 specifica chiaramente che la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole e alla luce degli obblighi di servizio pubblico delle società dell'ex Gruppo Tirrenia (compresa Laziomar). In effetti, in assenza di tale priorità a favore delle imprese incaricate degli obblighi di servizio pubblico, tali imprese potrebbero (a volte) dover attendere il proprio turno prima di attraccare e quindi registrare ritardi che vanificherebbero l'obiettivo di garantire una connettività affidabile e conveniente ai cittadini. Per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione delle isole e contribuire allo sviluppo economico delle medesime è effettivamente necessario poter contare su orari regolari. Inoltre, poiché il nuovo contratto di servizio pubblico contiene obblighi specifici riguardo agli orari di partenza sulle rotte di servizio pubblico, la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria a garantire che i porti assegnino gli accosti e gli orari di accosto in maniera tale da consentire all'operatore del servizio pubblico di rispettare i propri obblighi di servizio pubblico. In tale contesto, la Commissione ritiene che tale misura sia stata concessa con l'obiettivo di consentire a Laziomar di adempiere gli obblighi di servizio pubblico, che costituiscono un effettivo servizio di interesse economico generale (cfr. considerando 197). Inoltre l'Italia ha confermato che la priorità nell'assegnazione degli accosti si applica solo ai servizi forniti nell'ambito del regime di servizio pubblico. Di conseguenza anche la priorità nell'assegnazione degli accosti rispetta il primo criterio Altmark.




5.1.2.2. Secondo criterio Altmark

- (200) La Commissione ricorda che, nella decisione del 2012 (cfr. paragrafo 205), essa aveva concluso in via preliminare che il secondo criterio della sentenza Altmark era rispettato.
- (201) In tale contesto, la Commissione osserva che i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono stati definiti in anticipo e rispettano i requisiti di trasparenza in linea con il secondo criterio Altmark.
- (202) Più specificatamente, i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono spiegati in dettaglio nella delibera del CIPE e sono stati applicati nel quadro del nuovo contratto di servizio pubblico (e nei suoi allegati), mentre gli importi massimi di compensazione sono fissati dalla legge del 2009. Il metodo di calcolo della compensazione, compresi ad esempio gli elementi di costo di cui tener conto, è precisato nella delibera del CIPE. Poiché la priorità nell'assegnazione degli accosti non comporta una compensazione finanziaria per Laziomar, la Commissione ritiene che tale misura sia conforme al secondo criterio Altmark.
- (203) Di conseguenza la Commissione conclude che la seconda condizione di cui alla sentenza Altmark risulta rispettata.

5.1.2.3. Terzo criterio Altmark

- (204) Conformemente al terzo criterio Altmark, la compensazione ricevuta per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi sostenuti a tale fine, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento.
- (205) La sentenza Altmark non fornisce tuttavia una definizione precisa del margine di utile ragionevole. Ai sensi della comunicazione SIEG, per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di rendimento del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.
- (206) Nella decisione del 2012, la Commissione ha espresso dubbi sulla proporzionalità della compensazione pagata alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, compresa Laziomar, a partire dal 2014. In particolare, per quanto riguarda la compensazione corrisposta dal 2010, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che il premio di rischio fisso del 6,5 % non riflettesse un livello di rischio adeguato perché a prima vista Laziomar non sembrava assumersi i rischi che normalmente gravano sulla fornitura di tali servizi. Più specificamente, gli elementi di costo per il calcolo della compensazione comprendono tutti i costi relativi alla prestazione del servizio, nonché le variazioni, ad esempio in termini di prezzi del carburante. Di conseguenza in tale fase la Commissione ha ritenuto che Laziomar potesse aver ricevuto una sovracompensazione.
- (207) La Commissione osserva che taluni aspetti del metodo di compensazione di cui al nuovo contratto di servizio pubblico sembrano in effetti ridurre il rischio commerciale sostenuto da Laziomar. In particolare, le tariffe massime che Laziomar può applicare vengono adeguate annualmente in maniera da tener conto dell'inflazione e delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. Inoltre il nuovo contratto di servizio pubblico contiene alcune clausole (cfr. considerando 78) che mirano a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio pubblico. In particolare, nel caso in cui la compensazione del servizio pubblico non fosse sufficiente a coprire il costo dei servizi oggetto dell'incarico ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico, tali clausole consentono di rivedere: i) il sistema tariffario; ii) il livello dei servizi pubblici offerti; iii) il livello del massimale di prezzo annuo; e iv) i contributi in conto capitale finalizzati agli investimenti.
- (208) Ai sensi dell'articolo 25 del contratto, in caso di discrepanza nel proprio equilibrio economico-finanziario, Laziomar potrebbe sottoporre alla Regione Lazio una proposta di riequilibrio. Tale proposta viene quindi inviata al comitato tecnico responsabile della gestione del contratto.



- (209) Sebbene tali misure di salvaguardia sembrano ridurre il rischio commerciale sostenuto da Laziomar, la Commissione ritiene che la società resti esposta al rischio che la compensazione non sia sufficiente a coprire i costi di gestione del servizio. La proposta di riequilibrio non può essere sempre accolta in quanto la Regione Lazio deve pronunciarsi nel merito e adottare una decisione una volta ottenuto il parere del comitato tecnico entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte di Laziomar. Fino a quando non sia adottata una decisione, Laziomar deve continuare a svolgere il servizio pubblico senza modifiche. In effetti, come sostenuto dall'Italia, tale meccanismo ha un'applicazione complessa e molto rigida, pertanto Laziomar non si è ancora avvalsa di tale possibilità.
- (210) Inoltre la Commissione osserva che non tutte le categorie di costo sono soggette a un contributo di riequilibrio. In particolare, ai sensi dell'articolo 25 del contratto di servizio pubblico, i costi relativi a inefficienze di gestione, gli oneri finanziari, eventuali incrementi dei costi unitari del personale per soddisfare i requisiti di legge in materia di lavoro e i costi relativi alla politica commerciale applicata da Laziomar sono a carico della stessa Laziomar. Laziomar continua pertanto a essere incentivata a operare in modo efficiente e con il minor costo possibile per la comunità.
- (211) Come indicato ai considerando da 48 a 52, la delibera del CIPE prevede che per determinare il rendimento del capitale sulla base della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) sia utilizzato un premio di rischio del 6,5 %. Tuttavia nella pratica il 6,5 % è stato applicato come tasso forfettario di rendimento del capitale (cfr. anche il considerando 136).
- (212) In tale contesto, indipendentemente dall'importo della compensazione al quale Laziomar avrebbe diritto, tenendo conto del premio di rischio del 6,5 %, Laziomar non può mai ricevere un importo superiore alla soglia massima fissata dal contratto di servizio pubblico (cfr. considerando 76). Conformemente al punto 47 della disciplina SIEG del 2011, la Commissione valuta l'esistenza di una sovracompensazione per l'intera durata del contratto. Come illustrato nella tabella 10, dai dati per il periodo 2014-2019 emerge che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico effettivamente ricevuta è stata (con l'eccezione degli importi per il 2016 e il 2018, comunque inferiori al massimale concordato nell'ambito del contratto, ossia 13 524 536 EUR) insufficiente a coprire il costo netto del servizio (ossia 80 173 862 EUR pagati per un costo netto di 80 397 000 EUR) anche prima di tener conto del premio di rischio del 6,5 % (ossia 1 928 000 EUR). In sostanza, per il periodo 2014-2019, Laziomar ha ricevuto circa 2 150 000 EUR in meno rispetto all'importo ammissibile [ossia 82 325 000 EUR (compensazione ammissibile) meno 80 173 862 EUR (compensazione effettiva)], calcolato utilizzando la metodologia che include il rendimento del capitale del 6,5 %. Ciò significa che, nella pratica, Laziomar non ha ricevuto l'importo calcolato come rendimento del capitale. Di fatto, il rendimento del capitale di Laziomar per l'intero periodo (fino al 2019) è stato pari a zero anziché al 6,5 % inizialmente previsto dall'Italia⁽⁶⁸⁾. Tali dati confermano che le disposizioni di riequilibrio dell'articolo 25 del contratto non proteggono Laziomar da tutti i rischi correlati allo svolgimento del servizio pubblico.


Tabella 10

Costo netto del servizio pubblico gestito da Laziomar nel periodo 2014-2019

(in EUR)

Laziomar: missione di servizio pubblico	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale generale
Ricavi totali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
- Costi totali	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
- Ammorta- mento	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]


⁽⁶⁸⁾ L'importo complessivo della compensazione ricevuta da Laziomar nel periodo 2014-2019 è inferiore al costo netto sostenuto nello svolgimento del servizio pubblico, senza tenere conto del rendimento del capitale.



= Costo netto del servizio pubblico	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
+ Rendimento del capitale (6,5%)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
= Compensazione ammissibile	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
+ Compensazione effettiva	13 375 00-000	13 376 00-000	13 330 00-000	13 370 07-070	13 356 28-282	13 366 51-510	80 173 86-862
= Sovra/sottocompensazione	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	- 2 151 138

- (213) Per quanto riguarda il livello di utile ragionevole, nel corso dell'indagine formale (cfr. considerando 136), l'Italia ha chiarito che, essendo l'importo della compensazione limitato dalla legge del 2009, è stato deciso di semplificare il calcolo applicando un tasso forfetario di rendimento del capitale del 6,5 %. L'Italia ritiene che il suo approccio semplificato sia prudente e non comporti una compensazione superiore a favore di Laziomar rispetto a quanto stabilito ai sensi della delibera del CIPE.
- (214) In tale contesto, la Commissione ha confrontato il rendimento del capitale investito del 6,5 % che è stato applicato a Laziomar con il valore mediano del rendimento generato da un gruppo di riferimento nel 2013 (l'anno precedente all'attribuzione dell'incarico a Laziomar). Il gruppo di riferimento è costituito da alcuni operatori di traghetti che offrivano collegamenti marittimi in Italia o tra l'Italia e altri Stati membri ⁽⁶⁹⁾. Dall'analisi emerge che il rendimento del capitale applicato a Laziomar è analogo al rendimento mediano generato dalle società del gruppo di riferimento. Tale raffronto illustra che nell'anno precedente all'incarico di Laziomar un rendimento del capitale del 6,5 % non era irragionevole.
- (215) La Commissione giudica inoltre favorevolmente il fatto che il nuovo contratto di servizio pubblico imponga a Laziomar di inviare ogni anno i conti di gestione (suddivisi per rotta e certificati da un revisore indipendente) al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per consentire a quest'ultimo di verificare l'eventuale presenza di sovracompenzioni. Ciò costituisce un'ulteriore garanzia destinata ad assicurare che Laziomar non possa beneficiare di alcuna sovracompenzione. L'Italia ha inoltre presentato tali conti di gestione per il periodo 2014-2019, consentendo in tal modo alla Commissione di effettuare i calcoli di cui alla precedente tabella 10.
- (216) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che la compensazione di servizio pubblico concessa a Laziomar non eccede quanto necessario per coprire i costi sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi pertinenti e di un margine di utile ragionevole. Più specificamente, la Commissione ritiene che il premio di rischio del 6,5 % previsto dalla delibera del CIPE debba essere valutato in combinazione con l'importo massimo della compensazione stabilito dal contratto di servizio pubblico. In quest'ottica, il rendimento del capitale che Laziomar poteva aspettarsi da una prospettiva ex ante era in linea con i rischi che correva nell'esercizio dei servizi pubblici ai sensi del contratto di servizio pubblico. I dubbi della Commissione in merito al rispetto della terza condizione della sentenza Altmark risultano quindi dissipati.
- (217) Per quanto riguarda la priorità nell'assegnazione degli accosti e le eventuali sovracompenzioni che ne potrebbero derivare, la Commissione osserva che qualora tale misura riducesse i costi di esercizio o aumentasse i ricavi dell'operatore del servizio pubblico, tali effetti si rispecchierebbero pienamente nella contabilità interna dell'operatore. L'analisi della Commissione (cfr. considerando 212) ha confermato che nel periodo 2014-2019 Laziomar non ha ricevuto alcuna sovracompenzione. La Commissione conclude pertanto che anche la priorità nell'assegnazione degli accosti è conforme al terzo criterio Altmark.

⁽⁶⁹⁾ In particolare riguarda Minoan Lines Shipping, La Méditerranéenne, Moby, Grandi Navi Veloci, Libertylines, Grimaldi Group, Corsica Ferries, SNAV e Caronte & Tourist. Altre società dell'ex Gruppo Tirrenia (ad esempio Caremar, CIN, Siremar) sono state escluse dal gruppo di riferimento.



5.1.2.4. Quarto criterio Altmark

- (218) Il quarto criterio Altmark si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione per l'adempimento del servizio di interesse economico generale viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico che permetta di selezionare l'offerente in grado di fornire il SIEG al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (219) A norma del punto 63 della comunicazione SIEG, il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare la quarta condizione Altmark è svolgere una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio conformemente alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁰⁾ e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷¹⁾.
- (220) La Commissione osserva che, nel caso di specie, la procedura di gara è stata avviata prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷²⁾ (che si applica agli appalti pubblici aggiudicati per l'esercizio di servizi di trasporto marittimo) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷³⁾. All'epoca erano ancora in vigore la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE. Tuttavia la direttiva 2004/17/CE non si applica ai servizi di trasporto marittimo, quali quelli forniti da Laziomar. In effetti, l'articolo 5 della direttiva 2004/17/CE chiarisce che soltanto i servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus sono inclusi nell'ambito di applicazione.
- (221) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle loro attività di servizio di trasporto marittimo, costiero o fluviale rientrano invece nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18/CE ai sensi del suo considerando 20. Tuttavia i servizi di trasporto per vie navigabili sono elencati anche nell'allegato II B di tale direttiva, che implica ⁽⁷⁴⁾ che sono soggetti soltanto al suo articolo 23 e al suo articolo 35, paragrafo 4. Ciò significa che, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, un appalto pubblico per i servizi di trasporto marittimo è soggetto soltanto agli obblighi relativi alle specifiche tecniche (articolo 23) e all'obbligo di pubblicare un avviso relativo agli appalti aggiudicati (dopo che l'appalto è stato aggiudicato e, pertanto, al termine e non all'inizio della procedura di aggiudicazione: articolo 35, paragrafo 4). Tutte le altre norme di cui alla direttiva 2004/18/CE, comprese le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi (articolo 36, paragrafo 1) e le disposizioni sui criteri di selezione (articoli da 45 a 52) non si applicano agli appalti pubblici di servizi di trasporto marittimo.
- (222) Inoltre la direttiva 2004/18/CE in ogni caso non si applica alle concessioni di servizi come definite all'articolo 1, paragrafo 4 ⁽⁷⁵⁾. La Commissione rileva che le concessioni di servizi (e gli appalti pubblici) che hanno un determinato interesse a livello transfrontaliero rimangono comunque soggette ai principi generali del trattato relativi a trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
- (223) Sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che la direttiva 2004/18/CE può applicarsi soltanto in caso di appalto pubblico ma non quando si tratta di una concessione di servizi. Inoltre, poiché il caso di specie riguarda i servizi di trasporto per via d'acqua soggetti a un contratto di servizi pubblici, risulterebbero applicabili soltanto alcune delle disposizioni di tale direttiva. In tale contesto, la Commissione ritiene di non potersi basare esclusivamente sul rispetto delle direttive sugli appalti pubblici per dimostrare il rispetto del quarto criterio

⁽⁷⁰⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).


⁽⁷¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽⁷²⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁷³⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁷⁴⁾ A norma dell'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE.

⁽⁷⁵⁾ L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE recita: «La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo».



Altmark. Per questo motivo, la Commissione valuta in appresso se la procedura di gara utilizzata dall'Italia è stata competitiva, trasparente, non discriminatoria e libera da condizioni. Per effettuare tale valutazione, la Commissione si basa sugli orientamenti definiti nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ⁽⁶⁾ (in particolare ai paragrafi 89 e seguenti) e sulla comunicazione SIEG (in particolare ai paragrafi 63 e seguenti).


Natura competitiva e trasparente della gara

- (224) Il punto 90 della comunicazione sulla nozione di aiuto specifica che una procedura di gara deve essere competitiva ⁽⁷⁾ per consentire a tutti gli offerenti interessati e qualificati di partecipare. Inoltre, ai sensi del punto 91 di tale comunicazione, la procedura deve essere trasparente per consentire a tutti gli offerenti interessati di essere debitamente e ugualmente informati in ciascuna delle sue fasi. Tale paragrafo sottolinea inoltre che l'accessibilità dell'informazione, la previsione di termini di tempo sufficienti per gli offerenti interessati e la chiarezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione sono tutti elementi essenziali di una procedura di selezione trasparente e indica che una gara deve essere sufficientemente pubblicizzata affinché ne vengano a conoscenza tutti i potenziali offerenti.
- (225) Nel caso di specie, l'invito a manifestare interesse è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, in quattro quotidiani nazionali e locali italiani, nonché sul sito web della Regione Lazio (cfr. considerando 58). In tale avviso si invitava chiunque fosse in grado di «garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo» ad esprimere il proprio interesse e non si imponevano ulteriori condizioni. Ai potenziali offerenti è stato concesso un tempo sufficiente per manifestare in modo adeguato il proprio interesse e poter così partecipare alle fasi successive della procedura. La Commissione ritiene pertanto che l'intenzione della Regione Lazio di vendere Laziomar e aggiudicare il contratto di servizio pubblico sia stata resa nota ampiamente in modo tale da raggiungere tutti i possibili offerenti.
- (226) Inoltre agli offerenti devono essere forniti tutti i documenti e le informazioni necessari per la partecipazione alla procedura di gara tali da consentire una valutazione adeguata dell'azienda messa in vendita. Tali informazioni devono essere messe a disposizione dei potenziali offerenti in modo trasparente e non discriminatorio, tale che tutti i partecipanti interessati abbiano pari accesso alle informazioni pertinenti.
- (227) In primo luogo, l'invito a manifestare interesse precisava che gli offerenti dovevano essere in grado di «garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo». Questo è stato l'unico criterio di selezione applicato dall'Italia per decidere se le parti interessate potessero essere ammesse a partecipare alla procedura di gara. Poiché l'invito non specificava in che modo gli offerenti potevano dimostrare di soddisfare tale requisito, ciò significava automaticamente che avrebbero potuto utilizzare qualsiasi elemento di prova adeguato ⁽⁸⁾. La Commissione ritiene che questo criterio di selezione fosse chiaro a tutti gli offerenti interessati e fosse giustificato anche alla luce dell'obiettivo perseguito.
- (228) In secondo luogo, la legge del 2009 chiariva alle parti interessate che sarebbe stata conclusa una nuova convenzione/un nuovo contratto di servizio pubblico al termine della procedura di gara e che l'importo annuo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico era stato fissato a un massimo di 10 030 606 EUR. Inoltre l'invito a manifestare interesse indicava che l'obiettivo era quello di vendere il ramo d'azienda di Laziomar a un prezzo fisso di 2 272 000 EUR. Oltre a ciò, come confermato dall'Italia, tutte le informazioni pertinenti relative al perimetro della vendita, compreso il progetto di contratto di servizio pubblico da concludere tra l'acquirente e l'Italia, sono state rese disponibili alle sette parti ammesse alla fase successiva della procedura di gara. Ciò ha permesso loro di decidere se presentare o meno un'offerta e, in caso affermativo, quale importo indicare. Su tale base, la Commissione ritiene che dall'invito a manifestare interesse risultasse sufficientemente chiaro che la vendita riguardava il ramo d'azienda di Laziomar associato a un nuovo contratto di servizio pubblico. Dopo aver espresso il loro interesse, le parti hanno avuto accesso a tutte le informazioni necessarie per decidere in merito a un'eventuale offerta.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Nella comunicazione sulla nozione di aiuto, la Commissione osserva che gli organi giurisdizionali dell'Unione fanno spesso riferimento, nel contesto degli aiuti di Stato, a una procedura di gara «aperta». L'uso del termine «aperta» non si riferisce, tuttavia, a una procedura specifica ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici. Di conseguenza la Commissione ritiene più opportuno utilizzare il termine «competitiva». Nella comunicazione, la Commissione osserva anche di non intendere discostarsi dalle condizioni sostanziali di cui alla giurisprudenza.


⁽⁸⁾ Inoltre, come spiegato in precedenza (cfr. considerando 221), l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE non si applicava al presente bando di gara. Di conseguenza l'Italia non aveva di fatto alcun obbligo di fornire i criteri di selezione nell'invito.



- (229) In terzo luogo, la Commissione ritiene che l'invito a manifestare interesse abbia attirato un numero sostanziale di potenziali offerenti. Le sette società invitate alla fase successiva della procedura di gara hanno quindi ricevuto informazioni dettagliate in merito alla procedura dalla Regione Lazio. Inoltre, in adempimento a quanto statuito dalla direttiva 2004/18/CE, risulta che l'Italia non avesse alcun obbligo di fornire, all'interno del bando, ulteriori informazioni sull'appalto da aggiudicare, se non la mera indicazione del proseguimento del servizio pubblico e il riferimento alle norme giuridiche che disciplinano tale servizio (cfr. considerando 221).
- (230) In quarto luogo, l'invito conteneva le informazioni minime necessarie al fine di presentare una manifestazione di interesse (ossia il proseguimento del servizio pubblico) e non avrebbe potuto determinare l'esclusione di operatori marittimi altrimenti interessati. Sono state le autorità di pianificazione a decidere di assicurare la continuità del servizio pubblico e il collegamento delle isole dell'arcipelago pontino con la terraferma. Tale condizione è stata resa nota in anticipo, come indicato sopra, a tutti i potenziali operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara. La Commissione ritiene pertanto che in quella fase l'Italia non avesse alcun controllo sui potenziali offerenti, il che dimostra che non era intenzione delle autorità di pianificazione, mediante l'inclusione dell'obbligo di proseguire il servizio pubblico, favorire in modo selettivo eventuali potenziali offerenti nell'aggiudicazione del contratto per il servizio pubblico e la proprietà del ramo d'azienda di Laziomar. La Commissione osserva inoltre che tutte le informazioni pertinenti sui criteri di selezione e sullo sviluppo successivo della procedura sono state fornite nella lettera di invito fatta pervenire alle sette parti ammesse alla fase di offerta.
- (231) Nella decisione del 2012, la Commissione ha espresso dubbi in merito ad alcuni requisiti finanziari dell'offerta (cfr. considerando 109) imposti agli offerenti in virtù del contratto di servizio pubblico, in aggiunta alle condizioni standard in materia di qualità previste in ogni caso come obblighi di servizio pubblico. La Commissione dubitava inoltre che tali requisiti potessero essere accettati in una situazione, come quella attuale, in cui l'intera società era messa in vendita.
- (232) Nel corso dell'indagine, la Commissione ha comunque ricevuto informazioni che hanno permesso di sciogliere alcune riserve. In particolare, l'Italia ha eliminato dal bando di gara i requisiti finanziari (ossia i volumi predefiniti di fatturato nel settore dei trasporti marittimi) che avrebbero consentito alle sole compagnie di navigazione di partecipare alla procedura di gara (cfr. considerando 125). In effetti, la Commissione osserva che Carpoint Motorsport S.p.A., che secondo le informazioni di pubblico dominio è una società attiva nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di veicoli, figurava tra le società che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara d'appalto (cfr. considerando 61).
- (233) La Commissione inoltre accoglie con favore l'iniziativa adottata dalla Regione Lazio al fine di incoraggiare la più ampia partecipazione possibile alla procedura consentendo agli offerenti di partecipare in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o GEIE (cfr. considerando 60).
- (234) Sulla base di quanto sopra, la Commissione ritiene che, nel complesso, la procedura di gara sia stata competitiva e trasparente. In particolare, l'intenzione della Regione Lazio di cedere il ramo d'azienda di Laziomar e di concludere un nuovo contratto di servizio pubblico con una durata di dieci anni con l'aggiudicatario è stata resa nota ampiamente in modo tale da raggiungere tutti i possibili offerenti dei relativi mercati regionali o internazionali. Inoltre la Commissione constata che in tale fase i potenziali offerenti hanno potuto agevolmente manifestare il loro interesse e non hanno dovuto impegnarsi in alcun senso. A condizione che potessero dimostrare di soddisfare l'unico criterio di selezione della garanzia di continuità del servizio, le parti hanno ricevuto tutte le informazioni e hanno potuto disporre del tempo necessario per decidere se presentare un'offerta e quanto offrire per il ramo d'azienda di Laziomar. Per questi motivi la Commissione ritiene che i suoi dubbi in merito al fatto che la procedura di gara non sia stata sufficientemente trasparente a causa di possibili carenze nell'invito a manifestare interesse sono stati dissipati.

Natura non discriminatoria della procedura di gara

- (235) Il punto 92 della comunicazione sulla nozione di aiuto sottolinea che tra i requisiti indispensabili per garantire che l'operazione in questione sia conforme alle condizioni di mercato vi sono il trattamento non discriminatorio di tutti gli offerenti in ogni fase della procedura e la previa indicazione di criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi. Inoltre tale paragrafo specifica che, al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva.



- (236) Come indicato sopra (cfr. considerando 227), l'invito a manifestare interesse conteneva soltanto la condizione che gli offerenti fossero in grado di «garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo». Le otto parti che hanno risposto all'invito e manifestato interesse erano consapevoli di tale obbligo. La Commissione ritiene che tale condizione sia stata oggettiva e che sia stata sufficientemente chiarita a tutte le parti interessate nell'invito a manifestare interesse.
- (237) Degli otto offerenti interessati ammessi alla fase successiva della procedura di gara, sette sono stati quindi invitati a presentare un'offerta avendo ricevuto tutti le medesime informazioni (cfr. considerando 61).
- (238) I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione del 2011 sul fatto che l'invito a manifestare interesse possa non essere stato sufficientemente non discriminatorio risultano quindi fugati. Tutte le parti sono state correttamente ed equamente informate durante le varie fasi della procedura di gara e ciò ha consentito loro di presentare un'offerta disponendo di una piena cognizione della procedura e dei requisiti. La Commissione ritiene inoltre che i criteri di aggiudicazione abbiano consentito un confronto e una valutazione oggettivi delle offerte.


Fornitura dei servizi al costo minore per la collettività

- (239) Ai sensi del punto 65 della comunicazione SIEG, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, una procedura di appalto pubblica esclude l'esistenza di un aiuto di Stato solo se consente di selezionare l'offerente in grado di fornire il servizio «al costo minore per la collettività».
- (240) Nel caso in oggetto, il nuovo contratto di servizio pubblico associato al ramo d'azienda di Laziomar, piuttosto che il solo contratto di servizio pubblico in sé, è stato oggetto di una procedura di gara. L'Italia ha stabilito che il prezzo per la vendita del ramo d'azienda di Laziomar fosse fisso (sulla base della valutazione eseguita da un esperto indipendente) e non negoziabile, mentre per il contratto di servizio l'Italia ha scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio di 30 punti per il prezzo e di 70 punti per i criteri tecnici (cfr. considerando 62).
- (241) In relazione all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punto 67 della comunicazione SIEG indica che «l'offerta economicamente più vantaggiosa» è considerata anche (in aggiunta al «prezzo più basso») sufficiente per soddisfare il quarto criterio Altmark «[...] a condizione che i criteri di aggiudicazione [...] siano strettamente correlati all'oggetto del servizio fornito e consentano di allineare l'offerta economicamente più vantaggiosa al valore di mercato» ⁽⁷⁹⁾.
- (242) La Commissione osserva che l'Italia ha posto l'accento sulla scelta di un operatore in grado di fornire il servizio secondo standard tecnici e qualitativi elevati, tenendo conto di determinati requisiti. Per quanto riguarda la ripartizione dei punteggi massimi per l'offerta tecnica (70 punti) e l'offerta economica (30 punti) per l'aggiudicazione del contratto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Italia, facendo riferimento a un parere espresso dal Consiglio di Stato italiano (cfr. considerando 126), indica l'importanza degli elementi qualitativi dell'offerta come mezzo per evitare eccessive revisioni al ribasso del prezzo che sarebbe stato difficile sostenere senza sacrificare la qualità del servizio pubblico fornito. Al tempo stesso, l'Italia sostiene che tale ripartizione ha consentito di ottenere un prezzo migliore per il servizio (cfr. considerando 127).
- (243) La lettera d'invito a presentare un'offerta conteneva tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle offerte finanziarie e tecniche. Per quanto riguarda l'offerta tecnica in particolare, i sette operatori marittimi invitati a presentare un'offerta erano tenuti a fornire informazioni dettagliate sulle modalità e sulle condizioni di gestione che avrebbero rispettato per l'intero periodo dell'incarico. In particolare, gli operatori dovevano dimostrare quanto segue: i) iniziative mirate di miglioramento della gestione (per esempio, carta dei servizi, politica in materia di marketing e comunicazione, piano di e-marketing, ottimizzazione delle risorse umane e delle navi — 10 punti); ii) disposizioni per il rinnovo della flotta (per esempio, evoluzione dell'età media della flotta, rispetto delle caratteristiche funzionali minime delle navi, come dimensioni, comfort, velocità, sistema di sicurezza ecc. — 40 punti); e iii) assegnazione di navi ad integrazione della flotta esistente (presentazione delle caratteristiche tecniche di ciascuna nave (compresa la linea) che l'operatore intende utilizzare per l'erogazione dei servizi — 20 punti). Tali requisiti hanno evidentemente una stretta correlazione con la prestazione del servizio marittimo, cui conferiscono un valore aggiunto. La Commissione ritiene pertanto che l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per

⁽⁷⁹⁾ Cfr. anche il punto 96 della comunicazione sulla nozione di aiuto.



- il servizio in questione associato alla vendita del ramo d'azienda di Laziomar abbia consentito all'Italia di creare una concorrenza effettiva e di ottenere un servizio dal valore più elevato possibile al minor costo per la collettività. A tal proposito, la Commissione prende atto del fatto che la remunerazione annuale concessa a CLN per la fornitura del servizio marittimo è stata di molto inferiore all'importo massimo annuale della compensazione suggerito dalla Regione Lazio all'inizio della gara (cfr. considerando 75).
- (244) Per quanto riguarda in particolare l'associazione del servizio con la vendita del ramo d'azienda di Laziomar, nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che l'organizzazione di una procedura di gara per il nuovo contratto di servizio pubblico dissociata dall'obbligo di rilevare le navi di Laziomar necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico avrebbe determinato un costo inferiore per la collettività.
- (245) La Commissione ha già concluso in precedenza che la procedura di gara è stata sufficientemente trasparente e non discriminatoria da consentire la partecipazione del maggior numero possibile di potenziali offerenti. In effetti, a seguito dell'ampia diffusione dell'invito a manifestare interesse, otto operatori marittimi hanno risposto affermativamente e sette sono stati ammessi alla fase di offerta. Tutte le informazioni pertinenti sulla procedura di gara sono state fornite nella lettera di invito fatta pervenire ai sette operatori.
- (246) Successivamente alla fase di manifestazione d'interesse, è stata presentata un'offerta competitiva (CLN) che la Regione Lazio ha valutato considerando le relative caratteristiche tecniche e finanziarie.
- (247) La condizione relativa alla garanzia obbligatoria di proseguimento del servizio pubblico e l'associazione degli attivi con gli obblighi di servizio pubblico sono correlate. In particolare, avendo associato la vendita di Laziomar a un nuovo contratto di servizio pubblico, l'acquirente CLN diventa automaticamente tenuto a rispettare l'obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico e riceve priorità nell'assegnazione degli accosti. La Commissione ritiene che il raggruppamento del ramo d'azienda di Laziomar con il nuovo contratto di servizio pubblico e il conferimento della priorità nell'assegnazione degli accosti non comportino un prezzo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe vendendo separatamente gli attivi e tale contratto, per i motivi che si espongono di seguito.
- (248) Il ramo d'azienda di Laziomar è stato associato unicamente alla prestazione del servizio pubblico e alla garanzia di continuità territoriale. Ciò detto, tutte le navi di Laziomar sono state e sono attualmente utilizzate per il servizio pubblico. Pertanto non è possibile sostenere che un venditore privato avrebbe ottenuto un prezzo più elevato se la totalità o parte di tali navi fosse stata venduta in assenza della suddetta condizione. Secondo le informazioni fornite dall'Italia e una valutazione indipendente commissionata dalla Regione Lazio (cfr. considerando 66 e 67), le navi di Laziomar hanno raggiunto un'età avanzata (compresa tra i 22 e i 32 anni) e le condizioni dei motori e di altri materiali (ad esempio i materiali dello scafo) richiedono interventi di adeguamento e manutenzione dopo un numero così elevato di ore di funzionamento nel corso degli anni di utilizzo. Pertanto le navi attirerebbero una bassa domanda commerciale, salvo a fini di acquisto per investimento, ripristino e ammodernamento a breve termine. Ciò detto, sembra improbabile che le navi avrebbero potuto essere vendute a fini di trasporto marittimo, se non con la condizione di proseguire il servizio pubblico, a un prezzo superiore a quello per cui erano state iscritte in bilancio.
- (249) Inoltre, se Laziomar fosse stata venduta separatamente, la Commissione ritiene improbabile che potenziali offerenti avrebbero potuto disporre di risorse sostanziali (pari a quattro navi e attrezzature industriali e commerciali) prontamente disponibili per l'utilizzo al fine di adempiere agli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel nuovo contratto di servizio pubblico. Ciò è tanto più vero in quanto il nuovo contratto contiene requisiti specifici che riguardano le navi da utilizzare sulle diverse rotte di servizio pubblico (cfr. considerando 243). È probabile che gli eventuali operatori che disponevano delle risorse necessarie le stessero già impiegando su altre rotte e che la loro riassegnazione ai compiti previsti dal nuovo contratto di servizio avrebbe inevitabilmente comportato la perdita delle entrate derivanti dal loro precedente utilizzo.
- (250) La Commissione ritiene pertanto che il raggruppamento di tali navi al contratto di servizio pubblico abbia consentito di ottenere un prezzo superiore per le navi di Laziomar dato che in cambio della gestione delle navi sulle rotte di servizio pubblico il loro acquirente avrebbe percepito la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per un periodo di dieci anni. Inoltre qualsiasi venditore operante in economia di mercato avrebbe deciso di vendere Laziomar insieme a un nuovo contratto di servizio pubblico al fine di ottenere il prezzo più elevato. Su questa base, la Commissione conclude che l'Italia non ha associato condizioni suscettibili di ridurre il prezzo o che un venditore privato non avrebbe richiesto.




- (251) La Commissione conclude di aver sciolto le proprie riserve riguardo al fatto che l'organizzazione di una procedura di gara per il nuovo contratto di servizio pubblico associato al ramo d'azienda di Laziomar non avrebbe permesso di ottenere il costo minore per la collettività.
- (252) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il nuovo contratto di servizio pubblico associato al ramo d'azienda di Laziomar abbia creato una concorrenza effettiva fino al termine della procedura di gara.

Presenza nella procedura di solide misure di salvaguardia nel caso in cui venga presentata una sola offerta

- (253) Sulla base della valutazione descritta sopra (cfr. considerando da 224 a 252), la Commissione conclude che la procedura di gara è stata aperta, trasparente e non discriminatoria come prevedono le norme in materia di appalti pubblici. Il punto 68 della comunicazione SIEG specifica tuttavia che «per le procedure nell'ambito delle quali viene presentata una sola offerta, tale offerta non può essere ritenuta sufficiente per garantire che la procedura determini il costo minore per la collettività».
- (254) Pertanto, poiché soltanto CLN ha presentato un'offerta nel contesto della procedura di gara per Laziomar (che includeva il nuovo contratto di servizio pubblico), una tale gara non sarebbe normalmente sufficiente a garantire l'assenza di un vantaggio a favore dell'offerente selezionato.
- (255) Tuttavia, nella sua Guida ai SIEG ⁽⁸⁰⁾, la Commissione ha articolato la posizione espressa al punto 68 della comunicazione SIEG affermando che «ciò non esclude che vi possano essere casi in cui, grazie alla presenza nella procedura di misure di salvaguardia particolarmente efficaci, una procedura nell'ambito della quale sia stata presentata una sola offerta, possa garantire la fornitura del servizio al «minor costo per la collettività»».
- (256) La Commissione ritiene che nel caso in esame tali garanzie fossero presenti. Più specificamente:
- 1) la procedura di gara è stata organizzata in maniera tale da massimizzare l'interesse dei potenziali offerenti. Inoltre tali potenziali offerenti non hanno dovuto seguire procedure onerose e non avrebbero dovuto sostenere costi significativi per manifestare il proprio interesse. Di conseguenza sono state ricevute otto manifestazioni di interesse, di cui sette sono state invitate a presentare un'offerta (cfr. considerando 237).
 - 2) L'Italia ha scelto la procedura di gara ristretta per l'aggiudicazione del contratto di servizio (cfr. considerando 59), che è una procedura in due fasi in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori che sono stati invitati alla fase di offerta. Ai sensi del punto 66 della comunicazione SIEG, «[...] anche una procedura ristretta può soddisfare la quarta condizione Altmark, a meno che non venga impedito, senza validi motivi, agli operatori interessati di presentare un'offerta». In effetti, per questa gara sono rimasti nella fase di offerta sette possibili offerenti (degli otto che inizialmente avevano manifestato interesse) (cfr. considerando 61), il che dimostra l'esistenza di una concorrenza effettiva fino al termine della procedura di gara. Una procedura ristretta concede generalmente ai potenziali offerenti più tempo per valutare la propria offerta prima della presentazione. La Commissione ritiene che, in base al loro profilo, almeno cinque dei potenziali offerenti rimasti (ossia NLG, Traghetti Lines, Navigazione Generale Italiana S.p.A., Vetur e Ustica Lines, quest'ultima attualmente operante sotto la denominazione Liberty Lines) fossero probabilmente in grado (in considerazione della loro esperienza e delle loro risorse finanziarie) di formulare offerte o avessero motivo di nutrire un effettivo interesse a formulare un'offerta (ad esempio NLG e Vetur sono già attive su alcune delle rotte su cui opera Laziomar (cfr. tabella 9), mentre le altre società sono operatori marittimi consolidati con attività nazionali e internazionali).
 - 3) L'invito a presentare un'offerta fatto pervenire ai sette operatori che avevano manifestato un interesse iniziale consisteva in un prezzo fisso di vendita di tutte le quote di Laziomar per 2 272 000 EUR, non soggetto ad offerta alcuna (cfr. considerando 62). La Commissione osserva che il prezzo di vendita per Laziomar è stato determinato da un esperto indipendente sulla base delle condizioni economiche e di mercato prevalenti all'epoca e costituiva un prezzo fisso nella procedura di gara. Ciò detto, tutti i partecipanti erano a conoscenza di tale prezzo e non hanno espresso alcuna riserva in merito alla sua portata e al suo livello. Inoltre l'invito a presentare un'offerta comprendeva una remunerazione massima annua per il servizio pubblico, stabilita dalla Regione Lazio in 14 300 550 EUR, al netto dell'IVA per dieci anni. Tutti i partecipanti sono stati invitati a presentare offerte

⁽⁸⁰⁾ Cfr. più specificamente la risposta della Commissione alla domanda 68 di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione «Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno» del 29 aprile 2013 (cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf)



migliori rispetto a tale remunerazione annua per il servizio pubblico sulla base di determinati criteri tecnici. Ciò costituisce una misura di salvaguardia particolarmente affidabile a garanzia non soltanto dell'ottenimento dell'offerta più bassa possibile in termini di remunerazione annua per il servizio pubblico (e quindi del minor costo per la collettività), ma anche del fatto che gli offerenti non siano stati scoraggiati dal presentare un'offerta.

- (257) La Commissione ritiene che, date le garanzie di cui sopra, la procedura di gara sia stata in grado di garantire la fornitura del servizio al minor costo per la collettività anche se è stata poi presentata una sola offerta ⁽⁶¹⁾.
- (258) Sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che il quarto criterio Altmark risulta soddisfatto nel caso di specie.
- (259) Dato che le quattro condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nella causa Altmark sono cumulativamente soddisfatte, la Commissione conclude che l'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico associato al ramo d'azienda di Laziomar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Laziomar non conferisce un vantaggio economico a quest'ultima e alla sua acquirente CLN.

5.1.2.5. Conclusione

- (260) Poiché non tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE risultano soddisfatti, la Commissione conclude che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico associato al ramo d'azienda di Laziomar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Laziomar e alla sua acquirente CLN non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


5.1.3. Le misure previste dalla legge del 2010

- (261) Nella decisione del 2011, la Commissione ha concluso in via preliminare che tutte le misure di cui al decreto-legge 125/2010 convertito con modifiche nella legge del 2010 costituiscono aiuti di Stato a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia, nella misura in cui i rispettivi beneficiari hanno potuto utilizzare tali misure per coprire esigenze di liquidità e, quindi, migliorare la loro situazione finanziaria complessiva.
- (262) Sulla base delle informazioni ricevute durante l'indagine formale, la Commissione ritiene che le tre misure debbano essere valutate separatamente.

5.1.3.1. Possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi

- (263) Risorse statali: i fondi in questione sono stati concessi dallo Stato a titolo del proprio bilancio (cfr. considerando 84) e il loro utilizzo per fini di liquidità è stato autorizzato dalla legge del 2010. La misura è quindi imputabile allo Stato e corrisposta attraverso risorse statali.
- (264) Selettività: questa misura è stata concessa soltanto alle società dell'ex Gruppo Tirrenia (compresa Laziomar) ed è pertanto selettiva. Per ragioni di completezza, la Commissione sottolinea che tale misura non è stata concessa a CLN.
- (265) Vantaggio economico: secondo l'Italia, Caremar (all'epoca) ha beneficiato dei fondi in questione per lavori di ammodernamento della flotta utilizzata nell'arcipelago pontino al fine di allinearla alle norme internazionali in materia di sicurezza. Alcuni dei lavori hanno riguardato due unità della flotta di Caremar che sono state poi trasferite a titolo gratuito a Laziomar (cfr. considerando 132). Tali fondi, pertanto, non sono mai stati utilizzati a fini di liquidità (cfr. considerando 132) e la Commissione non ha rilevato elementi che permettessero di sostenere il contrario.
- (266) Dal momento che Laziomar non ha utilizzato tali fondi per scopi di liquidità al fine di evitare costi che avrebbe normalmente dovuto coprire con risorse finanziarie proprie, i dubbi espressi nella decisione del 2011 non sono più validi e la Commissione ritiene pertanto che non sia stato conferito alcun vantaggio economico a Laziomar attraverso l'utilizzo di detti fondi.
- (267) Conclusione: poiché non tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE risultano soddisfatti, la Commissione conclude che la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

⁽⁶¹⁾ Per completezza, la Commissione osserva che il caso in esame differisce da altri casi in cui era stata presentata un'unica offerta. A tale riguardo e per le motivazioni specifiche, cfr. decisione (UE) 2020/1412 (considerando 404 e 405).




5.1.3.2. Esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione

- (268) Come descritto al considerando 86, ai sensi dell'articolo 1 della legge del 2010, gli atti e le operazioni intrapresi per privatizzare il Gruppo Tirrenia e descritti nei paragrafi da 1 a 15 dell'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, convertito con modifiche nella legge del 2009, sono esenti da qualsiasi tassa normalmente dovuta su tali atti e operazioni.
- (269) La Commissione osserva innanzitutto che sono state valutate tre serie distinte di trasferimenti: 1) i trasferimenti delle ex controllate di Tirrenia (Caremar, Saremar e Toremar) da Tirrenia alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana, 2) il trasferimento del ramo d'azienda di Laziomar dalla Regione Campania alla Regione Lazio, e 3) il trasferimento del ramo d'azienda di Laziomar dalla Regione Lazio a CLN. Le imposte oggetto di esenzione riguardano in particolare l'imposta di registro, le tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria, l'imposta di bollo (di seguito, congiuntamente: le «imposte indirette»), l'IVA e l'imposta sul reddito delle società. I beneficiari di questa misura di aiuto sarebbero il venditore, l'acquirente o entrambi. Solo la seconda e la terza serie di trasferimenti saranno valutate nella presente decisione ⁽⁸²⁾.
- (270) In via preliminare, la Commissione riconosce che il trasferimento del ramo d'azienda di Laziomar tra la Regione Campania e la Regione Lazio non sia stato soggetto all'imposta sul reddito delle società (non essendo stato versato alcun corrispettivo) né all'IVA (che non si applica a tali operazioni ai sensi del diritto nazionale). Per quanto riguarda le imposte indirette, quelle che, in base al diritto nazionale, erano dovute solo dagli acquirenti, erano in questo caso a carico della Regione Lazio, la quale agisce nel quadro dell'adempimento della missione di servizio pubblico, vale a dire come ente statale. In quanto tale, quindi, non rientra nella definizione di impresa. Per questi motivi, nessuna delle summenzionate esenzioni fiscali sarà oggetto di ulteriore valutazione nella presente decisione.
- (271) Per quanto riguarda il terzo trasferimento, in via preliminare, la Commissione osserva che ai sensi del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami di azienda a un'altra società non sono considerate una cessione di beni e pertanto sono esonerate dall'IVA. Pertanto, dato che operazioni quali la vendita del ramo d'azienda di Laziomar a CLN non sono soggette all'IVA, l'esenzione fiscale in questione non può aver conferito un vantaggio a Laziomar in relazione all'IVA. Inoltre la Commissione osserva che il contratto di vendita per il ramo d'azienda di Laziomar stabilisce chiaramente che l'acquirente, ossia CLN, deve sostenere tutti i costi inerenti alla vendita (ossia imposte di registro, spese notarili, tasse di iscrizione al registro fondiario ecc.) senza fare riferimento a eventuali esenzioni a favore di CLN. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, la Commissione ritiene che tale imposta si applicherebbe solo ai proventi di una vendita. Nel caso in esame, tuttavia, CLN ha acquistato Laziomar dalla Regione Lazio, il che significa che tale operazione costituiva un costo per CLN e, di conseguenza, non poteva essere dovuta alcuna imposta sul reddito delle società. Questa misura, pertanto, non si applica a CLN. In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che né Laziomar né CLN hanno beneficiato di tali esenzioni fiscali.
- (272) Per tali motivi, nessuna delle suddette esenzioni fiscali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.1.3.3. Possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare esigenze di liquidità

- (273) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha menzionato la possibilità della quale disponevano le società dell'ex Gruppo Tirrenia di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare esigenze correnti di liquidità. Tuttavia, nel corso del procedimento di indagine formale, l'Italia ha chiarito che le risorse del FAS non erano intese come una compensazione aggiuntiva a favore di Laziomar o CLN (o di qualsiasi altra società dell'ex Gruppo Tirrenia o dei rispettivi acquirenti). Al contrario, queste risorse sono state messe a disposizione per integrare gli stanziamenti di bilancio per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex Gruppo Tirrenia, nel caso in cui tali stanziamenti fossero insufficienti. In effetti, l'articolo 1, comma 5-ter, della legge del 2010 permetteva alle regioni di utilizzare le risorse del FAS per finanziare in parte la normale compensazione degli obblighi di servizio pubblico e quindi garantire la continuità dei servizi pubblici marittimi. In altri termini, tale misura riguarda soltanto un'allocatione di risorse del bilancio dello Stato italiano destinate al pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.
- (274) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le risorse del FAS costituiscono soltanto una fonte di finanziamento per consentire allo Stato di versare le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (concesse sulla base della convenzione iniziale prorogata) e non una misura della quale Laziomar avrebbe beneficiato in aggiunta a tali compensazioni. Il possibile utilizzo delle risorse del FAS non è quindi da considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

⁽⁸²⁾ La prima serie di trasferimenti è stata valutata nella decisione (UE) 2020/1412 (cfr. considerando 418).



5.1.4. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto

(275) Sulla base della suddetta valutazione la Commissione ritiene che:

- la compensazione corrisposta a Laziomar per la gestione delle rotte marittime nel periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 14 gennaio 2014 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- l'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico per il periodo compreso tra il 15 gennaio 2014 e il 14 gennaio 2024, associato al ramo d'azienda di Laziomar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Laziomar e alla sua acquirente CLN, soddisfa le quattro condizioni Altmark e non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- poiché Laziomar non ha utilizzato i fondi per l'ammodernamento delle navi per fini di liquidità, come consentito dalla legge del 2010, tale misura non costituisce un aiuto di Stato a favore di Laziomar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e
- le esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione di Laziomar e la possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

5.2. Legittimità dell'aiuto

(276) La misura di aiuto di cui alla presente decisione è stata attuata prima dell'approvazione formale da parte della Commissione. Di conseguenza, nella misura in cui non risulta esentata dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2005 o della decisione SIEG del 2011, tale misura è stata concessa dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ⁽⁸³⁾.

5.3. Compatibilità dell'aiuto

(277) La compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar nell'ambito della proroga della convenzione iniziale deve essere valutata alla luce dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

5.3.1. Norme applicabili

(278) Come già indicato, la proroga della convenzione iniziale dopo la fine del 2008 è stata effettuata mediante l'adozione dei seguenti atti giuridici successivi:

- a) il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedeva la proroga delle convenzioni iniziali dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- b) il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge del 2009, che prevedeva tra l'altro la proroga delle convenzioni iniziali dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010;
- c) il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito nella legge del 2010, che prevedeva un'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali dal 1° ottobre 2010 fino alla fine delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar; e
- d) la legge 24 dicembre 2012, n. 228, della Regione Lazio che conferma l'obbligo di Laziomar di garantire la continuità territoriale delle rotte dell'arcipelago pontino fino alla sua privatizzazione.

(279) In tale contesto, la Commissione osserva che la concessione della compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'ultima proroga della convenzione iniziale è successiva all'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 e della disciplina SIEG del 2011, a differenza delle prime tre proroghe, che precedono l'entrata in vigore di tale quadro legislativo. In quest'ultimo contesto, tuttavia, il pacchetto SIEG del 2011 prevede, all'articolo 10 della decisione SIEG del 2011 e al punto 69 della disciplina SIEG del 2011, alcune norme che riguardano la sua applicazione anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 31 gennaio 2012. In particolare, l'articolo 10, lettera b), della decisione SIEG del 2011 dispone che:


⁽⁸³⁾ La Commissione valuterà se ciò sia effettivamente vero nella sezione 5.3.1.



«qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione [ossia prima del 31 gennaio 2012] che non sia conforme alla decisione 2005/842/CE ma che soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione è compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica preventiva.»

- (280) Per quanto riguarda la disciplina SIEG del 2011, i suoi punti 68 e 69 specificano che la Commissione applicherà i principi espressi in tale disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati alla stessa, indipendentemente dal fatto che la notifica abbia avuto luogo prima o dopo l'inizio dell'applicazione di tale disciplina, ossia il 31 gennaio 2012, nonché a qualsiasi aiuto illecito in merito al quale la stessa adatterà decisioni successivamente al 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui tale aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012. In quest'ultimo caso, non si applicano le disposizioni di cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011.
- (281) Di conseguenza le norme relative all'applicazione della decisione SIEG del 2011 e della disciplina SIEG del 2011 implicano che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar durante il periodo di proroga può essere valutata alla luce del pacchetto SIEG del 2011. Se le condizioni pertinenti della decisione SIEG del 2011 o della disciplina SIEG del 2011 risultano soddisfatte, questa misura di aiuto sarà compatibile con il mercato interno per l'intero periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 14 gennaio 2014 ⁽⁸⁴⁾.
- (282) La Commissione valuterà innanzitutto se la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar durante il periodo di proroga rispetti le condizioni della disciplina SIEG del 2011.
- (283) La Commissione rileva che la decisione SIEG del 2011 si applica unicamente agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole sui quali il traffico medio annuo durante i due esercizi precedenti a quello nel quale è stato attribuito il SIEG non supera i 300 000 passeggeri [articolo 2, paragrafo 1, lettera d)]. Come descritto al considerando 141, l'Italia ha presentato dati da cui risulta che tale soglia non è stata superata su nessuna delle rotte di Laziomar. La Commissione conclude pertanto che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011 risultano soddisfatte.
- (284) Inoltre, ai sensi dell'articolo 4 della decisione SIEG, l'atto d'incarico deve includere, tra l'altro, un riferimento all'applicazione di tale decisione. La Commissione osserva che tale riferimento non figura nel contratto di servizio pubblico stipulato tra la Regione Lazio e Laziomar né in altri documenti di accompagnamento. Di conseguenza la Commissione conclude che l'articolo 4 non risulta rispettato e che non è possibile valutare ai sensi della decisione SIEG del 2011 la compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar durante il periodo di proroga.
- (285) Pertanto la compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar a partire dal 2011 e fino al completamento del processo di privatizzazione rientrerebbe di norma nell'ambito di applicazione della disciplina SIEG del 2011.
- (286) In tale contesto, tuttavia, dato che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG risultano soddisfatte, si applica il punto 61 della disciplina SIEG del 2011. Su tale base, la Commissione valuterà se la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar durante l'intero periodo di proroga rispetti le condizioni della disciplina SIEG del 2011, ad eccezione delle condizioni di cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

⁽⁸⁴⁾ Per ragioni di completezza, la Commissione sottolinea la disposizione transitoria di cui all'articolo 10, lettera a), della decisione SIEG del 2011, secondo la quale qualsiasi regime di aiuti messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della decisione (ossia prima del 31 gennaio 2012), che fosse compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2005, continua ad essere compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni (ossia fino al 30 gennaio 2014 incluso). Ciò significa che un aiuto che è stato concesso nel quadro del regime in questione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2005 (19 dicembre 2005) e l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 (31 gennaio 2012) sarà considerato compatibile con il mercato interno, ma soltanto a partire dalla data in cui è stato concesso fino al 30 gennaio 2014 incluso. In ogni caso, per gli aiuti che sono stati concessi a partire dal 31 gennaio 2012, la disposizione transitoria di cui all'articolo 10, punto a), della decisione SIEG del 2011 non è applicabile e la valutazione della compatibilità deve essere realizzata sulla base della decisione SIEG del 2011.



5.3.2. *Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 TFUE*

- (287) Ai sensi del punto 12 della disciplina SIEG del 2011, «[g]li aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato». Il paragrafo 13 chiarisce che «gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti o che possono essere forniti in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive». Infine il punto 56 della disciplina SIEG del 2011 fa riferimento al «margine di discrezionalità di uno Stato membro» per quanto riguarda la natura dei servizi che potrebbero essere classificati come servizi di interesse economico generale.
- (288) La valutazione dell'autenticità del SIEG deve essere effettuata anche alla luce della comunicazione sui SIEG (cfr. considerando 170 e 186), del regolamento sul cabotaggio marittimo (cfr. considerando 173, 174 e 175) e della giurisprudenza (cfr. considerando 176 e 177). Di conseguenza, per quanto riguarda il periodo di proroga la Commissione deve valutare:
- 1) l'esistenza di una **domanda degli utenti**;
 - 2) l'incapacità degli operatori di mercato di soddisfare tale domanda in mancanza di un obbligo imposto dalle autorità pubbliche (**esistenza di un fallimento di mercato**); e
 - 3) il fatto che il semplice ricorso ad obblighi di servizio pubblico sia insufficiente per ovviare a tale carenza (**approccio meno dannoso**).
- (289) La Commissione sottolinea che le rotte di servizio pubblico gestite da Laziomar durante il periodo di proroga sono identiche a quelle a essa attribuite nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico, tranne per il fatto che il numero di rotte durante il periodo di proroga era solo di cinque (cfr. considerando 43), mentre nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico sono state aggiunte due rotte supplementari che collegano Terracina con Ponza (linea T3) e Ventotene (linea T4) (cfr. considerando 72). Inoltre la Commissione ha già descritto e valutato la situazione competitiva su queste rotte durante il periodo di proroga. In tale contesto, la valutazione che segue farà riferimento e si baserà sulle parti rilevanti della valutazione effettuata per il nuovo contratto di servizio pubblico (cfr. sezione 5.1.2.1).
- (290) La Commissione ricorda innanzitutto (cfr. considerando 120) che l'Italia ha imposto gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella convenzione iniziale principalmente con l'obiettivo di: i) garantire la continuità territoriale tra il continente e le isole e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole interessate, attraverso servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo. La Commissione ha già concluso (cfr. considerando 179) che si tratta in effetti di obiettivi legittimi di interesse pubblico.
- (291) Per illustrare la domanda effettiva da parte degli utenti dei servizi marittimi in questione, l'Italia ha fornito (cfr. tabelle 11 e 12) statistiche dettagliate che rivelano che nel 2011 Laziomar ha trasportato 270 457 passeggeri e 17 717 veicoli sulle cinque linee di servizio combinate durante i rispettivi periodi di tempo oggetto degli obblighi di servizio pubblico. I dati relativi al 2012 sono di 240 430 passeggeri e 13 228 veicoli, mentre i dati relativi al 2013 sono di 254 167 passeggeri e 16 927 veicoli ⁽⁸⁵⁾.

⁽⁸⁵⁾ L'Italia ha fornito anche i dati relativi al servizio solo passeggeri per il 2009 e 2010. Si ricorda che le rotte specifiche sono state effettuate da Caremar durante tale periodo fino alla fine di maggio 2011. I dati per il 2009 sono di 287 639 passeggeri (157 055 per le linee T1 e A2, 99 087 per le linee T2 e A3, e 31 494 per la linea A1) e 253 638 per il 2010 (141 300 per le linee T1 e A2, 86 031 per le linee T2 e A3, e 26 307 per la linea A1).




Tabella 11

Statistiche sui passeggeri per gli anni 2011-2013

Anno	Linea T1	Linea T2	Linea A1	Linea A2	Linea A3	Totale numero di passeggeri
2011	57 374	53 461	15 374	106 588	37 660	270 457
2012	36 446	61 978	16 372	96 125	29 509	240 430
2013	26 492	61 678	19 655	117 085	29 257	254 167

Tabella 12

Statistiche sui veicoli per gli anni 2011-2013

Anno	Linea T1	Linea T2	Linea A1	Linea A2	Linea A3	Totale numero di veicoli (*)
2011	13 203	2 880	1 634 (²)			17 717
2012	10 614	2 614				13 228
2013	14 177	2 750				16 927

(¹) Le navi usate sulle linee A1, A2 e A3 non hanno trasportato veicoli (ad eccezione della linea A1 nel 2011).

(²) A partire dal 2012, questa rotta ha servito solo passeggeri.

- (292) Nel complesso, i dati dimostrano che la domanda di servizi marittimi da parte degli utenti su ciascuna delle rotte in questione è stata significativa e piuttosto stabile e l'analisi per gli anni 2011-2013 non ha fornito alcun indizio relativo a una sua scomparsa. La Commissione ha già dimostrato anche l'esistenza di una significativa domanda di servizi marittimi da parte degli utenti a partire dal 2014 (cfr. considerando 184).
- (293) Di conseguenza è possibile concludere che tali servizi rispondevano a una domanda effettiva degli utenti e quindi soddisfacevano esigenze effettive di servizio pubblico.
- (294) Come spiegato al considerando 186, la Commissione deve esaminare se il servizio sarebbe risultato inadeguato qualora la sua fornitura fosse stata affidata alle sole forze del mercato, alla luce degli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro ai sensi della proroga della convenzione iniziale. A questo proposito, il punto 48 della comunicazione SIEG stabilisce che «la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri».
- (295) La Commissione osserva che durante il periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 14 gennaio 2014, su una rotta gestita da Laziomar in virtù della proroga della convenzione iniziale (linea A3), un altro operatore, Vektor, ha offerto un servizio di trasporto passeggeri sebbene non con la stessa continuità e regolarità e allo stesso prezzo. La Commissione ha già valutato in precedenza al considerando 195 la situazione della concorrenza relativa alla linea A3 e se i servizi forniti da Vektor fossero equivalenti a quelli richiesti a Laziomar nell'ambito del nuovo contratto di servizio pubblico. La Commissione ricorda che tale valutazione si basava sulla situazione della concorrenza su tale rotta tra il 1° giugno 2011 e il 14 gennaio 2014. Dato che in generale i servizi che Laziomar deve gestire sono quasi identici, in termini di rotte servite, frequenze e requisiti tecnici, a quelli che la stessa doveva gestire durante il periodo di proroga, la conclusione della Commissione (cfr. considerando 195) secondo la quale le forze di mercato erano insufficienti da sole a soddisfare le esigenze di servizio pubblico è valida anche per Laziomar durante l'intero periodo di proroga. In effetti, sulla maggior parte delle rotte, Laziomar era l'unico operatore, mentre su una sola rotta (linea A3) i servizi forniti da Vektor non erano equivalenti in termini di continuità, regolarità, capacità e prezzo e pertanto non soddisfacevano appieno le esigenze di servizio pubblico imposte a Laziomar in virtù della convenzione iniziale (prorogata).



(296) Infine, alla luce della privatizzazione prevista e al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici gestiti ai sensi della convenzione iniziale, l'Italia ha deciso di prorogare tale convenzione senza modifiche e soggetta alla modifica della metodologia di compensazione introdotta nel 2010. La Commissione riconosce che la domanda degli utenti (come descritta ai considerando 291, 292 e 293) non avrebbe potuto essere soddisfatta imponendo obblighi di servizio pubblico a tutti gli operatori attivi sulle rotte in questione. In particolare, sulla maggior parte delle rotte Laziomar era l'unico operatore (cfr. ad esempio considerando 188) e, dove non lo era, l'offerta fornita dall'altro operatore non soddisfaceva i requisiti di regolarità, continuità, capacità e prezzo accessibile. Inoltre l'esercizio della maggior parte delle rotte, se non di tutte, soprattutto durante la bassa stagione, è un'attività in perdita, per cui senza la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, tali rotte non sarebbero probabilmente offerte. Oltre a ciò, la Commissione riconosce che, alla luce del processo di privatizzazione di Laziomar, prorogare il contratto di servizio pubblico esistente era l'unico modo per garantire la continuità dei servizi pubblici fino al completamento di tale privatizzazione.

(297) Di conseguenza la Commissione conclude che l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel definire SIEG i servizi oggetto dell'incarico a Laziomar. I dubbi espressi dalla Commissione nelle decisioni del 2011 e 2012 sono quindi dissipati.

5.3.3. *Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione*

(298) Come indicato nella sezione 2.3 della disciplina SIEG del 2011, la nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 TFUE significa che l'impresa in questione è stata incaricata della gestione del SIEG mediante uno o più atti ufficiali.


(299) Tali atti devono indicare, in particolare:

- la natura precisa dell'obbligo di servizio pubblico e la sua durata;
- l'impresa e il territorio interessati;
- la natura dei diritti esclusivi conferiti;
- i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- le modalità per evitare sovracompenzazioni e per il loro eventuale rimborso.

(300) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'atto di incarico contenesse una descrizione completa della natura degli obblighi di servizio pubblico di Laziomar durante il periodo di proroga. Tuttavia la Commissione ha altresì ricordato che diversi elementi dell'incarico potevano essere inseriti in più atti senza compromettere l'adeguatezza della definizione degli obblighi. Durante il periodo di proroga, l'atto di incarico di Laziomar comprendeva la convenzione iniziale (modificata e prorogata nel corso del tempo), i piani quinquennali relativi ai periodi 2000-2004 e 2005-2008, una serie di decisioni ad hoc adottate dall'Italia, la delibera del CIPE e la legge del 2009.

(301) In tale contesto, la Commissione osserva innanzitutto che la convenzione iniziale (modificata nel corso del tempo), che rappresenta il fulcro dell'atto di incarico di Laziomar, è rimasta pienamente applicabile fino al completamento della privatizzazione sulla base di una serie di decreti-legge (cfr. considerando 278). Tali atti giuridici specificano che a Laziomar era stato assegnato l'incarico di svolgere obblighi di servizio pubblico fino al completamento della sua privatizzazione.

(302) I piani quinquennali di cui alla convenzione iniziale specificano le rotte e i porti da servire, la tipologia e la capacità delle navi da utilizzare per i collegamenti marittimi in questione, le frequenze di servizio e le tariffe da applicare, comprese le tariffe agevolate, in particolare quelle per i residenti delle regioni insulari. Mentre i piani per il periodo 2005-2008 non sono stati formalmente adottati, il piano per il periodo 2000-2004 è rimasto valido senza modifiche riguardo alla portata degli obblighi di servizio pubblico. Pertanto le disposizioni di tale piano hanno continuato ad applicarsi integralmente durante il periodo dal 1° giugno 2011 al 14 gennaio 2014. Prima del 2011 il regime tariffario originale previsto dalla convenzione iniziale era stato modificato da una serie di atti successivi. Tuttavia durante l'intero periodo di proroga non sono stati adottati decreti interministeriali per modificare ulteriormente le tariffe che dovevano essere applicate dalle società dell'ex Gruppo Tirrenia, compresa Laziomar. Su questa base, la Commissione conclude che gli obblighi di servizio pubblico che Laziomar ha dovuto rispettare durante il periodo di proroga sono stati definiti in maniera sufficientemente chiara.



- (303) La Commissione ha già rilevato ai punti 239 e 240 della decisione del 2011 che i parametri necessari per il calcolo dell'importo della compensazione sono stati stabiliti preventivamente e sono stati descritti in maniera chiara. In particolare, per gli anni dal 2011 al 2013 la convenzione iniziale (cfr. considerando 46) contiene un elenco esaustivo e preciso degli elementi di costo da prendere in considerazione, nonché la metodologia di calcolo del rendimento del capitale investito per l'operatore. La metodologia pertinente è stabilita dalla delibera del CIPE (cfr. considerando da 47 a 57). Più specificamente, la delibera del CIPE precisa in dettaglio gli elementi di costo presi in considerazione e il rendimento del capitale investito. Infine la legge del 2009 include l'importo massimo della compensazione, pari a 10 030 606 EUR all'anno, che si applica dal 2010 in poi. Inoltre la convenzione iniziale stabiliva che la compensazione sarebbe stata pagata a rate e disponeva che la compensazione fosse basata sui costi e sui ricavi effettivi sostenuti per la prestazione del servizio pubblico. Era così possibile rilevare eventuali sovracompensazioni ed evitarle facilmente. Ove applicabile, lo Stato poteva quindi recuperare la sovracompensazione da Laziomar.
- (304) Su questa base, la Commissione ritiene che per il periodo di proroga della convenzione iniziale gli atti di incarico abbiano fornito una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico, della durata, dell'impresa e del territorio interessati, dei parametri per il calcolo, del controllo e del riesame della compensazione, nonché delle modalità per evitare e rimborsare eventuali sovracompensazioni, come previsto dalla disciplina SIEG del 2011.


5.3.4. Durata del periodo di incarico

- (305) Come indicato al punto 17 della disciplina SIEG del 2011, «[...] la durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG».
- (306) L'Italia ha indicato che la durata della proroga è stata fissata con riferimento al periodo richiesto per l'ammortamento degli attivi impiegati nella fornitura del SIEG. In particolare, la durata complessiva della convenzione iniziale, quale prorogata, è pari a poco più di 24 anni. Le navi costituiscono le attività più significative necessarie per l'esercizio del servizio pubblico. Il periodo di ammortamento per le navi adibite a servizi traghetto è generalmente lungo e può superare i 25 anni.
- (307) L'Italia ha fornito alla Commissione il valore di ammortamento delle navi di Laziomar per il periodo 2011-2013. La Commissione osserva che, all'epoca in cui Laziomar ha iniziato a gestire le rotte dell'arcipelago pontino il 1° giugno 2011 nell'ambito della proroga della convenzione iniziale, le sue quattro navi avevano in media 24 anni.
- (308) La Commissione osserva che la proroga di due anni e mezzo si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico fino al completamento del processo di privatizzazione. Tenendo conto, inoltre, dell'età media delle navi, della lunghezza media dell'ammortamento delle navi utilizzate in generale per servizi traghetto, delle iniziative di ammodernamento previste dalle disposizioni del contratto di servizio e dell'uso di nuove navi (cfr. considerando 243), la Commissione conclude che la durata dell'atto di incarico è sufficientemente giustificata e che il punto 17 della disciplina SIEG risulta rispettato.

5.3.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE della Commissione ⁽⁸⁶⁾

- (309) Secondo il punto 18 della disciplina SIEG del 2011, «[u]n aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese».

⁽⁸⁶⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).



- (310) Inoltre il punto 44 della disciplina SIEG del 2011 recita: «Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del SIEG sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31».
- (311) L'Italia ha confermato che Laziomar è stata attiva solo nella fornitura di servizi pubblici nell'ambito della convenzione iniziale.
- (312) Pertanto la Commissione ritiene che il punto 18 della disciplina SIEG del 2011 non sia applicabile.

5.3.6. Importo della compensazione

- (313) Il punto 21 della disciplina SIEG del 2011 afferma che «[...] l'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole».
- (314) Nel caso in esame, poiché la compensazione costituisce un aiuto illecito concesso prima della sua entrata in vigore, il punto 69 della disciplina SIEG del 2011 prevede specificamente che, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, non è richiesto l'utilizzo della metodologia del costo evitato netto. Piuttosto si può fare ricorso a metodi alternativi per calcolare il costo netto necessario per adempiere l'obbligo di servizio pubblico, ad esempio alla metodologia basata sull'attribuzione dei costi. Ai sensi di quest'ultima metodologia, i costi netti possono essere calcolati in termini di differenza tra i costi e i ricavi registrati per un dato fornitore nell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell'atto di incarico. I punti da 28 a 38 della disciplina SIEG del 2011 definiscono in maniera più dettagliata come applicare tale metodologia.
- (315) Nelle decisioni del 2011 e del 2012, la Commissione aveva espresso dubbi in merito al premio di rischio del 6,5 %, applicato dal 2010 in poi. In particolare, la Commissione dubitava che tale premio riflettesse un appropriato livello di rischio, tenendo presente che, a prima vista Laziomar non risultava assumersi i rischi di norma sostenuti nella gestione di tali servizi.
- (316) Si sarebbe applicato il premio di rischio del 6,5 % per determinare il rendimento del capitale utilizzando la formula del costo medio ponderato del capitale. Tuttavia, come già spiegato ai considerando 136, 137 e 138, l'Italia ha chiarito che, poiché la legge del 2009 prevedeva un massimale per l'importo della compensazione, è stato deciso di semplificare il calcolo applicando il 6,5 % come rendimento forfetario del capitale.
- (317) In tale contesto, sulla base della contabilità fornita dall'Italia per ciascuna rotta e aggregata nella tabella 13, la Commissione ha potuto verificare che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 insieme, la compensazione di servizio pubblico ha superato di 70 650 EUR il costo netto dei servizi (non tenendo conto di alcun rendimento del capitale):

Tabella 13

Costo netto del servizio pubblico gestito da Laziomar nel periodo 2011-2013

(in EUR)

Toremor: missione di servizio pubblico	2011	2012	2013	Totale generale
Ricavi totali	2 845 238	3 441 567	3 569 149	9 855 942
- Costi totali	11 182 105	17 140 076	15 799 712	44 121 893
- Ammortamento	114 836	274 044	352 229	741 109
= Costo netto del servizio pubblico	- 8 451 703	- 13 972 553	- 12 582 792	- 35 007 048
+ Rendimento del capitale (6,5 %)	0	0	0	0



= Compensazione ammissibile	- 8 451 703	- 13 972 553	- 12 582 792	- 35 007 048
+ Compensazione effettiva	8 601 187	13 780 506	12 696 005	35 077 698
= Sovra/ sottocompensazione	149 484	- 192 047	113 213	70 650

- (318) La Commissione tiene conto del fatto che Laziomar ha iniziato a gestire le rotte dell'arcipelago pontino il 1° giugno 2011, subito dopo il trasferimento di tali rotte dalla Regione Campania e Caremar alla Regione Lazio e Laziomar (cfr. considerando 4, 32 e 33). Pertanto l'esercizio 2011, che mostra una differenza positiva di 149 484 EUR, non può essere attribuito interamente a Laziomar e non è rappresentativo dei risultati effettivi di Laziomar. In effetti, per gli esercizi 2012 e 2013, che sono attribuiti interamente a Laziomar, la differenza cumulata tra la compensazione ammissibile e la compensazione effettiva è negativa (- 78 834 EUR).
- (319) La Commissione ha anche verificato i calcoli forniti dall'Italia per quanto riguarda il rendimento del capitale investito sulla base del tasso forfettario del 6,5 %. Dato che i rendimenti sono negativi nel periodo 2011-2013 (cfr. considerando 138), sono rappresentati come «zero» nella tabella 13 ai fini del calcolo del costo netto del servizio pubblico. Alla luce di tali risultati negativi, la Commissione osserva pertanto che, nel caso dei tre esercizi combinati, la differenza positiva di 70 650 EUR, che rappresenta solo lo 0,2 % della compensazione effettiva versata a Laziomar, è compresa nel tasso forfettario del 6,5 % e non comporta una sovracompensazione. Inoltre un tasso di rendimento dello 0,2 % (o 20 punti base) non supera il tasso swap pertinente più un premio di 100 punti base che, ai sensi del punto 36 della disciplina SIEG del 2011, è considerato in ogni caso ragionevole.
- (320) Il punto 49 della disciplina SIEG del 2011 impone agli Stati membri di garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG non comporti una sovracompensazione (definita al punto 47 di tale disciplina) a favore delle imprese. Tra le altre cose, gli Stati membri devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Inoltre essi devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell'atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni.
- (321) La Commissione ha già stabilito nell'ambito del terzo criterio Altmark che il tasso di rendimento del capitale forfettario del 6,5 % che Laziomar poteva aspettarsi da una prospettiva ex ante era in linea con i rischi che correva nell'esercizio dei servizi pubblici ai sensi del contratto di servizio pubblico (cfr. considerando da 211 a 216). La Commissione ribadisce inoltre che l'Italia ha utilizzato un tasso di rendimento del capitale forfettario ai fini della semplificazione del calcolo.
- (322) La Commissione osserva che la delibera del CIPE presentata prende in considerazione determinati valori di mercato applicabili nel settore del cabotaggio marittimo. La delibera prescrive i costi ammissibili ai fini degli obblighi di servizio pubblico, nonché i principi di calcolo relativi al tasso di rendimento del capitale sulla base delle informazioni, delle condizioni e dei rischi pertinenti per questo particolare settore.
- (323) Inoltre, come già spiegato al considerando 214 nel contesto della valutazione del nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi del terzo criterio Altmark, la Commissione ha constatato che nel 2013 (nonché per l'intero periodo 2011-2013) il rendimento mediano del capitale generato da un gruppo di riferimento costituito da operatori di traghetti selezionati che offrivano collegamenti marittimi in Italia o tra l'Italia e altri Stati membri è stato generalmente simile al rendimento del capitale del 6,5 % di Laziomar.
- (324) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il tasso di rendimento del capitale del 6,5 % sia a un livello ragionevole.
- (325) L'Italia ha infine fornito le evidenze necessarie che comprovano che sono state effettuate tutte le normali verifiche per garantire che l'importo della compensazione non superasse il costo netto del servizio. Inoltre la Commissione ricorda che la compensazione viene versata a rate (cfr. considerando 45) e che il pagamento finale viene effettuato sulla base dei costi e dei ricavi effettivi registrati durante l'anno. Ciò garantisce che l'importo della compensazione non superi i costi netti del servizio.



- (326) In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che l'importo della compensazione concessa a Laziomar durante la proroga della convenzione iniziale non ha determinato alcuna sovracompensazione e che i requisiti applicabili di cui alla sezione 2.8 della disciplina SIEG risultano soddisfatti.

5.3.7. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (327) L'articolo 19 *ter*, comma 21, della legge del 2009 specifica chiaramente che la priorità nell'assegnazione degli accosti è stata necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole e alla luce degli obblighi di servizio pubblico delle società dell'ex Gruppo Tirrenia (compresa Laziomar). In effetti, in assenza di tale priorità a favore delle imprese incaricate degli obblighi di servizio pubblico, tali imprese potrebbero dover attendere il proprio turno prima di attraccare e quindi registrare ritardi che vanificherebbero l'obiettivo di garantire una connettività affidabile e conveniente ai consumatori. Per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione delle isole e contribuire allo sviluppo economico delle medesime è effettivamente necessario poter contare su orari regolari. Inoltre, poiché gli orari di partenza per le rotte di servizio pubblico sono fissati dalla convenzione, la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria a garantire che i porti assegnino gli accosti e gli orari di accosto in maniera tale da consentire all'operatore del servizio pubblico di rispettare i propri obblighi di servizio pubblico.
- (328) In tale contesto, la Commissione ritiene che la misura sia stata concessa con l'obiettivo di consentire a Laziomar di adempiere gli obblighi di servizio pubblico, che costituiscono un effettivo servizio di interesse economico generale (cfr. sezione 5.3.2). Inoltre l'Italia ha confermato che la priorità nell'assegnazione degli accosti si applica solo ai servizi forniti nell'ambito del regime di servizio pubblico.
- (329) La Commissione ha già valutato in dettaglio la compatibilità del SIEG e la relativa compensazione concessa a Laziomar durante la proroga della convenzione iniziale (cfr. sezioni da 5.3.2 a 5.3.6). La Commissione ritiene pertanto che la sua valutazione della compatibilità della priorità nell'assegnazione degli accosti possa limitarsi a stabilire se tale misura possa comportare o meno una sovracompensazione.
- (330) La Commissione considera che l'eventuale vantaggio monetario derivante dalla priorità nell'assegnazione degli accosti risulterebbe limitato (cfr. considerando 162). Di conseguenza anche il rischio di sovracompensazione derivante dalla misura sembrerebbe limitato. Inoltre, qualora tale misura riducesse i costi di esercizio o aumentasse i ricavi dell'operatore del servizio pubblico, tali effetti si rispecchierebbero pienamente nella contabilità interna dell'operatore. Pertanto le verifiche in materia di sovracompensazione che sono state effettuate per Laziomar e descritte nella sezione 5.3.6 sono idonee a individuare anche eventuali sovracompensazioni derivanti dalla priorità nell'assegnazione degli accosti.
- (331) La Commissione conclude pertanto che anche la priorità nell'assegnazione degli accosti, indissolubilmente legata al servizio pubblico svolto da Laziomar, è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE e della disciplina SIEG del 2011.

5.3.8. Conclusione

- (332) Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 278 a 331, la Commissione conclude che la compensazione concessa a Laziomar per la fornitura dei servizi marittimi ai sensi della proroga della convenzione iniziale nel periodo dal 1° giugno 2011 al 14 gennaio 2014 e la priorità nell'assegnazione degli accosti rispettano le condizioni applicabili della disciplina SIEG del 2011 e sono pertanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE.

6. CONCLUSIONE

- (333) La Commissione conclude che l'Italia ha illegalmente dato esecuzione alle misure di aiuto oggetto della valutazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base della valutazione che precede, la Commissione ha deciso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Laziomar ai sensi della proroga della convenzione iniziale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE. Inoltre, dato che la priorità nell'assegnazione degli accosti è indissolubilmente connessa allo svolgimento del SIEG da parte di Laziomar, anche tale misura risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE.
- (334) Inoltre la Commissione ritiene che le seguenti misure non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:
- a) la compensazione concessa a Laziomar per la fornitura dei servizi marittimi ai sensi del nuovo contratto di servizio per il periodo compreso tra il 15 gennaio 2014 e il 14 gennaio 2024, associato al ramo d'azienda di Laziomar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Laziomar, perché soddisfa i quattro criteri Altmark;



- b) il possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi da parte di Laziomar, perché Laziomar non ha utilizzato tali fondi per tali finalità;
- c) le esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione di Laziomar e la possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La compensazione concessa a Laziomar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi nell'ambito della proroga della convenzione iniziale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e il 14 gennaio 2014 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'Italia ha dato esecuzione all'aiuto a favore di Laziomar in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Questo aiuto è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico per il periodo compreso tra il 15 gennaio 2014 e il 14 gennaio 2024, associato al ramo d'azienda di Laziomar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Laziomar, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 3

La possibilità di utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie già impegnate per l'ammodernamento e l'adeguamento della flotta al fine di coprire il fabbisogno urgente di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non è stata esercitata nel caso di Laziomar. Pertanto non costituisce un aiuto di Stato a favore di Laziomar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 4

Le esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione di Laziomar previste dalla legge del 2010 non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Laziomar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 5

La possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

22CE1931



RETTIFICHE

Retifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 469 del 30 dicembre 2021)

Alla pagina 23, allegato, punto 1.4, tabella sotto BAT 12, lettere o, r ed s, quarta colonna; alla pagina 24, allegato, punto 1.5, comma sotto Applicabilità; alla pagina 27, allegato, punto 1.6, tabella sotto BAT 16, lettera d, quarta colonna, e punto 1.7, tabella sotto BAT 17, lettere d ed e, quarta colonna; alla pagina 32, allegato, punto 2.1.4., prima tabella sotto BAT 21, lettera j, quarta colonna; alla pagina 46, allegato, punto 3.2.2., tabella sotto BAT 32, lettere c e d, quarta colonna, e tabella sotto BAT 33, lettera b, quarta colonna; alla pagina 49, allegato, punto 3.3.2., tabella sotto BAT 37, lettera c, quarta colonna, e tabella sotto BAT 38, lettera b, quarta colonna; alla pagina 59, allegato, punto 4.2.2., prima tabella sotto BAT 49, lettera b, quarta colonna; alla pagina 62, allegato, punto 4.3, tabella sotto BAT 52, lettere g e h, quarta colonna,

anziché: «è subordinata»,

leggasi: «può essere subordinata».

Alla pagina 27, allegato, punto 1.7, tabella sotto BAT 17, lettera c, quarta colonna; alla pagina 53, allegato, punto 4.1.2., tabella sotto BAT 42, lettera f, quarta colonna, e tabella sotto BAT 43, lettera d, quarta colonna; alla pagina 58, allegato, punto 4.2.2., tabella sotto BAT 47, lettera h, terza colonna, e tabella sotto BAT 48, lettera f, quarta colonna; alla pagina 63, allegato, punto 4.3, tabella sotto BAT 54, lettera b, quarta colonna; alla pagina 74, allegato, punto 7.1.2., prima tabella sotto BAT 73, lettera e, quarta colonna,

anziché: «è subordinato»,

leggasi: «può essere subordinato».

Alla pagina 31, allegato, punto 2.1.4., tabella sotto BAT 21, lettera e, seconda colonna; alla pagina 38, allegato, punto 2.2.3., prima tabella sotto BAT 25, lettera e, seconda colonna; alla pagina 66, allegato, punto 5.1.4., tabella sotto BAT 57, lettera e, seconda colonna,

anziché: «Scrubbing a umido»,

leggasi: «Lavaggio a umido».

Alla pagina 35, allegato, tabella 7, seconda colonna, prima riga,


anziché: «BAT-AEL (mg/Nm³)»,

leggasi: «BAT-AEL (µg/Nm³)».

Alla pagina 66, allegato, punto 5.1.4., tabella sotto BAT 57, lettera e, terza colonna; alla pagina 71, allegato, punto 6.1.7., tabella sotto BAT 71, lettera b, seconda colonna; alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, seconda frase,

anziché: «depurazione a umido»,

leggasi: «lavaggio a umido».



Alla pagina 68, allegato, punto 5.1.6., prima tabella sotto BAT 59, lettera b, seconda colonna,

anziché: «scrubbing a umido»,

leggasi: «lavaggio a umido».

Alla pagina 68, allegato, punto 5.1.6., prima tabella sotto BAT 59, lettera b, terza colonna,

anziché: «dello scrubbing a umido»,

leggasi: «del lavaggio a umido».

Alla pagina 71, allegato, punto 6.1.7., tabella sotto BAT 71, lettera b, terza colonna,

anziché: «della depurazione a umido»,

leggasi: «del lavaggio a umido».

Alla pagina 78, allegato, punto 8.4, tabella, ultima riga, seconda colonna,

anziché: «abbattimento a umido»,

leggasi: «lavaggio a umido».

Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, prima frase,

anziché: «tecniche di depurazione»,

leggasi: «tecniche di lavaggio».

Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, quarta frase,

anziché: «dalla depurazione a umido»,

leggasi: «dal lavaggio a umido».

Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, ultima riga, prima colonna,

anziché: «Abbattimento a umido»,

leggasi: «Lavaggio a umido».


(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 28 febbraio 2022)

22CE1932

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-073) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 9 2 9 *

€ 17,00

